

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 45

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 novembre 2017

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **231.** Sentenza 26 settembre - 2 novembre 2017

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni varie in materia di organizzazione e di spesa sanitaria (riduzione dei posti letto ospedalieri a carico del S.S.R.; predisposizione e comunicazione di piani per il fabbisogno di personale; possibilità di ricorso a forme di lavoro flessibile in deroga alle disposizioni in materia, nonché di indizione di concorsi straordinari per l'assunzione di personale sanitario; acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità da istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS - a favore di cittadini residenti in Regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale).

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), art. 1, commi 541, 542, 543, 544 e 574. .

Pag. 1

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **71.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 settembre 2017 (della Regione Calabria)

Ambiente - Disposizioni concernenti la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Esclusione dall'applicazione della disciplina della VIA, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dei progetti aventi come unico obiettivo la risposta ad emergenze di protezione civile - Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA - Provvedimento autorizzatorio unico regionale - Oneri istruttori - Modifiche agli Allegati alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Clausola di invarianza finanziaria.

- Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), artt. 3, comma 1, lett. g); 5; 16, commi 1 e 2; 21; 22, commi da 1 a 4; 26, comma 1, lett. a); e 27.

Pag. 17


N. **72.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 settembre 2017 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Paesaggio - Norme della Regione Sardegna - Individuazione di interventi esclusi dal vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi - Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica.


Usi civici - Procedimento per la permuta o alienazione di terreni soggetti ad uso civico - Procedimento per il trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali - Procedimento per la sdemanializzazione e il trasferimento dei diritti di usi civico.

- Legge della Regione Sardegna 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994), artt. 13, comma 1, 29, comma 1, lett. a), 37, 38 e 39.

Pag. 26



- N. 73. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 settembre 2017 (della Provincia autonoma di Bolzano)
- Ambiente - Disposizioni concernenti la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA - Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA - Provvedimento unico in materia ambientale per i procedimenti di VIA di competenza statale - Provvedimento autorizzatorio unico regionale - Modifiche agli Allegati alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Disposizioni transitorie e finali - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241.**
- Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), artt. 5, comma 1; 8; 16, commi 1 e 2; 22, commi da 1 a 4; 23, commi 1 e 4; e 24. Pag. 32
- N. 153. Ordinanza della Commissione tributaria regionale per la Liguria del 13 giugno 2017
- Imposte e tasse - Norme della Regione Liguria - Tasse automobilistiche - Esenzione per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali ad uso privato destinati al trasporto di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) e Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.).**
- Legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)”), art. 10, comma 1. Pag. 43
- N. 154. Ordinanza della Corte d’appello di Napoli del 15 marzo 2017
- Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali e patrimoniali - Soggetti destinatari - Tipologia delle misure e loro presupposti.**
- Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), artt. 1, 3 e 5; legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico), art. 19; decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), artt. 1, 4, comma 1, lett. c), 6 e 8. Pag. 46
- N. 155. Ordinanza del Consiglio superiore della magistratura del 28 luglio 2017
- Ordinamento giudiziario - Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati - Configurazione quale illecito disciplinare dell’iscrizione o partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici.**
- Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150), art. 3, comma 1, lett. h), come modificato dalla legge 24 ottobre 2006, n. 269 (Sospensione dell’efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario) [art. 1, comma 3, lett. d), n. 2)]. Pag. 50
- N. 156. Ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 7 giugno 2017
- Lavoro e occupazione - Previsione che esclude l’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ai contratti di lavoro a termine per la stabilizzazione dei destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili.**
- Legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005), art. 77, comma 2. Pag. 55



SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 231

Sentenza 26 settembre - 2 novembre 2017

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni varie in materia di organizzazione e di spesa sanitaria (riduzione dei posti letto ospedalieri a carico del S.S.R.; predisposizione e comunicazione di piani per il fabbisogno di personale; possibilità di ricorso a forme di lavoro flessibile in deroga alle disposizioni in materia, nonché di indizione di concorsi straordinari per l'assunzione di personale sanitario; acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità da istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS - a favore di cittadini residenti in Regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale).

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), art. 1, commi 541, 542, 543, 544 e 574.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo GROSSI;

Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 541, 542, 543, 544 e 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento con ricorsi notificati il 26 febbraio - 7 marzo, il 26 - 29 febbraio e il 29 febbraio 2016, depositati in cancelleria il 4, l'8 e il 10 marzo 2016, ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 10, 17 e 20 del registro ricorsi 2016.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 26 settembre 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati Renate von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano, Luca Antonini per la Regione Veneto, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso depositato il 4 marzo 2016 (r.r. n. 10 del 2016), la Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità, fra gli altri, dei commi 541, 542, 543, 544 e 574, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», per violazione degli artt. 4, n. 7), 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 79, 80, 81, 87, 88, 99, 100, 103, 104 e 107 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), nonché degli artt. 3, 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, 118, 119, quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), 120 e 136 della Costituzione.

1.1.- La ricorrente ritiene che le norme impugnate sono state dettate al fine di adeguare la normativa nazionale agli obblighi imposti dall'Unione europea in materia di organizzazione dell'orario di lavoro del personale sanitario e di garantire, contestualmente, la continuità dei servizi sanitari.

A tale scopo il legislatore nazionale ha previsto che anche le Province autonome adottino un provvedimento di riduzione dei posti letto ospedalieri accreditati a carico del Servizio sanitario regionale e predispongano un piano concernente il fabbisogno di personale e le modalità operative per garantire il rispetto delle norme dell'Unione europea sull'orario di lavoro del personale sanitario, in coerenza con l'art. 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2013-bis)».

I predetti provvedimenti debbono essere trasmessi entro il 29 febbraio 2016 al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui, rispettivamente, agli artt. 12 e 9 dell'Intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza Stato-Regioni, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70.

L'impugnato art. 1, comma 542, prevede la possibilità, nelle more dell'adozione e della verifica dei piani di fabbisogno del personale, di ricorrere a forme di lavoro flessibile in deroga ai limiti fissati dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oppure di prorogare i relativi contratti sino al 31 ottobre 2016, previa comunicazione ai Ministeri della salute nonché dell'economia e delle finanze.

Ai sensi dell'impugnato art. 1, commi 543 e 544, in caso di criticità emergenti dal piano per l'assunzione del personale, è consentita l'indizione di concorsi straordinari per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del costo del personale e dei piani di rientro per i casi di disavanzo finanziario, di cui al comma 541 del medesimo art. 1.

Il successivo comma 574 dell'impugnato art. 1 introduce poi la possibilità, a partire dal 2016, nel rispetto di una serie di condizioni, di acquistare prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore dei cittadini residenti in altre Regioni, con l'obbligo trimestrale di trasmettere ai Ministeri della salute nonché dell'economia e delle finanze i provvedimenti di compensazione della maggior spesa sanitaria regionale, e di pubblicare e comunicare alle Regioni di residenza il valore delle relative prestazioni.

1.2.- La ricorrente osserva che le norme di cui ai commi 541, 542, 543, 544 e 574 dell'impugnato art. 1 si applicano, per loro espressa previsione, anche alle Province autonome, così contrastando con l'ordinamento statutario, che le attribuisce potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri (art. 4, n. 7, dello Statuto) e di ordinamento dei propri uffici e del relativo personale (art. 8, n. 1, dello Statuto); potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera (art. 9, n. 10, dello Statuto); e la corrispondente potestà amministrativa (art. 16 dello Statuto).

La ricorrente ricorda che, in base a un orientamento costante della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 328 del 2006), con la riforma del titolo V della Costituzione, l'art. 117, secondo e quarto comma, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ha confermato ed esteso la potestà legislativa delle Province autonome alla materia più ampia della «tutela della salute». Più precisamente, si dovrebbe distinguere la materia di competenza regionale concorrente «tutela della salute», da considerarsi più ampia rispetto all'assistenza sanitaria e ospedaliera (sentenze n. 181 del 2006 e n. 270 del 2005), e la materia dell'organizzazione sanitaria, in cui è possibile una disciplina regionale anche sostitutiva di quella statale (sentenza n. 510 del 2002). Per quanto concerne la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, le norme di attuazione dello Statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di igiene e sanità), attribuiscono alla Regione la disciplina del modello di organizzazione delle istituzioni e degli enti sanitari, mentre alle



Province autonome è attribuita la disciplina sul funzionamento e la gestione degli stessi enti e istituzioni. Le medesime norme di attuazione stabiliscono, poi, a carico delle Province autonome un obbligo di adeguamento della propria legislazione ai principi e alle norme costituenti limiti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello Statuto, senza che gli organi statali possano esercitare funzioni amministrative, anche di vigilanza, al di fuori di quelle loro attribuite dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.

1.3.- Ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate interferirebbero con le competenze in materia di «tutela della salute» e in materia di assistenza sanitaria, comprendente altresì l'organizzazione del servizio sanitario, e con le competenze in materia di autonomia finanziaria anche di spesa, nonché con il divieto di attribuire con legge ordinaria a organi dello Stato funzioni amministrative di vigilanza nelle predette materie di competenza delle Province autonome.

Più precisamente, la ricorrente ravvisa nell'art. 1, comma 541, lettera *a*), in tema di riduzione dei posti letto ospedalieri, una violazione del giudicato costituzionale, in riferimento alla sentenza n. 125 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 13, lettera *c*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui imponeva anche alle Province autonome l'adozione di provvedimenti volti a ridurre i posti letto ospedalieri.

In generale, secondo la ricorrente, tutte le disposizioni impugnate, in quanto norme di dettaglio immediatamente precettive anche nei confronti delle Province autonome, sarebbero in contrasto con la disciplina statutaria recante l'obbligo di adeguamento delle medesime Province autonome alle norme statali di principio, che sole potrebbero essere dettate in materia da parte dello Stato, senza possibilità di diretta applicazione di disposizioni statali di dettaglio, in coerenza con l'insegnamento della già citata sentenza n. 125 del 2015.

2.- Con atto depositato il 7 aprile 2016 si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate infondate.

2.1.- In particolare, la difesa dello Stato ha posto l'accento sulla clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 1, comma 992, della legge n. 208 del 2015, in forza della quale le disposizioni del provvedimento si applicano alle Regioni a speciale autonomia e alle Province autonome nella misura in cui siano compatibili con i rispettivi Statuti e le correlative norme di attuazione. Pertanto, ad avviso del resistente, in base alla giurisprudenza costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 237 e n. 23 del 2014, n. 215 del 2013 e n. 241 del 2012), le questioni dovrebbero ritenersi infondate, in quanto, ove le disposizioni statali non contrastino con gli statuti, non sussiste alcuna violazione dei medesimi; ove la violazione, invece, sussista, le disposizioni medesime non sono applicabili.

Più precisamente, la citata clausola di salvaguardia - da valutare anche alla luce della gravità ed eccezionalità della situazione di crisi in cui l'intervento legislativo si è inserito, tale da richiedere di discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità di concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica (viene citata la sentenza n. 193 del 2012) - rimuoverebbe ogni ostacolo all'applicazione della speciale procedura di adeguamento, prevista dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione, ai principi generali stabiliti dalla legislazione statale in materia di potestà legislativa concorrente.

2.2.- Il resistente insiste, inoltre, sul fatto che le impugnate norme in materia sanitaria si sono rese necessarie per ovviare alle ricadute negative, in termini di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria, conseguenti all'abrogazione delle deroghe previste per il personale sanitario in materia di orario di lavoro, segnatamente dall'art. 14 della Legge europea 2013-*bis*, che ha abrogato le disposizioni derogatorie contenute negli artt. 17, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), e 41, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le quali sottraevano il personale dell'area dirigenziale e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale all'applicazione degli artt. 4 e 7 del d.lgs. n. 66 del 2003, in attuazione della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, ciò al fine di adeguare la normativa italiana alle indicazioni fornite dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/4185.

Al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, il legislatore nazionale ha previsto il ricorso a forme di lavoro flessibile e ha consentito assunzioni straordinarie di personale - a completamento e integrazione del percorso intrapreso con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 (Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità) - nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da conseguire attraverso il contenimento della spesa di cui all'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010) e all'art. 17, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, e dei piani di rientro.



Sarebbero, dunque, state introdotte misure organizzative (art. 1, commi 541, 542 e 543 della legge impugnata), limiti alla spesa del settore sanitario (commi 542 e 544 del medesimo art. 1) e procedure di verifica e controllo, le quali, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non detterebbero una disciplina di dettaglio, ma conterrebbero principi generali ai quali le Regioni e le Province autonome devono adeguarsi, nell'esercizio della loro competenza in materia di «tutela della salute», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (vengono citate le sentenze n. 162 del 2007, n. 134 e n. 51 del 2006, n. 249 del 2005 e n. 341 del 2001).

Ad avviso del resistente, la normativa impugnata si sarebbe dunque resa necessaria al fine di evitare che in alcune parti del territorio dello Stato l'assistenza sanitaria risultasse inferiore rispetto ai livelli qualitativi e quantitativi ritenuti intangibili dallo Stato medesimo (viene citata la sentenza n. 207 del 2010), fatta salva la possibilità di aumentare i livelli di prestazione nell'ambito della competenza concorrente (viene richiamata la sentenza n. 200 del 2009).

2.3.- D'altro canto, prosegue il resistente, poiché le misure introdotte dalle disposizioni censurate sono volte a razionalizzare la spesa sanitaria per far fronte a una particolare congiuntura economica, esse si configurerebbero quali misure di contenimento della spesa che lo Stato può imporre - quali principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost. - anche alle autonomie speciali, in forza del loro obbligo di partecipazione all'azione di risanamento, al fine di garantire l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva sia per il perseguimento di obiettivi nazionali di riduzione del debito sia per l'assolvimento di obblighi comunitari (vengono citate le sentenze n. 229 del 2011, n. 284 del 2009, n. 120 del 2008 e n. 169 del 2007). Tali norme di coordinamento della finanza pubblica, rimarca il resistente, ben possono comprendere, in base alla giurisprudenza costituzionale (vengono citate le sentenze n. 284 e n. 237 del 2009, n. 35 del 2005 e n. 376 del 2003), anche norme puntuali per realizzare in concreto il coordinamento finanziario che, per sua natura, eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali.

Tali considerazioni, secondo il resistente, si estenderebbero anche alle norme in materia di stabilizzazione del personale, da qualificarsi quali disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica in quanto ispirate alla finalità di contenimento della spesa nello specifico settore del personale (vengono citate le sentenze n. 310, n. 108, n. 69 e n. 68 del 2011).

In questo quadro, sempre secondo il resistente, la già ricordata clausola di salvaguardia, di cui al comma 992 dell'impugnato art. 1, avrebbe il significato di escludere l'immediata cogenza delle disposizioni censurate nei confronti delle Province autonome, le quali avrebbero invece l'obbligo di adeguarsi alla normativa statale secondo le procedure previste dallo Statuto e dalle norme di attuazione (si cita la sentenza n. 141 del 2015).

3.- Con ricorso depositato l'8 marzo 2016 (r.r. n. 17 del 2016), la Regione Veneto ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale, fra gli altri, del comma 574 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, per violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.

Secondo la ricorrente, la norma impugnata derogherebbe, a partire dall'anno 2016, al tetto di spesa fissato dall'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012 per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità dagli IRCCS di natura privata, mentre per gli IRCCS di natura pubblica resterebbero in vigore le numerose disposizioni di spending review, tra cui in particolare i tetti di spesa che i residui commi dell'articolo impugnato hanno fissato in forma di percentuale sul finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera, nonché tetti di spesa per il costo del personale.

In questo modo si realizzerebbe una disparità di trattamento tra situazioni parificabili, dirottando sugli IRCCS privati la mobilità interregionale, proprio in forza della rimozione di limiti valida solo per questi ultimi. Ciò determinerebbe un contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., che ricadrebbe sulle competenze regionali in materia di organizzazione e programmazione sanitaria di cui agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.

4.- Con atto depositato il 7 aprile 2016, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata infondata.

La difesa dello Stato osserva che la disposizione censurata è destinata a disciplinare la mobilità interregionale attraverso la possibilità di acquistare da IRCCS prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità da destinare a cittadini residenti in altre Regioni. Sotto questo profilo la norma rappresenterebbe, pertanto, una tipica disposizione statale di indirizzo e coordinamento che, come tale, sfugge alla competenza regionale.

Quanto poi alla denunciata discriminazione irragionevole tra IRCCS privati e pubblici, proprio la loro diversa natura giuridica dimostrerebbe l'infondatezza della censura, non potendosi ritenere omogenee le situazioni messe a confronto.



5.- Con ricorso depositato il 10 marzo 2016 (r.r. n. 20 del 2016), la Provincia autonoma di Trento ha promosso questioni di legittimità costituzionale, fra gli altri, dei commi 541, 542, 543, 544 e 574, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, per violazione degli artt. 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 79 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché degli artt. 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché dell'art. 136 Cost.

5.1.- In particolare, la ricorrente ritiene che l'impugnato art. 1, comma 541, contenga norme di dettaglio destinate ad applicarsi direttamente anche nelle Province autonome, in violazione delle regole generali sul riparto costituzionale delle competenze legislative nelle materie di potestà concorrente (art. 9, n. 10, dello Statuto o, se più favorevole, art. 117, terzo comma, Cost., in combinazione con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001) e delle regole specifiche sui rapporti tra fonti statali e provinciali dettate dall'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché con lesione dell'autonomia amministrativa della Provincia nelle materie di competenza provinciale (art. 16 dello Statuto).

Con particolare riguardo poi alla lettera *a)* dell'impugnato art. 1, comma 541, la ricorrente rimarca che tale disposizione riproduce la norma, in tema di riduzione dei posti letto ospedalieri, di cui all'art. 15, comma 13, lettera *c)*, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, già dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 125 del 2015. Sotto questo profilo, dunque, la ricorrente denuncia anche la violazione del giudicato costituzionale e dell'art. 136 Cost.

5.2.- La Provincia ricorrente rimarca inoltre che l'impugnato art. 1, commi 542, 543 e 544, disciplina forme e modi di reperimento del personale sanitario necessario a far fronte alle eventuali carenze connesse all'osservanza degli obblighi europei sul riposo giornaliero, ritenuti dalla Commissione europea applicabili anche al personale medico. Le suddette disposizioni conterrebbero norme di dettaglio in violazione del riparto di competenze in materia di personale (art. 8, numero 1, dello Statuto, come interpretato dall'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 474 del 1975) e in materia di sanità (art. 9, numero 10, dello Statuto o, se più favorevole, art. 117, terzo comma, Cost., in combinazione con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001). Inoltre, esse sarebbero incompatibili con l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, nonché con l'autonomia amministrativa della Provincia garantita dall'art. 16 dello Statuto nelle materie di competenza provinciale (nella specie, del personale e della sanità).


Viene inoltre sottolineato che, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, Cost., la Provincia autonoma di Trento è tenuta ad adempiere, nelle materie di sua competenza, agli obblighi imposti dall'Unione europea e in tal senso aveva già provveduto con la delibera 27 novembre 2015, n. 2168, recante «Disposizioni organizzative in ordine al Servizio ospedaliero provinciale (SOP)».

Secondo le argomentazioni della ricorrente, le disposizioni in parola neppure potrebbero giustificarsi quali norme di coordinamento della finanza pubblica in quanto, secondo la giurisprudenza costituzionale (vengono citate le sentenze n. 125 del 2015 e n. 341 del 2009), la legge statale non avrebbe titolo a dettare norme di contenimento di una spesa sanitaria che è interamente a carico della Provincia. Inoltre, il concorso della Provincia autonoma alla finanza pubblica potrebbe avvenire soltanto nelle forme e nei modi previsti dall'art. 79 dello Statuto e dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, cioè adeguando la legislazione provinciale alle leggi statali costituenti limiti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello Statuto.

5.3.- In ordine all'impugnato art. 1, comma 574, lettera *b)*, primo, secondo e quarto periodo, la ricorrente rimarca che si tratta di norme di dettaglio dettate per far fronte alla riduzione dei posti letto ospedalieri di cui all'art. 1, comma 541, parimenti, impugnato, e che anch'esse determinerebbero una violazione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 125 del 2015. Né tali disposizioni di dettaglio potrebbero vincolare la spesa sanitaria, che è interamente a carico della Provincia, così da ritenersi stabilite *sine titulo* o, comunque, in violazione delle regole sul coordinamento finanziario di cui all'art. 79 dello Statuto.

6.- Con atto depositato il 7 aprile 2016, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso, per le medesime ragioni già esposte in relazione all'atto di costituzione nel giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano (r.r. n. 10 del 2016).

7.- Con memorie depositate il 4 agosto 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito perché le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate infondate. Premessa l'avvenuta modifica del comma 543 dell'impugnato art. 1 ad opera dall'art. 1, comma 10, lett. *a)* e *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il resistente rileva che le disposizioni di cui ai censurati commi 541, 542, 543 e 544 rientrerebbero «in un più ampio, organico e complesso disegno messo a punto dal legislatore nazionale», volto al superamento di «criticità derivanti dall'attuazione anche nel comparto sanità



delle disposizioni comunitarie in materia di orario di lavoro». La difesa statale sottolinea che i commi 542 e 543 introdurrebbero, per le Regioni e le Province autonome, non un obbligo ma una mera facoltà di indire nuove procedure concorsuali in deroga alla vigente normativa; il comma 541 prevedrebbe adempimenti strettamente connessi alla eventuale successiva indizione delle procedure concorsuali; il comma 544, limitandosi a richiamare il rispetto della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, si rivolgerebbe alle sole Regioni, il cui servizio sanitario è finanziato dallo Stato, con la conseguenza che, per le Province autonome che intendessero avvalersi della suddetta facoltà di indire nuove procedure concorsuali, ciò dovrebbe avvenire nel rispetto degli equilibri complessivi del proprio bilancio; il comma 574 si limiterebbe a introdurre la facoltà di erogare prestazioni sanitarie a favore di cittadini residenti in altre Regioni. Il carattere facoltativo delle disposizioni, dunque, escluderebbe ogni lesione dell'autonomia provinciale. Inoltre, la difesa statale richiama quella giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 36 del 2004, n. 169 del 2007 e, da ultimo, 191 del 2017) secondo cui il legislatore statale può, per ragioni di coordinamento finanziario, imporre anche agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, e secondo cui permane in capo alla Provincia autonoma un obbligo di adeguamento della normativa provinciale ai principi fondamentali dettati dalla legge statale, contemperando così la coerenza dei principi di coordinamento della finanza pubblica con il necessario margine di apprezzamento riservato alle autonomie speciali. Analoghe argomentazioni sono riprese nella richiesta di dichiarazione di infondatezza della questione promossa nei confronti del comma 574 dalla Regione Veneto.

8.- Con memoria depositata il 30 agosto 2017, la Provincia autonoma di Bolzano ha insistito per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.

In particolare, la ricorrente osserva che la generale clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 992, della legge n. 208 del 2015 deve considerarsi vanificata dalla presenza di specifiche disposizioni nelle quali sia prevista espressamente la loro applicazione nei confronti delle autonomie, come già chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (in particolare viene citata la sentenza n. 191 del 2017). Ciò è, appunto, quanto avvenuto con le disposizioni impugnate che prevedono la loro applicazione alle Province autonome e delle quali è stata denunciata l'illegittimità costituzionale, non risultando praticabile alcuna interpretazione adeguatrice delle medesime. Del resto, si insiste nella memoria, sarebbe lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri ad ascrivere le norme censurate tra i principi di coordinamento della finanza pubblica e a ritenerli perciò vincolanti per le medesime autonomie.

Peraltro, prosegue la ricorrente, anche le disposizioni di coordinamento della finanza pubblica, dominate dal principio consensualistico nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome, non potrebbero essere introdotte o modificate unilateralmente, specie dopo i limiti introdotti dall'Accordo del 15 ottobre 2014 stipulato tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recepito con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015). Inoltre, in base alla giurisprudenza costituzionale (vengono citate le sentenze n. 133 del 2010 e n. 341 del 2009), lo Stato non avrebbe titolo a dettare norme di coordinamento finanziario quando non concorre al finanziamento dell'ente autonomo, nella specie della spesa sanitaria. Infine, non è sufficiente l'autoqualificazione per ricondurre le disposizioni impugnate a principi di coordinamento della finanza pubblica, trattandosi viceversa di norme che incidono sulle competenze statutarie in materia di organizzazione e di spesa sanitaria.


La ricorrente contesta la tesi statale secondo cui le norme di cui all'impugnato comma 574 esulerebbero dalle competenze provinciali, in quanto finalizzate a valorizzare il ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale; viceversa, la Provincia ritiene che si tratti di norme di estremo dettaglio volte a illegittimamente ridurre o mantenere invariata la spesa sanitaria.

Riportando per il resto le argomentazioni già esposte a sostegno del ricorso, la Provincia autonoma di Bolzano ha quindi ribadito la richiesta di accoglimento delle questioni promosse.

9.- Con memoria depositata il 5 settembre 2017, la Regione Veneto ha insistito per l'accoglimento del suo ricorso.

La disposizione impugnata non riguarderebbe esclusivamente le prestazioni di alta specialità, ma tutte le prestazioni rese dagli IRCCS, comprese quelle a bassa complessità per le quali non sussiste alcuna esigenza di razionalizzazione della spesa sanitaria che giustifichi il privilegio assicurato agli istituti privati.

In ordine alla ridondanza della ingiustificata disparità di trattamento sulle competenze regionali, la ricorrente ha osservato che le repliche statali hanno confermato che la Regione Veneto non è in condizione di evitare una forte migrazione dei residenti nella Regione verso altre Regioni dove insiste un maggior numero di IRCCS privati, senza poter organizzare e attrezzare i propri IRCCS pubblici in modo concorrenziale.



10.- Con memoria depositata il 5 settembre 2017 la Provincia autonoma di Trento ha insistito per l'accoglimento.

Nel ribadire le argomentazioni a sostegno delle questioni promosse, ha ricordato i principi esposti dalla recente sentenza n. 191 del 2017 in punto di rapporti tra clausola di salvaguardia e disposizioni specificamente dirette alle Province autonome, ritenendo che la loro applicazione nella specie dimostrerebbe l'infondatezza delle osservazioni sviluppate sul punto dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Inoltre, ad avviso della ricorrente, le disposizioni statali sarebbero solo apparentemente facoltizzanti, posto che la loro applicazione nei confronti delle autonomie avrebbe l'effetto di limitare il ricorso alla flessibilità o ad assunzioni straordinarie.

Considerato in diritto

1.- La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso depositato il 4 marzo 2016 (r.r. n. 10 del 2016), ha promosso, fra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 541, 542, 543, 544 e 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016), i quali contengono norme di dettaglio in una pluralità di materie: riduzione di posti letto ospedalieri (comma 541, lettera *a*); predisposizione e comunicazione di piani per il fabbisogno del personale (comma 541, lettere *b* e *c*); possibilità di ricorso a forme di lavoro flessibile in deroga alle disposizioni in materia (comma 542) e indizione di concorsi straordinari per l'assunzione di personale sanitario (commi 543 e 544); acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) (comma 574).

1.1.- La ricorrente ritiene che tali disposizioni violino gli artt. 4, n. 7), 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 79, 80, 81, 87, 88, 99, 100, 103, 104 e 107 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), nonché degli artt. 3, 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, 118, 119 (quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»), 120 e 136 della Costituzione, in quanto incompatibili con l'ordinamento statutario che attribuisce alle autonomie potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri (art. 4, n. 7, dello Statuto) e di ordinamento dei propri uffici e del relativo personale (art. 8, n. 1, dello Statuto); con la potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera (art. 9, n. 10, dello Statuto o, se più favorevole, art. 117, terzo comma, Cost.), e con la corrispondente potestà amministrativa (art. 16 dello Statuto).

1.2.- Limitatamente al comma 541, lettera *a*) - che riproduce l'art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», in materia di riduzione di posti letto ospedalieri, già dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 125 del 2015 della Corte costituzionale nella parte in cui si applica alle Province autonome -, la ricorrente ritiene che tale disposizione sia lesiva del giudicato costituzionale ex art. 136 Cost.

2.- La Regione Veneto, con ricorso depositato l'8 marzo 2016 (r.r. n. 17 del 2016), ha promosso, fra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 574, della legge n. 208 del 2015, che deroga, a partire dall'anno 2016, al tetto di spesa fissato dall'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012 per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità dagli IRCCS di natura privata, lasciando invece sussistere le limitazioni di spesa per gli IRCCS di natura pubblica.

La ricorrente ritiene che la disposizione impugnata determinerebbe una disparità di trattamento tra situazioni parificabili, dirottando, in forza della rimozione di limiti valida solo per gli IRCCS privati, la mobilità interregionale su questi ultimi, così violando gli artt. 3 e 97 Cost., con ricadute sulle competenze regionali in materia di organizzazione e programmazione sanitaria di cui agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.

3.- La Provincia autonoma di Trento, con ricorso depositato il 10 marzo 2016 (r.r. n. 20 del 2016), ha promosso, fra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 541, 542, 543, 544 e 574, lettera *b*), della legge n. 208 del 2015.

3.1.- In primo luogo, ad avviso della ricorrente, l'art. 1, comma 541, riproducendo la norma, in tema di riduzione dei posti letto ospedalieri, di cui all'art. 15, comma 13, lettera *c*), del d.l. n. 95 del 2012, già dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 125 del 2015, violerebbe l'art. 136 Cost., in quanto lesiva del corrispondente giudicato costituzionale sul punto.



3.2.- In secondo luogo, la Provincia autonoma di Trento dubita che l'art. 1, comma 541, della legge n. 208 del 2015, contenendo norme di dettaglio destinate ad applicarsi direttamente anche nelle Province autonome, in materia di riduzione di posti letto ospedalieri e di predisposizione e comunicazione di piani per il fabbisogno del personale, violi il riparto costituzionale delle competenze legislative nelle materie di potestà concorrente della sanità (art. 9, n. 10, dello Statuto o, se più favorevole, art. 117, terzo comma, Cost., in combinazione con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001) e delle regole specifiche sui rapporti tra fonti statali e provinciali dettate dall'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché l'autonomia amministrativa della Provincia nelle materie di competenza provinciale (art. 16 dello Statuto) e le regole sul coordinamento finanziario applicabile alle Province autonome (art. 79 dello Statuto).

3.3.- La ricorrente ritiene, altresì, che l'art. 1, commi 542, 543 e 544, della legge n. 208 del 2015, disciplinando forme e modi di reperimento del personale sanitario necessario a far fronte alle eventuali carenze connesse all'osservanza degli obblighi europei sul riposo giornaliero, ritenuti dalla Commissione europea applicabili anche al personale medico, violi il riparto di competenze legislative in punto di potestà primaria in materia di personale (art. 8, numero 1, dello Statuto, come interpretato dall'art. 2, comma 3, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante «Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità») e di potestà concorrente in materia di sanità (art. 9, numero 10, dello Statuto o, se più favorevole, art. 117, terzo comma, Cost., in combinazione con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001). Inoltre, essi sarebbero incompatibili sia con l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, sia con l'autonomia amministrativa della Provincia, garantita dall'art. 16 dello Statuto nelle materie di competenza provinciale, specificamente nelle materie del personale e della sanità.

3.4.- Infine, l'art. 1, comma 574, lettera b), della legge n. 208 del 2015, contenente disposizioni sull'acquisto di prestazioni ospedaliere di alta specialità dagli IRCCS privati al fine di far fronte alla riduzione dei posti letto ospedalieri di cui all'art. 1, comma 541, violerebbe il riparto costituzionale delle competenze legislative nelle materie, di potestà concorrente, della sanità (art. 9, n. 10, dello Statuto o, se più favorevole, art. 117, terzo comma, Cost., in combinazione con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001) e delle regole specifiche sui rapporti tra fonti statali e provinciali dettate dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, nonché l'autonomia amministrativa della Provincia nelle materie di competenza provinciale (art. 16 dello Statuto) e le regole sul coordinamento finanziario applicabile alle Province autonome (art. 79 dello Statuto)


4.- Riservate a separate pronunce le decisioni sulle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i tre ricorsi, e considerata la parziale identità dell'oggetto e dei termini delle questioni qui esposte, i giudizi, così delimitati, possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia.

5.- In punto di ammissibilità, deve osservarsi che la Provincia autonoma di Bolzano, in relazione ad alcuni parametri statutari evocati (segnatamente quelli di cui agli artt. 80, 81, 87, 88, 99, 100, 103, 104 e 107 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol), non ha indicato le ragioni per le quali i medesimi sarebbero violati. A questo riguardo occorre ricordare che la costante giurisprudenza costituzionale (*ex plurimis*, sentenze n. 154 del 2017; n. 141, n. 65, n. 40 e n. 3 del 2016; n. 273, n. 176 e n.131 del 2015) richiede, a pena di inammissibilità per genericità o insufficienza di motivazione, che i termini delle questioni di legittimità costituzionale siano ben identificati, dovendo il ricorrente individuare le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni delle violazioni prospettate, chiarendo altresì che l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale (sentenze n. 251, n. 233, n. 218, n. 142 e n. 82 del 2015).

Conseguentemente le questioni promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano con riferimento ai menzionati parametri statutari devono essere dichiarate inammissibili per genericità e insufficienza della motivazione.

6.- Passando al merito delle questioni, per comprenderne appieno la portata, è necessario inquadrare il contesto normativo nel quale sono state introdotte le disposizioni oggetto del dubbio di costituzionalità.

Le norme statali censurate si inseriscono nelle vicende normative che hanno interessato la disciplina applicabile all'orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, oggetto di una procedura di infrazione ex artt. 258 e 259 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (la procedura n. 2011/4185), nella quale la Commissione dell'Unione europea ha contestato all'Italia la non conformità alla normativa comunitaria in materia di orario di lavoro delle disposizioni relative al personale delle aree dirigenziali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale (SSN) come previste dal comma 13 dell'art. 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizz-



zazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, con la legge 6 agosto 2008, n. 133, e, per il personale del ruolo sanitario del SSN, dal comma 6-bis dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), introdotto dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)».

Proprio a seguito della predetta procedura d'infrazione, l'art. 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis») ha abrogato le disposizioni derogatorie contenute negli artt. 17, comma 6-bis, del d.lgs. n. 66 del 2003, e 41, comma 13, del d.l. n. 112 del 2008, le quali sottraevano il personale dell'area dirigenziale e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale all'applicazione degli artt. 4 e 7 del d.lgs. n. 66 del 2003.


In considerazione delle ricadute sulla erogazione delle prestazioni sanitarie che sarebbero potute derivare dalla contrazione dell'orario di lavoro seguita alla suddetta abrogazione (già avvenuta con la citata legge n. 161 del 2014), sono state approvate le disposizioni legislative oggetto di impugnazione nel presente giudizio, che, pur nel quadro del rispetto dei limiti di spesa sanitaria da garantirsi anche tramite la riduzione dei posti letto, hanno introdotto una procedura attraverso la quale determinare e valutare il fabbisogno di personale sanitario, al fine di assicurare la garanzia dei livelli essenziali di assistenza già definiti, e consentire il ricorso, se del caso, a forme di lavoro flessibile, alla proroga dei contratti in corso o a nuove assunzioni mediante concorsi straordinari.

Più precisamente, il censurato art. 1, comma 541, ha previsto che anche le Province autonome adottino un provvedimento di riduzione dei posti letto ospedalieri accreditati a carico del Servizio sanitario regionale e predispongano un piano concernente il fabbisogno di personale e le modalità operative per garantire il rispetto delle norme dell'Unione europea sull'orario di lavoro del personale sanitario, in coerenza con l'art. 14 della Legge europea 2013-bis. I predetti provvedimenti debbono essere trasmessi, entro il 29 febbraio 2016, al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui, rispettivamente, agli artt. 12 e 9 dell'Intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza Stato-Regioni, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera).

Il comma 542 dello stesso art. 1 stabilisce che, nelle more dell'adozione e della verifica dei piani di fabbisogno del personale, sia possibile ricorrere a forme di lavoro flessibile in deroga ai limiti fissati dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oppure prorogare i relativi contratti sino al 31 ottobre 2016, previa comunicazione ai Ministeri della salute nonché dell'economia e delle finanze.

Ai sensi dell'impugnato art. 1, commi 543 e 544, in caso di criticità emergenti dal piano per l'assunzione del personale, è prevista l'indizione di concorsi straordinari per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del costo del personale e dei piani di rientro per i casi di disavanzo finanziario, previste dal comma 541 del medesimo art. 1. Ciò è avvenuto a completamento e integrazione del percorso intrapreso con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 (Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità), nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da conseguire attraverso il contenimento della spesa di cui all'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010) e all'art. 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dei piani di rientro.

Il successivo comma 574 dell'impugnato art. 1 consente che, nel rispetto di una serie di condizioni, a partire dal 2016, si possa procedere all'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti privati di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), con l'obbligo trimestrale di trasmettere ai Ministeri della salute nonché dell'economia e delle finanze i provvedimenti di compensazione della maggior spesa sanitaria regionale per i pazienti residenti in altre Regioni, e di pubblicare e comunicare alle Regioni di residenza il valore delle relative prestazioni.



Nelle more del presente giudizio di legittimità costituzionale, sono intervenute alcune disposizioni di proroga dei termini: l'art. 1, comma 10, lettere *a*) e *b*) del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per il bando delle procedure per i concorsi straordinari (con corrispettivo differimento del termine di conclusione del procedimento) e al 31 ottobre 2017 l'autorizzazione al ricorso al lavoro flessibile; l'art. 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a*), e 2, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) 17, comma 1, lettere *a*), *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), *l*), *m*), *n*), *o*), *q*), *r*), *s*) e *z*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) ha, quindi, ulteriormente prorogato i termini di cui sopra, rispettivamente al 31 dicembre 2018 e al 31 ottobre 2018.

Trattandosi di modifiche che non toccano i profili di lesività lamentati dalle ricorrenti, le questioni devono considerarsi estese alle disposizioni nel testo risultante dagli interventi normativi successivi (da ultimo, sentenza n. 39 del 2016).

7.- Chiarito il contesto normativo nel quale si collocano le disposizioni censurate dalle tre ricorrenti, possono per prime esaminarsi le questioni promosse dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

7.1.- In proposito va rilevato che tutte le questioni promosse dalle predette Province autonome si basano sul comune presupposto che le disposizioni impugnate siano applicabili anche alle ricorrenti.

Occorre, quindi, preliminarmente esaminare il punto, eccepito dalla difesa dello Stato, secondo cui le ricorrenti sarebbero tutelate dalla clausola di salvaguardia di cui dall'art. 1, comma 992, della medesima legge di stabilità, secondo cui «[I]e disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, infatti, la presenza della citata clausola di salvaguardia determinerebbe l'infondatezza delle questioni promosse, in quanto le norme censurate si applicherebbero alle autonomie solo nella misura in cui siano compatibili con i relativi Statuti.

In proposito occorre ricordare che questa Corte (sentenza n. 154 del 2017) ha già avuto modo di chiarire e ribadire, proprio in riferimento alla clausola di cui al citato art. 1, comma 992, il principio secondo cui «l'illegittimità costituzionale di una previsione legislativa non è esclusa dalla presenza di una clausola di salvaguardia, laddove tale clausola entri in contraddizione con quanto affermato dalle norme impugnate, con esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome (da ultimo, sentenze n. 40 e n. 1 del 2016, n. 156 e n. 77 del 2015)». Come è stato ancor più di recente chiarito (sentenza n. 191 del 2017, sempre a proposito del citato art. 1, comma 992), «[l']operatività delle clausole di salvaguardia deve essere esclusa nei particolari casi in cui singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale (fra le tante, sentenza n. 40 del 2016). Si deve dunque verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l'effetto di neutralizzare la portata della clausola generale».

Dunque, la presenza della clausola di salvaguardia non consente di per sé di ritenere infondate le questioni, ma impone di verificare se le singole e specifiche disposizioni censurate si rivolgano espressamente alle autonomie speciali, così da neutralizzare la portata della clausola generale, per poi valutarne nel merito la eventuale lesività.

7.2.- Alla luce di tali principi, deve rilevarsi che i censurati commi 541, 542 e 574, includono espressamente le Province autonome tra i loro destinatari. Sicché la garanzia contenuta nella generale clausola di salvaguardia risulta contraddetta e vanificata dalla dizione testuale delle singole disposizioni impugnate.

Lo stesso vale anche per i commi 543 e 544, in quanto si tratta di norme che si pongono in inscindibile collegamento funzionale con i precedenti commi 541 e 542, di cui rappresentano la prosecuzione, e che, come detto, si applicano anche alle Province autonome.

Occorre, dunque, valutare nel merito ciascuna censura sollevata in relazione alle suddette disposizioni.

8.- La questione che per prima deve essere esaminata è quella relativa alla violazione del giudicato costituzionale, in quanto essa «riveste carattere di priorità logica rispetto alle altre», proprio perché «attiene all'esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione» (*ex plurimis*, sentenze n. 5 del 2017, n. 245 del 2012 e n. 350 del 2010).

Le Province autonome di Trento e di Bolzano ritengono che l'art. 1, comma 541, lettera *a*), ripeta la medesima norma, in tema di riduzione dei posti letto ospedalieri, già dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 125 del 2015, in riferimento all'art. 15, comma 13, lettera *c*), del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nella parte in cui si applica alle Province autonome.



La questione è fondata.

In tema di violazione del giudicato costituzionale, ai sensi dell'art. 136 Cost., questa Corte ha già precisato (*ex plurimis*, sentenze n. 5 del 2017, n. 72 del 2013 e n. 350 del 2010) che tale vizio sussiste ogniqualvolta una disposizione intenda «mantenere in piedi o [...] ripristinare, sia pure indirettamente, [...] gli effetti di quella struttura normativa che aveva formato oggetto della [...] pronuncia di illegittimità costituzionale» (sentenza n. 72 del 2013), ovvero «ripristinare o preservi l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale» (sentenza n. 350 del 2010). Pertanto, il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore adotta una norma che costituisce una «mera riproduzione» (sentenze n. 73 del 2013 e n. 245 del 2012) di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche quando la nuova disciplina mira a «perseguire e raggiungere, “anche se indirettamente”, esiti corrispondenti» (sentenze n. 73 del 2013, n. 245 del 2012, n. 922 del 1988, n. 223 del 1983, n. 88 del 1966).


La disposizione già dichiarata parzialmente illegittima con la sentenza n. 125 del 2015 imponeva anche alle Province autonome la «riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie». Questa Corte ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in quanto norma di dettaglio, come tale non ascrivibile alla competenza legislativa statale concorrente in materia di «tutela della salute». Ha, altresì, espressamente escluso sia la riconducibilità alla competenza statale esclusiva in punto di determinazione dei livelli essenziali di assistenza, sia l'applicazione alle Province autonome come norma di coordinamento della finanza pubblica, non essendo la loro spesa sanitaria finanziata dallo Stato. Né ha ritenuto rilevante l'esigenza di riparto degli obiettivi del patto di stabilità o di ottemperanza a precisi vincoli assunti dallo Stato in sede europea, ipotesi per cui è consentita la determinazione unilaterale del concorso da parte dello Stato in attesa del perfezionamento delle procedure pattizie previste per le autonomie speciali.

La disposizione oggi censurata impone anche alle Province autonome l'adozione di un analogo provvedimento generale di riduzione dei posti letto, rinviando agli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, adottato a norma dell'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), il quale stabilisce la «riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto (p.l.) per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie».

Si tratta, dunque, della riproposizione della medesima norma già dichiarata illegittima con la sentenza n. 125 del 2015, seppure attraverso una diversa tecnica normativa, basata sul rinvio a una disposizione regolamentare contenente specificazioni prima disposte direttamente dal testo legislativo.

Pertanto, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l'impugnato art. 1, comma 541, lettera *a*), perseguendo esiti corrispondenti a quelli dell'art. 15, comma 13, lettera *c*), del d.l. n. 95 del 2012, già ritenuto lesivo della Costituzione, dalla sentenza n. 125 del 2015, nella parte in cui è applicabile alle Province autonome, viola il giudicato costituzionale ex art. 136 Cost.

9.- Le Province autonome impugnano gli ulteriori obblighi e adempimenti posti a loro carico dai censurati commi 541, 542, 543 e 544, del medesimo art. 1, e segnatamente: la predisposizione di un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l'esposizione delle modalità organizzative dello stesso personale (comma 541, lettera *b*); la previsione di una procedura dettagliata, con l'indicazione di termini entro i quali i suddetti piani devono essere inviati a predeterminati organi - più precisamente, al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute n. 70 del 2015, istituito ai sensi della lettera C.5 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015 - al fine di consentire loro la valutazione congiunta dei provvedimenti amministrativi adottati, anche sulla base dell'istruttoria condotta dal Tavolo per il monitoraggio (comma 541, lettera *c*); il ricorso (comma 541, lettera *d*), in caso di accertate criticità, a forme di lavoro flessibile o alla proroga dei relativi contratti e all'indizione di procedure concorsuali straordinarie (rispettivamente, commi 542, e 543 e 544).



9.1.- La Provincia autonoma di Bolzano lamenta la violazione del riparto costituzionale delle competenze legislative in materia di sanità (art. 9, n. 10, dello Statuto o, se più favorevole, art. 117, terzo comma, Cost., in combinazione con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001) e delle regole sui rapporti tra fonti statali e provinciali dettate dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992; inoltre, ritiene che le disposizioni impugnate non rispettino l'autonomia amministrativa della Provincia (art. 16 dello Statuto) e violino le regole sul coordinamento finanziario applicabile alle Province autonome (art. 79 dello Statuto). La Provincia autonoma di Trento si duole della violazione della propria potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento dei propri uffici e del relativo personale (art. 8, n. 1, dello Statuto); inoltre, contesta la lesione della potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera (art. 9, n. 10, dello Statuto o, se più favorevole, art. 117, terzo comma, Cost.) e della corrispondente potestà amministrativa (art. 16 dello Statuto), nonché delle regole sul coordinamento finanziario applicabile alle Province autonome (art. 79 dello Statuto).


9.2.- La difesa statale ritiene che le disposizioni censurate siano riconducibili a principi fondamentali in materia di «tutela della salute», a principi di «coordinamento della finanza pubblica» in adempimento agli obblighi comunitari, e all'esercizio della competenza statale in materia di LEA. Specifica, inoltre, che esse contengono norme di vantaggio, volte a consentire alle autonomie il ricorso a forme di lavoro flessibile, alla proroga di contratti in corso o all'indizione di procedure concorsuali straordinarie, in deroga ai vincoli legislativi vigenti.

9.3.- Per valutare le questioni portate all'esame di questa Corte, può essere utile richiamare - come illustrato più ampiamente al punto 6 - che le disposizioni impugnate si inseriscono in un complesso intervento legislativo statale, resosi necessario per assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, a seguito della riduzione degli orari di lavoro del personale sanitario, richiesta per l'adeguamento dell'ordinamento italiano alle normative europee. Per far fronte a tale esigenza, il legislatore nazionale è intervenuto su diversi aspetti dell'organizzazione sanitaria, con una pluralità di disposizioni che si collocano al crocevia di molteplici competenze legislative.

9.3.1.- Viene anzitutto in rilievo la competenza statale esclusiva in materia di «livelli essenziali delle prestazioni» (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.), come risulta, del resto, dalla finalità enunciata dall'*incipit* dell'impugnato comma 541, orientato «al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro» e come confermato dal coinvolgimento del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA.

In relazione ai «livelli essenziali delle prestazioni», questa Corte ha già avuto modo di precisare che a tale competenza sono riconducibili quelle norme che, come quelle qui censurate, contengono un riferimento trasparente agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera indicati nel decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, adottato a norma dell'art. 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004, e «ne prescrivono il monitoraggio, intervenendo poi a imporre e disciplinare gli interventi necessari qualora, in determinate strutture, si registrassero scostamenti significativi» (sentenza n. 192 del 2017): la determinazione di tali standard deve, infatti, essere garantita, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto; e la relativa competenza, «avendo carattere trasversale, è idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore statale deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di determinate prestazioni, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle (sentenze n. 125 del 2015, n. 111 del 2014, n. 207, n. 203 e n. 164 del 2012)» (sentenza n. 192 del 2017).

Dunque, la giurisprudenza costituzionale ha già chiarito che la competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. può comprendere, oltre alla determinazione dei livelli quantitativi e qualitativi delle singole prestazioni sanitarie, anche le procedure strumentali indispensabili ad assicurare che gli enti del servizio sanitario siano in condizione di garantire l'erogazione delle stesse. Ciò è quanto si riscontra nel caso di specie. Con le previsioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1, comma 541, il legislatore statale ha inteso garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (anche) per il tramite di particolari procedure - invero, già definite consensualmente attraverso la collaborazione tra Stato, Regioni e autonomie speciali -, le quali, mediante il ricorso a organi *ad hoc* (Tavolo di verifica degli adempimenti, Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70) e alla previsione di una specifica istruttoria, mirano ad assicurare a tutti i cittadini la fruibilità dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso un adeguato sistema di monitoraggio. Una tale implicazione della competenza statale in materia di LEA trova tanto più giustificazione, nel caso di specie, nell'esistenza di eccezionali «imperiose necessità sociali» (da ultimo, sentenza n. 192 del 2017; ma anche sentenze n. 203 del 2012 e n. 10 del 2010), determinate dalle ricadute organizzative conseguenti alla necessità di rimodulare gli orari di lavoro in ambito sanitario, in ossequio ai vincoli derivanti dall'Unione europea.



9.3.2.- Oltre che alla competenza statale in materia di «livelli essenziali delle prestazioni», l'intervento legislativo statale inevitabilmente incide sull'organizzazione sanitaria e, pertanto, sulla materia «tutela della salute» (sentenza n. 54 del 2015), poiché esso traccia la cornice funzionale e operativa che garantisce la qualità e l'adeguatezza delle prestazioni erogate (sentenza n. 207 del 2010). Va ricordato che la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 126 del 2017) ha affermato, proprio con riferimento alle Province autonome, che, in ambito sanitario, non vengono in rilievo le norme dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol (o delle relative disposizioni di attuazione), bensì l'art. 117 Cost., in quanto la competenza legislativa concorrente in materia di «tutela della salute», assegnata alle regioni ordinarie dall'art. 117, terzo comma, Cost., dopo la riforma costituzionale del 2001, è «assai più ampia» di quella, attribuita alle Province autonome dagli statuti speciali in materia di «assistenza ospedaliera» (sentenza n. 162 del 2007; nello stesso senso, sentenze n. 134 del 2006 e n. 270 del 2005). La formula utilizzata dall'art. 117, terzo comma, Cost. esprime, inoltre, «l'intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina» (sentenza n. 282 del 2002). Ne consegue che per le Province autonome deve trovare applicazione la clausola di favore contenuta nell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e che, di conseguenza, il regime delle competenze provinciali in materia sanitaria è quello fissato dall'art. 117, terzo comma, Cost., per la materia della «tutela della salute».

9.3.3.- Proseguendo nella disamina della normativa impugnata, occorre osservare che i commi 542 e 543 consentono, in caso di criticità organizzative accertate ai sensi del precedente comma 541, lettera *d*), il ricorso, rispettivamente, al lavoro flessibile in deroga o alla proroga dei relativi contratti e all'indizione di concorsi straordinari per l'assunzione del personale. Per tali profili, le disposizioni impuginate intrecciano ulteriori competenze, statali, regionali e provinciali.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare, con la sentenza n. 251 del 2016, che disposizioni statali che attengono a profili inerenti al trattamento economico (fra le tante, sentenze n. 211 e n. 61 del 2014) o comunque a profili relativi al rapporto di lavoro privatizzato (sentenza n. 72 del 2017), incidono su ambiti riconducibili alla competenza esclusiva del legislatore statale in materia di «ordinamento civile», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost. Tuttavia, la medesima sentenza ha riconosciuto come sia innegabile che siffatte disposizioni possano essere ascritte anche a competenze statali concorrenti, quali la determinazione dei principi fondamentali in materia di «tutela della salute», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., quando riguardino la disciplina della dirigenza sanitaria; oppure, alla competenza regionale residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa - più specificamente, nel presente caso, alla materia dell'organizzazione dei propri uffici e del relativo personale (art. 8, n. 1, dello Statuto) -, quando esse si spingano fino a disciplinare «le procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al ruolo (così come a tutto il pubblico impiego: sentenze n. 310 del 2011 e n. 324 del 2010), il conferimento degli incarichi (sentenza n. 105 del 2013) e la durata degli stessi» (sentenza n. 251 del 2016).

9.3.4.- Le norme censurate si riconducono altresì a competenze statali in materia di principi fondamentali per il «coordinamento della finanza pubblica».

In particolare ciò traspare laddove il legislatore statale richiama l'esigenza di una «più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili»; dove si riferisce al «contenimento del costo del personale»; dove menziona i «piani di rientro» (comma 541) e, con evidenza ancora maggiore, nel comma 544, dove impone il «rispetto della cornice finanziaria programmata».

Al riguardo deve ricordarsi che la giurisprudenza costituzionale anche recente (sentenze n. 263 e n. 239 del 2015) è costante nel ritenere che i principi di «coordinamento della finanza pubblica» recati dalla legislazione statale si applicano, di regola, anche ai soggetti ad autonomia speciale (sentenza n. 36 del 2004; in seguito, sentenze n. 54 del 2014, n. 229 del 2011, n. 169 e n. 82 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 353 del 2004), poiché funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l'unità economica della Repubblica (sentenza n. 82 del 2015), dato che la finanza delle Regioni a Statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata (sentenza n. 80 del 2017). Sulla base di tali considerazioni può ritenersi legittimo l'intervento del legislatore statale che impone agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (sentenza n. 191 del 2017), sia quando l'obiettivo perseguito consiste nel contenimento della spesa in sé, sia quando esso - come nel presente caso - consiste nell'incremento della sua efficienza (sentenze n. 192 del 2017 e n. 272 del 2015).

Tuttavia, occorre altresì ricordare che questa Corte ha già più volte affermato (da ultimo, sentenza n. 75 del 2016) che la legge dello Stato non può imporre vincoli alla spesa sanitaria delle Province autonome di Trento e Bolzano, considerato che lo Stato non concorre in alcun modo al finanziamento del servizio sanitario provinciale, il quale si sostenta totalmente con entrate provinciali.



9.4.- Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, risulta pertanto palese che le disposizioni impugnate incidono, simultaneamente, su una pluralità di competenze statali, regionali e provinciali, tra loro inestricabilmente connesse, nessuna delle quali si rivela prevalente, ma ciascuna delle quali concorre alla realizzazione del disegno delineato dall'intervento legislativo. Le disposizioni impugnate, come si è detto, sono riconducibili a una pluralità di competenze spettanti al legislatore statale, anche in via esclusiva, come in materia di LEA e «ordinamento civile», o concorrente, come in materia di «tutela della salute» e «coordinamento della finanza pubblica». L'esercizio di tali competenze, tuttavia, non può giustificare l'imposizione di vincoli di spesa in materia sanitaria a carico di quegli enti che provvedono autonomamente alla copertura delle relative spese. Pertanto, le questioni sollevate dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 1, commi 541 (nella parte residua), 542, 543 e 544, devono ritenersi non fondate, a condizione che tali impugnate disposizioni siano interpretate nel senso che si applicano alle due Province senza porre limiti alla loro autonomia in punto di spesa sanitaria, in quanto non finanziata dallo Stato.

10.- Le ricorrenti Province autonome hanno altresì impugnato il comma 574, lettera *b*), del citato art. 1, con il quale lo Stato consente l'acquisto di prestazioni da IRCCS privati in deroga ai limiti previsti, «in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, [in punto di determinazione dei LEA] al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale», imponendo tuttavia alle Regioni e alle Province autonome l'adozione di misure alternative al fine di mantenere l'«invarianza dell'effetto finanziario».

Anche in questo caso l'intervento si pone al crocevia di plurime competenze legislative statali e delle Province autonome in materia di «livelli essenziali delle prestazioni», di «tutela della salute» e di «coordinamento della finanza pubblica». Si tratta perciò di una situazione analoga a quella già esaminata con riferimento ai precedenti commi, per la quale valgono le medesime conclusioni.


Considerato, però, il tenore della disposizione qui in esame, essa non può essere ricondotta a conformità alla Costituzione per via interpretativa, nella parte in cui impone alle Province autonome l'adozione di misure alternative per garantire l'effetto dell'invarianza finanziaria: per tale profilo, essa stabilisce illegittimamente vincoli a una spesa sanitaria che, come detto, lo Stato non contribuisce a finanziare. Conseguentemente l'art. 1, comma 574, lettera *b*), deve essere dichiarato illegittimo nella parte in cui impone alle Province autonome di adottare misure alternative al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario.

11.- Quest'ultima disposizione (art. 1, comma 574) è stata impugnata anche dalla Regione Veneto, ancorché sotto un diverso profilo. La ricorrente lamenta, infatti, l'irragionevole disparità di trattamento (ai sensi degli artt. 3 e 97 Cost.) tra IRCCS pubblici e privati, disparità che ridonderebbe sulle competenze regionali in materia di organizzazione e programmazione sanitaria di cui agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.

11.1.- Più precisamente, secondo la Regione Veneto, la norma impugnata, a partire dall'anno 2016, derogherebbe al tetto di spesa fissato dall'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012 per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità dagli IRCCS di natura privata, mentre per gli IRCCS di natura pubblica resterebbero ferme numerose disposizioni di spending review non applicabili a quelli privati (segnatamente, vengono fissati tetti di spesa in forma di percentuale sul finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera, nonché tetti di spesa per il costo del personale). In questo modo si determinerebbe una disparità di trattamento tra situazioni parificabili, dirottando sugli IRCCS privati la mobilità interregionale proprio in forza della rimozione di limiti valida solo per questi ultimi.

11.2.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tale differenziazione troverebbe giustificazione nella diversa natura degli istituti (pubblica e privata) e nell'esigenza di salvaguardare, a seguito della riorganizzazione del settore sanitario dovuta anche alla nuova disciplina in tema di orari e riposi, adeguati livelli essenziali di assistenza per le prestazioni di alta specialità pur nell'invarianza della spesa sanitaria.

11.3.- Deve tuttavia rilevarsi che la pretesa ridondanza della violazione sulle competenze regionali è argomentata esclusivamente con riferimento alla disomogenea presenza di IRCCS privati nelle varie Regioni. Ciò costituisce un inconveniente di mero fatto, come tale inidoneo a incidere sulla lamentata violazione costituzionale che, per questa ragione, deve ritenersi manifestamente infondata.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservate a separate pronunce le decisioni delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 541, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)», nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 574, lettera b), della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui impone alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adottare misure alternative al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 541, 542, 543, 544 e 574, della legge n. 208 del 2015, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 10, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e dalla proroga introdotta dall'art. 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano limitatamente al riferimento agli artt. 80, 81, 87, 88, 99, 100, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

4) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 541 (nella parte residua), 542, 543 e 544 della legge n. 208 del 2015, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 10, lettere a) e b), del decreto-legge n. 244 del 2016, e dalla proroga introdotta dall'art. 20, comma 10, del d.lgs. n. 75 del 2017, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 4, n. 7), 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 79 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), nonché degli artt. 3, 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 118, 119, quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e 120 della Costituzione, e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 79 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché dell'art. 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;

5) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 574, della legge n. 208 del 2015, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, *Presidente*

Marta CARTABIA, *Redattore*


Filomena PERRONE, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 2 novembre 2017.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

T_170231





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 71

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 settembre 2017
(della Regione Calabria)

Ambiente - Disposizioni concernenti la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Esclusione dall'applicazione della disciplina della VIA, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dei progetti aventi come unico obiettivo la risposta ad emergenze di protezione civile - Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA - Provvedimento autorizzatorio unico regionale - Oneri istruttori - Modifiche agli Allegati alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Clausola di invarianza finanziaria.

– Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), artt. 3, comma 1, lett. g); 5; 16, commi 1 e 2; 21; 22, commi da 1 a 4; 26, comma 1, lett. a); e 27.

Ricorso per la Regione Calabria (P.I. e cod. fisc.: 02205340793), in persona del Presidente della Giunta regionale e legale rappresentante in carica, on.le Gerardo Mario Oliverio, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 410 del 30 agosto 2017, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. prof. Aristide Police, (cod. fisc. PLCRTD68E10F839F, PEC: aristide.police@pec.cliffordchance.com) e dall'avv. Nicola Greco (cod. fisc. GRCN-CL74E11D086U, PEC: avvocato11.cz@pec.regione.calabria.it), quest'ultimo dell'Avvocatura regionale della Calabria, in virtù di procura speciale rilasciata a margine, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell'avv. prof. Aristide Police, via di Villa Sacchetti n. 11; comunicazioni via fax al n. 06 42291200.

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri in carica - Roma.

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1 lettera g), 5, 16, comma 2, 21, 22, commi da 1 a 4, 26 comma 1, lettera a) e 27 del decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 104 recante «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 6 luglio 2017, nelle parti analiticamente individuate nel corpo del presente atto per le violazioni dei principi e delle norme costituzionali di cui agli articoli 3, 5, 32, 76, 81, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione.

I. Il procedimento di approvazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104.

1. Con la legge 9 luglio 2015, n. 114 (contenente «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014»; d'ora in avanti «Legge delega»), il Governo è stato delegato ad adottare i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive ivi elencate, inclusa la «direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Testo rilevante ai fini del SEE» (nel proseguo, «Direttiva»).

In particolare, l'art. 14 della legge delega ha stabilito che «nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (...) il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;

b) rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali;



c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;

d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

L'art. 2 della direttiva aveva previsto quale termine per il recepimento della direttiva il 16 maggio 2017.

2. Lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 marzo 2017 e trasmesso dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi alla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano («Conferenza permanente») solo il 20 marzo 2017.

Nella seduta del 12 aprile 2017 le regioni avevano richiesto il rinvio dell'esame di decreto alla successiva seduta ordinaria per definire una posizione comune sullo schema di decreto legislativo da adottare. All'esito della seduta del 4 maggio 2017, le regioni e le province autonome hanno consegnato il documento di osservazioni e proposte emendative, in parte ritenute imprescindibili, condizionando il parere favorevole sul testo del decreto legislativo al loro accoglimento.

3. Si legge nella premessa del testo di osservazioni allo schema di decreto legislativo che «le regioni e le province autonome che hanno fornito i propri contributi all'esame dello schema di decreto e la definizione degli emendamenti e che hanno espresso inizialmente un giudizio complessivamente negativo sullo schema di decreto legislativo che intende dare attuazione alla direttiva 2014/52/UE sulla valutazione di impatto ambientale tuttavia sottolineano che tale giudizio potrebbe essere superato qualora fossero accolti gli emendamenti inderogabili illustrati nel presente documento».

Ed invero, è stato osservato che «il non tempestivo coinvolgimento degli enti territoriali nella fase di elaborazione del testo ha avuto come conseguenza la redazione di un articolato che si presenta lesivo delle prerogative regionali sia sul piano delle competenze funzionali in relazione alle singole categorie di opere da sottoporre a valutazione ambientale sia sul piano della disciplina generale del procedimento amministrativo e del coordinamento tra le diverse procedure volte al rilascio di parere e autorizzazioni a carattere ambientale, con riflessi negativi sull'organizzazione amministrativa delle diverse regioni che, in molti casi, avevano già iniziato a strutturarsi per dare attuazione alla riforme introdotte dal decreto n. 127/2016».

4. Tra le proposte ritenute decisive per l'espressione di un parere favorevole della Conferenza permanente e la condivisione del testo sono stati considerati «i seguenti emendamenti migliorativi»:

(i) «esplicita previsione di un regime transitorio finalizzato a consentire il differimento nel tempo dell'attuazione da parte delle regioni e province autonome che ancora non hanno provveduto, della previsione della legge n. 241/1990 inerente il coordinamento dei procedimenti autorizzativi nell'ambito del procedimento VIA»;

(ii) «lo stralcio dell'allegato II-Bis» e «un approfondimento ulteriore con il Ministero dell'ambiente al fine di individuare nel dettaglio il corretto riparto delle competenze»;

(iii) «la partecipazione nei procedimenti» mediante «reinserimento della partecipazione non contemplata nello schema di decreto per il procedimento di verifica di assoggettabilità (*screening*)»;

(iv) «salvaguardia delle prerogative di specialità delle regioni e province autonome»;

(v) «mantenimento della specificità ed attuali termini per l'espressione del parere regionale in sede di VIA statale»;

(vi) «eliminazione VIA postuma»;

(vii) «mantenimento di un livello progettuale definitivo per le procedure di VIA Regionali nonché di elementi progettuali certi e sufficientemente approfonditi per la procedura di verifica»;

(viii) «eliminazione della perentorietà dei termini procedurali e mantenimento dell'attuale assetto delle procedure di VIA per le Regioni (in quanto a termini e modalità di svolgimento)»;

(ix) «mantenimento termini e modalità per la presentazione di integrazioni nei procedimenti VIA».

Giova evidenziare sin d'ora come nessuna delle proposte emendative presentate dalla Conferenza permanente nella seduta del 4 maggio 2017 con riferimento alle disposizioni qui oggetto di impugnazione sia stata vagliata e recepita nel testo definitivo del decreto legislativo.



A ben vedere, le regioni e le province autonome aveva espresso in seno alla Conferenza permanente una posizione decisamente divergente rispetto al contenuto dello schema di decreto, atteso che parte della tematica da esso disciplinata rientra nell'ambito di materie oggetto di potestà legislativa concorrente regionale. Le osservazioni presentate con il parere reso sullo schema di decreto legislativo dalla Conferenza permanente consentono di evidenziare come l'adozione del testo definitivo ha comportato una violazione delle competenze in materie in cui le regioni esercitano la competenza concorrente. Il decreto legislativo, infatti, non contiene disposizione di mero recepimento della direttiva in materia di Valutazione di impatto ambientale, ma ha consentito il trasferimento allo Stato di competenze che - improntate ai principi fondamentali di prossimità, di decentramento e di vicinanza al cittadino - erano già state demandate alle regioni e alle province autonome.

5. Con decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante «attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 6 luglio 2017 S.O. n. 31), sono state apportate modifiche all'attuale disciplina dei procedimenti di Valutazione di impatto ambientale - VIA e a quelli di verifica di assoggettabilità a VIA («decreto legislativo»).

In particolare, alle regioni è rimasto esclusivamente, *in subiecta materia*, l'esercizio delle funzioni amministrative, considerato che esse sono state relegate ad un ruolo di mera subalternità; da qui l'assunto che gli enti regionali mantengono, di fatto, poteri di intervento unicamente su alcuni aspetti prettamente operativi. Viceversa, la disciplina della materia in argomento non può prescindere dalla previsione di un adeguato coinvolgimento delle amministrazioni regionali, stante le forti ricadute che essa ha sulle scelte cruciali delle regioni e sui relativi obiettivi di sostenibilità e di sviluppo, in rapporto alle caratteristiche ed allo stato del territorio; né, a maggior ragione, la disciplina può prescindere dallo stabilire eventuali iniziative volte ad impedire, mitigare o compensare gli effetti negativi sulle aree interessate senza rendere partecipe i medesimi enti regionali.

Le disposizioni del decreto legislativo sono quindi costituzionalmente illegittime perché assunte anzitutto in violazione del principio di leale collaborazione andando ad incidere in maniera sostanziale e decisiva - sulle prerogative e competenze delle regioni e delle province autonome e, comunque, perché nella parte in cui non prevedono un adeguato coinvolgimento delle regioni, incidono sulla pianificazione regionale, condizionando il decisore nella individuazione delle scelte da adottare e dei connessi obiettivi da perseguire. Già in passato, nelle materie di legislazione concorrente, la Corte costituzionale aveva reiteratamente affermato l'esigenza della previsione di procedure che assicurassero la partecipazione dei vari livelli di governo coinvolti, attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, di adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative, allocate in capo agli organi centrali.

Le proposte della Conferenza permanente inopinatamente disattese erano dirette, del resto, a prevedere opportune forme di coinvolgimento così da evitare ogni possibile lesione del rispetto di competenze consacrate in Costituzione.

6. Tanto premesso, le disposizioni del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 in epigrafe sono impugnate per violazione dei principi e delle norme costituzionali di cui agli articoli 3, 5, 32, 76, 81, 117, 118 e 120 della Costituzione. Per ragioni di chiarezza espositiva, si è scelto di presentare le questioni di legittimità costituzionale seguendo l'ordine sistematico delle disposizioni del decreto legislativo, impugnate per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, per violazione degli articoli 3, 5, 32, 76, 117, 118 e 120 Cost.

1. L'art. 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 («Norme in materia ambientale») definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione delle disposizioni che regolano i procedimenti di cui alla Parte II in materia di «Valutazione ambientale strategica - VAS», «Valutazione di impatto ambientale - VIA» e «Autorizzazione integrata ambientale - IPPC».

L'art. 3, comma 1, lettera g) del decreto legislativo ha modificato il comma 10 dell'art. 6 prevedendo che «per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi».



Con la modifica dell'art. 6, comma 10, è stata prevista la possibilità di escludere dall'ambito di applicazione della parte III del decreto legislativo n. 152/2006, oltre ai progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, anche quelli che corrispondono ad emergenze che riguardano la protezione civile.

Si ricorda che l'art. 6, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006 aveva introdotto la possibilità di attribuire alla «autorità competente in sede statale» la valutazione caso per caso dell'esclusione della VIA di «progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale».

L'art. 3, comma 1, lettera g) del decreto legislativo, quindi, ha ampliato ed incluso tra i progetti che possono essere esclusi anche quelli che riguardano «emergenze di protezione civile».

In altri termini, si prevede un procedimento identico per progetti che riguardano due materie diverse.

2. Con riferimento all'art. 3, comma 1, lettera g), la Conferenza permanente aveva proposto di prevedere, a fronte dell'unico procedimento, di rimettere la domanda alle autorità competenti. Nelle specifico è stata prevista la distinzione tra l'esercizio della competenza esclusiva dello Stato (per i progetti aventi come obiettivo la difesa nazionale) e l'esercizio di competenze concorrenti, mediante l'introduzione di un ulteriore comma (10-bis) all'art. 6 a tenore del quale «per i progetti aventi quale unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile e in attuazione di interventi urgenti di difesa da rischio idrogeologico, l'autorità competente, dopo una valutazione caso per caso, può disporre l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte II (. . .)».

La proposta della Conferenza permanente è stata disattesa dal Governo che non ha recepito le modifiche avocando di fatto a sé l'esclusiva possibilità di valutare - caso per caso - i progetti per far fronte ad emergenze di protezione civile, senza neppure esaminare la possibilità di un coinvolgimento delle autorità competenti in sede regionale.

3. La predetta disposizione (come anche quelle oggetto di impugnazione nei successivi motivi) riflette la volontà del legislatore di recepire la direttiva prevedendo l'ultimo (non necessario e, anzi, incostituzionale) ritorno alla concentrazione delle funzioni amministrative in capo all'Autorità statale a scapito delle prerogative e degli interessi delle autonomie locali.

Ed, in effetti, se in astratto riferibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, l'intervento legislativo tende a disciplinare in modo unitario fenomeni sociali ben più articolati rispetto ai quali si registra il sovrapporsi di una «trama di relazioni nella quale ben difficilmente sarà possibile isolare un singolo interesse quanto piuttosto interessi distinti che ben possono ripartirsi diversamente lungo l'asse delle competenze normative di Stato e Regione» (v. Corte cost., 25 novembre 2016, n. 251; v. anche Corte cost., 22 luglio 2010, n. 278).

La complessità della normativa oggetto di recepimento, in cui evidentemente si cumulano (ed influenzano vicendevolmente) profili riconducibili a materia di competenza statale e concorrente avrebbe imposto di esaminare il riparto di competenze in un quadro più ampio e esaustivo, non potendo evidentemente risultare sufficiente un criterio di mera prevalenza. L'esigenza di tutelare la concorrenza di competenze, se esaminata alla luce delle garanzie costituzionali, pone al centro del giudizio proprio il principio di leale collaborazione. Del resto, è in ossequio a tale principio che sono stati individuati strumenti di coinvolgimento delle regioni e delle province autonome, a difesa delle loro competenze e delle ragioni di esercizio unitario delle stesse.


In questi termini, il parere della Conferenza permanente, come strumento di coinvolgimento delle autonomie regionali è certo indice sintomatico del concreto rispetto del principio di leale collaborazione. L'intesa tra lo Stato e la regione misura, quindi, l'effettiva garanzia del corretto dispiegarsi delle relazioni istituzionali quanto alle competenze.

4. La Sovrana Corte ha già più volte riconosciuto come il principio di leale collaborazione «diviene dirimente nella considerazione di interessi sempre più complessi, di cui gli enti territoriali si fanno portatori» (v. Corte cost. n. 251/2016).

Come si vede, è stata dunque elevata a principio procedimentale inderogabile (l'esigenza di coinvolgere adeguatamente le regioni nella forma dell'intesa).

Per inciso, siffatto onore vale, nella sua dimensione vincolante, anche (*recte* soprattutto) nell'ipotesi di attrazione in capo allo Stato della funzione legislativa tenuto conto della ineliminabile esigenza di soddisfare le funzioni amministrative degli altri livelli di governo costituzionalmente previsti (in ossequio ai principi di sussidiarietà).

Tanto ciò è vero che codesta ecc.ma Corte ha peraltro evidenziato come l'esercizio unitario, che consente l'attrazione insieme alla funzione amministrativa anche di quella legislativa, «può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale - e giustificare la deroga al riparto di competenze contenuto nel titolo V - solo in presenza di una disciplina che prefiguri un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (v. Corte cost., 1° ottobre 2003, n. 303; v. anche, di recente, n. 251/2016).



È stato quindi riconosciuto come il sistema delle conferenze sia proprio «il principale strumento che consente alle regioni di avere un ruolo nella determinazione del contenuto di taluni atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale» e «[u]na delle sedi più qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione» (Corte cost. 1° febbraio 2006, n. 31; v. anche 23 novembre 2007, n. 401).

In armonia con tali indicazioni, l'evoluzione impressa al sistema delle conferenze finisce con il rivelare una fisiologica esigenza dello Stato alla consultazione delle regioni per superare il vaglio di costituzionalità e si coniuga con il riconoscimento dell'intesa quale strumento idoneo a realizzare la leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie ove «non siano coinvolti interessi esclusivamente e individualmente imputabili al singolo ente autonomo» (Corte cost., 1° febbraio 2016).

Inserite in questo quadro evolutivo, le procedure di consultazione devono «prevedere meccanismi per il superamento delle divergenze, basati sulla reiterazione delle trattative o su specifici strumenti di mediazione» (Corte cost., n. 1/2016; nello stesso senso, 26 marzo 2010, n. 121).

Se dunque è vero che il principio di leale collaborazione non preclude a priori il consolidamento di funzioni amministrative in capo allo Stato, è altrettanto innegabile come, per la riforma di istituti che incidono su competenze statali e regionali inestricabilmente connesse, il ricorso all'intesa è necessario per garantire il rispetto della Costituzione.

È appena il caso di aggiungere che le attività nel rispetto del principio di leale collaborazione valgono anche quando l'attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale è rimessa a decreti legislativi delegati, adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 Cost.

Tali decreti, sottoposti a limiti temporali e qualitativi, condizionati quanto alla validità a tutte le indicazioni contenute non solo nella Costituzione, ma anche, per volontà di quest'ultima, nella legge di delegazione, finiscono, infatti, con l'essere attratti nelle procedure di leale collaborazione, in vista del pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze.

5. Alla luce dei richiamati principi, l'art. 3, comma 1, lettera g) del decreto legislativo si manifesta costituzionalmente illegittimo dal momento che il Governo ha escluso le regioni tra le autorità competenti a valutare l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) i progetti destinati a rispondere ad emergenze che riguardano la protezione civile.

Il mancato coinvolgimento delle regioni e delle province autonome nella definizione dell'ambito di applicazione del decreto è lesiva del principio di leale collaborazione. Il Governo, infatti, non ha tenuto conto delle proposte emendative presentate dalla Conferenza permanente che intervenivano proprio sulla possibilità di riconoscere, nell'ambito della competenza concorrente in materia di protezione civile e governo del territorio, un coinvolgimento diretto dell'«autorità competente» in sede regionale.


Le disposizioni impugnate, dunque, violano il principio di leale collaborazione incidendo su ambiti (anche) di competenza regionale e sacrificando la possibilità per la Regione di adottare proprie ed adeguate scelte organizzative.

6. Del resto, proprio nella «trama di relazioni ... lungo l'asse delle competenze normative di Stato e regioni», neppure possono escludersi quelle esigenze di governo del territorio e tutela della salute che pure sono espressione di competenze concorrenti.

Nel caso di specie, dunque, si prefigura una irragionevole compressione delle prerogative regionali per la tutela delle salute delle persone e dell'ambiente, così violando l'art. 32 e l'art. 3 della Costituzione.

In particolare, nelle situazioni più complesse come quelle in cui rileva il principio di precauzione, il mancato coinvolgimento delle regioni non consente alle stesse di contribuire alle modalità di esclusione dei progetti in questione, né, tantomeno, sui criteri di esercizio delle relative attività, in modo tale da individuare potenziali fattori di rischio e pericolo, derivanti dai progetti - neppure in chiave probabilistica; tutto ciò anche al fine di avere una compiuta conoscenza di eventuali misure di prevenzione ad esse applicabili.

La Costituzione pone in primo piano i diritti fondamentali della persona umana in tutte le sue dimensioni, che deve essere tutelata da ogni pericolo di lesione di interessi costituzionalmente apprezzabili. Tra i diritti fondamentali della persona v'è senz'altro quello alla salute (art. 32 della Costituzione), che nella sua dimensione sociale esprime un diritto alla salubrità dell'ambiente. Per altro verso, in attuazione del principio «solidaristico-sociale», l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo dannoso per la sicurezza delle persone (art. 41 della Costituzione). Pertanto, il contenuto del diritto alla salute, che la Costituzione riconosce a tutti gli individui ai sensi dell'art. 32, è alquanto complesso. Esso si traduce, dunque, in una situazione di benessere psico-fisico, ossia nella tutela costituzionale dell'integrità psico-fisica, del diritto ad un ambiente salubre, (oltre che del diritto alle prestazioni sanitarie e della cosiddetta libertà di cura). Allo stesso modo si identifica anche come diritto sociale fondamentale, tutelato dall'art. 2 della Costituzione ed, essendo intimamente connesso al valore della dignità umana (diritto ad un'esistenza degna), rientra nei diritti inviolabili di cui all'art. 3 della Costituzione.



7. Ne deriva che lo Stato, al fine di assicurare la protezione dell'integrità psico-fisica o la salubrità dell'ambiente, deve prevedere modelli procedurali e forme di esercizio delle funzioni nel rispetto delle prerogative regionali.

Il mancato coinvolgimento delle regioni, nella fase dell'adozione del decreto ministeriale come pure tra le autorità competenti a valutare l'esclusione dei progetti per fronteggiare emergenze di protezione civile finisce per disattendere il principio di leale collaborazione, con una palese violazione delle competenze regionali, atteso che la materia verte su quelle riguardanti la potestà di legislazione concorrente.

Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo n. 104/2017 per violazione dei principi e delle norme costituzionali di cui agli articoli 3, 5, 32, 76, 117 e 120 della Costituzione nella parte in cui non è stato tenuto conto degli interessi delle autonomie regionali emersi nella Conferenza permanente, obliterando un confronto reale, necessario ed effettivo sulle disposizioni del decreto legislativo per contemperare la compressione della competenza regionale in materie espressione (anche) di interessi e competenze concorrenti.

II. Illegittimità costituzionale dell'art. 5 decreto legislativo n. 104/2017 per violazione degli articoli 3, 5, 32, 76, 117, 118 e 120 Cost.

1. L'art. 5 del decreto legislativo ha introdotto l'art. 7-bis del decreto legislativo n. 152/2006 per mezzo del quale vengono definite le competenze in sede statale e regionale nelle procedure VIA e verifica di assoggettabilità a VIA.

A ben vedere, l'introduzione dell'art. 7-bis ha ridimensionato sensibilmente la potestà normativa regionale in materia di valutazione di impatto ambientale, circoscrivendole a profili meramente organizzativi o, comunque, a mere funzioni amministrative.

L'introduzione dell'art. 7-bis del decreto legislativo n. 152/2006, quindi, comporta una violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, laddove viene compromesso l'esercizio della potestà legislativa regionale in materie concorrenti (e, *inter alia*, porti e aeroporti civili, produzione, governo del territorio, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia) e, in particolare, in materia di tutela della salute, stante le finalità del procedimento di valutazione di impatto ambientale (*cf.* punto 41 delle premesse della direttiva, nonché art. 4 del decreto legislativo n. 152/2006).

2. Ancora una volta occorre collocare le disposizioni impugnate nel quadro complessivo delineato dal decreto legislativo n. 104/2017 che si propone di riordinare la disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale. Le disposizioni del decreto dettano previsioni fin troppo puntuali sulla procedura.

L'attenta disamina delle disposizioni consente di evidenziare come la complessità del settore oggetto di recepimento evoca necessariamente il ricorso all'intesa della conferenza. Del resto, le finalità della direttiva sono quelle di garantire, in ossequio al principio dell'effetto utile, «il miglioramento della protezione ambientale, una maggiore efficienza delle risorse e il sostegno alla crescita sostenibile nell'Unione» (*cf.* considerato n. 6 della direttiva).

Il perseguimento di tali scopi passa attraverso la valutazione di impatto ambientale ed i suoi «fattori» di sostenibilità: «popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio» (*cf.* art. 3 della direttiva).

Nel recepire tali previsioni, dunque, l'unità funzionale individuata dalla direttiva (i.e. miglioramento della protezione dell'ambiente) dovrà essere necessariamente scomposta nella pluralità di funzioni che sono riconoscibili ai diversi livelli di governo nell'architettura costituzionale (i.e. popolazione, salute, flora, fauna, acqua, clima ecc.), individuando e garantendo lo spazio corrispondente a ciascuna istituzione sempre nel rispetto del principio dell'effetto utile.

Tali competenze di pongono in un rapporto di concorrenza poiché nessuna di esse può dirsi prevalente, ma tutte confluiscono nella nuova definizione delle regole procedurali della valutazione di impatto ambientale, mostrandosi in una prospettiva unitaria e inscindibile, nonché tra loro strumentalmente connesse.

Ne discende che se da un lato la connessione strumentale delle competenze costituisce il fondamento e la validità dell'intervento del Governo, dall'altro non può pregiudicarsi una adeguata valorizzazione delle autonomie regionali che è quella dell'intesa.

Di nuovo è innegabile che sia la Conferenza il luogo più idoneo per la costruzione e la definizione concordata di tale intesa che non può dirsi raggiunta ove le motivate richieste delle autonomie regionali siano state completamente disattese.

3. Tra l'altro, non va sottaciuto come l'art. 76, testualmente reciti: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».



In tale sede, si osserva come la legge delega non preveda una compressione della potestà normativa regionale nella materia; ne consegue una violazione della Costituzione per mancanza di proporzionalità e di rispondenza logica rispetto alle finalità dichiarate, nonché un eccesso di delega, in quanto esorbitante dai principi e dai criteri direttivi posti al legislatore delegato dall'art. 1, comma 1 (laddove si richiama quanto previsto all'art. 32, comma 1, lettera g) della legge 24 dicembre 2012, n. 234), e dall'art. 14, comma 1, lettera a), della legge delega 9 luglio 2015, n. 114, laddove prevede che «il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale».

4. Nel caso di specie, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, non viene individuata alcuna forma di coordinamento con le regioni, in modo da salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

Ed invero, in sede di Conferenza permanente era stata proposta la soppressione della introduzione dell'art. 7-bis al decreto legislativo n. 152/2006, in favore di una più completa articolazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 152/2006 (già assertivo delle competenze sulle procedure disciplinate dalla Parte II del decreto legislativo n. 152/2006), criticando l'impostazione sistematica volta a distinguere, da un lato, le competenze in materia di VAS e AIA; e, dall'altro quelle di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA.

In particolare, era stata segnalata la contrarietà alle finalità di semplificazione ed armonizzazione volute dalla direttiva e dalla legge delega, in quanto in sede di riconoscimento e definizione delle competenze tra i vari livelli di amministrazione statale e regionale avrebbe potuto (e dovuto) scorgersi il (ben più significativo) legame tra l'avvio di procedure VIA e AIA.

Ancora una volta le modifiche proposte dalla Conferenza permanente risultano essere state disattese dal Governo, che ha ignorato le proposte disegnando un sistema di riparto delle competenze che non risulta affatto semplificato e che, al contrario, ha contribuito ad aumentare le potenziali criticità di incertezza applicativa. Anche rispetto a tale profilo, dunque, la disposizione merita di essere dichiarata costituzionalmente illegittima in quanto si palesa contrastante con le prerogative di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni.

III. Illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1 e comma 2, del decreto legislativo n. 104/2017 per violazione degli articoli 5, 76, 117, 118 e 120 Cost.

1. L'art. 16, comma 2, del decreto legislativo introduce il c.d. provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Giova evidenziare sin d'ora che l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo non era previsto nella bozza di schema di decreto inviato dal Governo alla Conferenza permanente.

In altri termini, la disposizione relativa al provvedimento autorizzatorio unico regionale è stata introdotta senza che fosse concessa la possibilità alle regioni e alle province autonome di esaminare il testo della disposizione e presentare le proprie osservazioni, con tutto ciò che ne consegue in ordine ai già lamentati profili di contrarietà delle disposizioni del decreto legislativo - ivi incluso l'art. 16, comma 2 - al principio di leale collaborazione.

La proposta invero non risulta essere stata adeguatamente elaborata e condivisa dalle regioni e non tiene conto delle differenze pur esistenti tra le stesse amministrazioni regionali a livello organizzativo, con tutto ciò che ne consegue in ordine alla possibilità di una uniforme applicazione.

2. Sotto altro profilo, emerge l'eccessivo dettaglio delle disposizioni che introducono il «provvedimento autorizzatorio unico regionale».

Il cd «provvedimento autorizzatorio unico regionale», infatti, ha una portata più ampia e ricomprende, non solo, la valutazione di impatto ambientale strettamente intesa, ma anche tutti i titoli abilitativi rilasciati, necessari per la realizzazione dei relativi progetti e per l'esercizio delle attività da essi derivanti.

Per quanto attiene al caso di specie, la giurisprudenza della Corte costituzionale è univoca nel censurare normative eccessivamente puntuali che non lascino alcuno spazio al legislatore regionale, atteso che «alla normativa di principio spetta di prescrivere criteri e obiettivi, mentre alla normativa di dettaglio è riservata l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere tali obiettivi (Corte cost. 24 luglio 2015, n. 189; v. anche n. 278 del 2010).

Se nel suo provvedimento il governo eccede spazialmente l'ambito di intervento che è stato delineato dalla legge delega, esso non viola soltanto quest'ultima ma anche, attraverso il meccanismo del parametro costituzionale interposto, la disposizione costituzionale che definisce il contenuto obbligatorio della legge di delega.



3. Ne discende che, nel caso che ci interessa, a seguito di una violazione dei principi e dei criteri direttivi della legge delega, si è verificata una inosservanza dell'art. 76 della Costituzione, atteso che la norma non si limita agli atti di assenso di carattere ambientale, ma influisce sulle varie componenti, di diversa natura, del provvedimento da adottare.

Il dettato costituzionale assume un rilievo positivo, in quanto esige che l'azione del legislatore delegato si svolga nel rispetto puntuale della legge-delega, senza che si possa ravvisare una deviazione della stessa, determinata da un eterodosso esercizio della funzione legislativa.

4. Infine, il mancato coordinamento della normativa di settore nella disciplina del provvedimento unico regionale, rischia di tradursi in una incertezza applicativa, con conseguente possibile pregiudizio della garanzia di buon andamento.

A questo proposito, se è vero che l'azione amministrativa debba essere doverosa e trasparente (oltre a dover essere continuativa, perché non tollera interruzioni o vuoti di esercizio), è altrettanto vero che tali evenienze non possano non rinvenire nella legge la loro fonte regolatrice, onde garantire quella certezza giuridica che è essenziale al modello di organizzazione voluto dal legislatore, per assicurarne l'imparzialità ed il buon andamento anche nei confronti della collettività. E, nel caso di specie, tutto ciò è compromesso.

IV. Illegittimità costituzionale dell'art. 21 decreto legislativo n. 104/2017 per violazione degli articoli 5, 76, 117 e 120 Cost.

1. L'art. 21 del decreto legislativo, modificando l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che «le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

2. Il presente articolo deve intendersi costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non preveda un adeguato coinvolgimento delle regioni, nella fase di approvazione del decreto ministeriale, con il quale si dispongono le modalità di determinazione delle tariffe per la copertura dei costi istruttori, con lesione delle potestà organizzative delle regioni e in violazione dell'art. 5, dell'art. 117 e dell'art. 120 della Costituzione, stante il mancato preventivo confronto con le autorità competenti in materia di VIA.

Anche nel caso di specie, il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, avrebbe imposto al Governo di individuare un forma di coordinamento con le regioni, in modo da salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili (Corte cost. 19 luglio 2005, n. 285).


3. Anche rispetto a tale previsione, dunque, assume rilievo decisivo la mancanza di un adeguato riconoscimento e, in definitiva, di una leale collaborazione del legislatore statale. Ed invero, avendo riguardo agli interessi implicati e alla peculiare rilevanza di quelli connessi all'ambito materiale rimesso alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, non possono dirsi adeguatamente attuate dal parere della Conferenza, atteso che le proposte emendative ivi contenute sono state disattese.

V. Illegittimità costituzionale degli articoli 22, commi 1-4, e 26, comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 104/2017 per violazione degli articoli 5, 76, 117, 118 e 120 Cost.

1. L'art. 22, commi da 1 a 4, ed art. 26, comma 1, lettera a) introducono modifiche agli allegati della Parte II del decreto legislativo n. 152/2006.

In particolare, all'esito della revisione delle modifiche introdotte con il decreto legislativo emerge come siano state sottratte alle regioni un considerevole numero di tipologie progettuali (riguardanti materie di potestà legislativa anche regionale) attribuite alla competenza amministrativa dello Stato.

2. Già in sede di parere sul testo delle schema la Conferenza permanente ha segnalato che l'attrazione nella sfera di competenza dello Stato della valutazione di impatto ambientale di progetti ed infrastrutture che erano in precedenza svolte in sede regionale (o delle province autonome) configura una centralizzazione delle competenze che, sotto le spoglie di una pretesa semplificazione, si traduce in una violazione delle prerogative riconosciute alle autonomie locali.



3. Sotto altro profilo, la sottrazione da parte dello Stato di competenze a danno delle regioni e delle province autonome registra una inversione di tendenza rispetto ai precedenti interventi normativi sul codice dell'ambiente del 2008 e del 2010 che avevano invece ampliato l'ambito di applicazione della VIA regionale (includendo la possibilità che fosse riconosciuta la competenza regionale anche al di là del criterio dimensionale sull'estensione degli impatti).

Ne discende che non è evidentemente coerente con i principi di semplificazione e sussidiarietà, al quale si ispira la direttiva e l'intervento riformatore del Governo, la scelta di trasferire allo Stato le decisioni riguardanti progetti concernenti la protezione civile (*cf. supra* par. I) ovvero sulla valutazioni di progetti ed infrastrutture (es. *inter alia* impianti eolici, acquedotti, strade extraurbane, piccoli porti).

La soluzione di trasferire al livello statale molte categorie di opere non tiene neanche in debita considerazione i criteri generali che dovrebbero dettare l'attuazione del diritto europeo così come previsti dalla legge n. 234/2012 laddove prevede espressamente che «quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili (art. 31, comma 1 lettera g).

4. Ne consegue, una violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, laddove viene compromesso l'esercizio della potestà legislativa regionale in correlate materie concorrenti, nonché dell'art. 118, in quanto vengono ridimensionate le competenze amministrative regionali e quelle a suo tempo conferite, per categorie di progetti, dalla stessa regione agli enti locali, prescindendo da valutazioni sull'adeguatezza del livello istituzionale coinvolto, con patente violazione del principio di leale collaborazione (art. 5 ed art. 120 della Costituzione).

5. La disposizione censurata viola inoltre l'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega. La legge delega invero non contempla espressamente la revisione del riparto delle potestà legislative ed amministrative tra Stato e regioni, limitandosi a richiamare l'esigenza di regolare aspetti procedurali in materia di VIA per una semplificazione e armonizzazione della disciplina.

Si prefigura, pertanto, una compressione del potere legislativo regionale, attuata, tra l'altro, in assenza di necessaria intesa con le stesse regioni.

VI. Illegittimità costituzionale dell'art. 27 del decreto legislativo n. 104/2017 per violazione dell'art. 76 e 81 Cost.

1. L'art. 27 del decreto legislativo ha previsto che «dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conviene osservare che la cosiddetta «clausola di invarianza finanziaria» appaia nella fattispecie palesemente aleatoria, atteso che le modifiche alle procedure di Valutazione di impatto ambientale apportate implicano nuovi oneri a carico dell'autorità competente per effetto degli ulteriori adempimenti procedurali previsti, con presumibili esigenze di risorse aggiuntive.

La giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte ha più volte precisato che la copertura di nuove spese «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (*cf. Corte cost. n. 131 del 2012*).

2. Ne deriva che, anche la disposizione di cui all'art. 27 viola i principi ed i criteri direttivi della legge delega, atteso che si pone in contrasto con l'art. 1, comma 4, della succitata norma, la quale testualmente recita «Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183».



P. Q. M.

La Regione Calabria, come in atti rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 127 Cost., chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale:

dell'art. 3, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, per violazione degli articoli 3, 5, 32, 76, 117, 118 e 120 Cost.;

dell'art. 5 decreto legislativo n. 104/2017 per violazione degli articoli 3, 5, 32, 76, 117, 118 e 120 Cost.;

dell'art. 16, comma 1 e comma 2, del decreto legislativo n. 104/2017 per violazione degli articoli 5, 76, 117, 118 e 120 Cost.;

dell'art. 21 decreto legislativo n. 104/2017 per violazione degli articoli 5, 76, 117, 118 e 120 Cost.;

degli articoli 22, commi 1-4, e 26, comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 104/2017 per violazione degli articoli 5, 76, 117, 118 e 120 Cost.;

dell'art. 27 del decreto legislativo n. 104/2017 per violazione dell'art. 76 e 81 Cost.

Si produrranno, all'atto della costituzione in giudizio, gli atti ed i documenti specificati nel presente atto e comunemente elencati nell'indice del fascicolo di parte.

Catanzaro-Roma, 4 settembre 2017

Avv. Greco - Prof. Avv. Police

17C00229

N. 72

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 settembre 2017

(del Presidente del Consiglio dei ministri)


Paesaggio - Norme della Regione Sardegna - Individuazione di interventi esclusi dal vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi - Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica.

Usi civici - Procedimento per la permuta o alienazione di terreni soggetti ad uso civico - Procedimento per il trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali - Procedimento per la sdemanializzazione e il trasferimento dei diritti di usi civico.

- Legge della Regione Sardegna 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994), artt. 13, comma 1, 29, comma 1, lett. a), 37, 38 e 39.

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato c.f. 80224030587, Fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici *ex lege* domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti della Regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 13, comma 1, 29, comma 1, lettera a), 37, 38 e 39 della legge Regionale Sardegna n. 11 del 3 luglio 2017, recante le disposizioni della «Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994», pubblicata nel B.U.R. n. 31 del 6 luglio 2017, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 29 agosto 2017.



1. La legge regionale della Sardegna n. 11/2017, indicata in epigrafe, composta da 43 articoli, come esplicita lo stesso titolo, contiene disposizioni in materia urbanistica ed edilizia di modifica alle leggi regionali n. 45/1989; n. 8/2015; n. 28/1998; n. 9/2006; n. 22/1984 e n. 12/1994. È avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione autonoma della Sardegna abbia ecceduto dalla propria competenza statutaria, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, «Statuto speciale per la Sardegna», e successive integrazioni e modificazioni, in particolare l'art. 3, comma, 1, lettera *n*), in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti

MOTIVI

1. L'art. 13, comma 1, della legge Regione autonoma Sardegna n. 11/2017 viola l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.

1.1. Occorre premettere che, sebbene la Regione autonoma della Sardegna goda di competenza legislativa di tipo primario in materia di «usi civici», ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *n*), dello Statuto speciale, approvato con la legge costituzionale n. 3/1948 citata, tale competenza, ai sensi della citata norma statutaria, deve attuarsi «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.» (art. 3, comma 1, citato).

Le norme di attuazione dello Statuto attribuiscono alla Regione funzioni relative ai beni culturali e ai beni ambientali, nonché quelle relative alla redazione e all'approvazione dei piani paesistici (art. 6, decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, recante «Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna»)(1).

Tuttavia, anche le norme di attuazione dello Statuto speciale, che pure assumono senz'altro ruolo interpretativo ed integrativo delle disposizioni statutarie che delimitano le sfere di competenza della Regione ad autonomia speciale, prevalendo sugli atti legislativi ordinari, devono essere esercitate nel rispetto dei limiti individuati nell'art. 3, comma 1, dello Statuto di autonomia citato e, quindi, in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

Tra queste ultime disposizioni vanno ricondotte anche quelle adottate dal legislatore statale sulla base del titolo di competenza legislativa nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art. 117, comma 2, lettera *s*), della Costituzione; e, in particolare, le norme in materia di beni paesaggistici (nell'ambito dei quali l'art. 142, comma 1, lettera *h*), «Aree tutelate per legge», annovera anche gli usi civici) e di pianificazione paesaggistica contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»(2), che, pertanto, devono intendersi vincolanti anche nei confronti della Regione Sardegna.

(1) «Sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna le attribuzioni già esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765 ed attribuite al Ministero per i beni culturali e ambientali con decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, nonché da organi centrali e periferici di altri Ministeri. Il trasferimento predetto riguarda altresì la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. La regione potrà avvalersi, per la redazione dei predetti piani, della collaborazione degli organi statali preposti alla tutela delle bellezze naturali e panoramiche.»

(2) 1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico. 2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B; b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate; c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrali ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'art. 140, comma 4. 4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'art. 157.



La Corte costituzionale, infatti, ha rilevato che «La particolarità della disciplina del bene giuridico ambiente considerato nella sua completezza ed unitarietà riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di regioni speciali», incidendo sulla loro potestà normativa (sentenze n. 367/2007; n. 180/2008 punto 3. del Considerato in diritto; n. 210/2014, punto 8.2. del Considerato in diritto; e n. 103/2017 punti 3.1. e 3.4. del Considerato in diritto;).

Si ricorda, in proposito, che la Corte costituzionale, già con la più risalente sentenza n. 151 del 1986, (riferita alle disposizioni della cosiddetta «legge Galasso»), e, poi, con la sentenza n. 164 del 2009 (punto 3.1. del Considerato in diritto), resa, come la prima, nei confronti della Regione Valle d'Aosta, ha affermato la natura di norma di grande riforma economico-sociale della disposizione di cui all'art. 142 citato. Tale orientamento, proprio nei confronti della Regione Sardegna, è stata confermato con la sentenza n. 210 del 2014, riguardante gli usi civici.

Inoltre, la giurisprudenza costituzionale ha qualificato come norme di grande riforma economico-sociale le disposizioni statali riguardanti l'autorizzazione paesaggistica «che deve essere annoverata “tra gli istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale”» (sentenze n. 101 del 2010; n. 232 del 2008, punto 5. del Considerato in diritto; n. 238 del 2013, punto n. 2.1. e n. 2.1.1. del Considerato in diritto).

1.2. La norma contenuta all'art. 13, comma 1, rubricato «Modifiche all'articolo 10-*bis* della legge regionale n. 45 del 1989 (Piano paesaggistico regionale: tutela delle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale)», citato dispone che «1. Dopo la lettera *i*) del comma 2 dell'articolo 10-*bis* della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), sono aggiunte le seguenti:

“*i-bis*) gli interventi relativi alla realizzazione di parcheggi che non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti, e finalizzate all'esercizio di attività sportive, ludico-ricreative direttamente connesse all'uso del mare e delle acque interne;

i-ter) le infrastrutture puntuali di facile rimozione a servizio delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica.”».

La norma regionale *de qua* presenta palesi profili di incostituzionalità nella parte in cui, aggiungendo le lettere «*i-bis*» e «*i-ter*» al comma 2 dell'art. 10-*bis* della legge regionale n. 45 del 1989, inserisce ulteriori tipologie di interventi tra quelle già ammesse nelle zone sottoposte a «vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi» soggette, per i beni paesaggistici, all'obbligo di condivisione preventiva in sede di copianificazione.

Tali disposizioni anticipano unilateralmente, a livello di legge regionale, scelte di merito di compatibilità paesaggistica di talune tipologie di interventi che spettano ai piani paesaggistici regionali, sottoposti, per i beni vincolati, all'obbligo di condivisione preventiva con il Ministero competente.

Tali attività costituiscono alcuni dei contenuti minimi del piano paesaggistico (art. 143, comma 1, lettera c, del Codice citato, «Piano paesaggistico»(3)) e devono essere svolte congiuntamente dallo Stato e dalla regione (art. 135 del Codice citato, «Pianificazione paesaggistica»(4)).

La normativa regionale, intervenendo unilateralmente anziché con la dovuta pianificazione condivisa con gli organi statali, viola l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione e le norme interposte sulla pianificazione congiunta (articoli 135 e 143 del Codice citati).

Infatti, la copianificazione obbligatoria per le aree vincolate gravate da vincoli paesaggistici (art. 143 citato) è norma di grande riforma economico-sociale, che si impone, quindi, anche nei confronti delle regioni ad autonomia speciale. Al riguardo, la Corte costituzionale, dopo aver ricordato, con la sentenza n. 308 del 2013 (punto 4.1.2. del Considerato in diritto), che «l'art. 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel testo in vigore dal 2008, stabilisce, all'ultimo periodo del comma 1, l'obbligo della elaborazione congiunta dei piani paesaggistici tra Ministero e

(3) «1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'art. 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;».

(4) 1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: «piani paesaggistici». L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo art. 143. 2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti. 3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità. 4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici; b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate; c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio; d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.



Regioni “limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’art. 143, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nelle forme previste dal medesimo art. 143”, ha sancito, con la sentenza n. 210 del 2014, il principio per cui è necessario che “effetti giuridici modificativi del regime dei relativi beni non si producano prima, e al di fuori, del Piano paesaggistico regionale» (punto 8.3. del Considerato in diritto).

L’obbligo della pianificazione congiunta deve, però, essere declinato non solo sul piano formale, ma anche su quello sostanziale, cosicché esso non si può considerare rispettato allorché, con il susseguirsi di leggi regionali, si predeterminano, in via normativa, unilateralmente e con disposizioni di dettaglio, quelli che, invece, devono costituire i contenuti del piano paesaggistico regionale, svuotando, così, di contenuto la regola della pianificazione congiunta.

Per tali motivi, la previsione in esame si pone in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione che attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato la materia della «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali» e con le norme interposte di cui agli articoli 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio citato.

Le disposizioni statali di cui agli articoli 135 e 143 citati costituiscono norme di grande riforma economico-sociale, che si impongono anche alle regioni dotate di autonomia speciale.

Sono numerose, infatti, le sentenze, già richiamate al precedente punto 1.1., con le quali la Corte costituzionale ha espressamente qualificato come norme di grande riforma economico-sociale le disposizioni del Codice citato che riguardano l’elencazione dei beni vincolati ex art. 142 e il regime dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto rispondevano all’esigenza di uniformità nella tutela dei beni paesaggistici.

La giurisprudenza costituzionale ha affermato che «l’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale, in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull’intero territorio nazionale» (sentenza n. 180 del 2008 citata).

Alla luce delle precedenti considerazioni deve ritenersi, pertanto, che l’art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11/2017 citato, ecceda dalle competenze statutarie e contrasti con le predette disposizioni statali e con l’art. 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione.

2. L’art. 29, comma 1, lettera a), della legge Regione autonoma Sardegna n. 11/2017 viola l’art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.

La norma contenuta nell’art. 29, comma 1, lettera *a)*, rubricato «Modifiche all’art. 38 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica)», prevede che «1. All’art. 38 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*a)* in aree ricadenti all’interno delle zone urbanistiche omogenee E ed H ed interne al perimetro dei beni paesaggistici di cui all’art. 142, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, ed *i)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni».

La predetta norma regionale, riguardante l’individuazione degli immobili incompatibili con i valori paesaggistici da rilocalizzare in altre aree non di pregio, risulta non in linea con il quadro giuridico nazionale di riferimento.

Tali disposizioni anticipano unilateralmente, a livello di legge regionale, scelte di merito di compatibilità paesaggistica di talune tipologie di interventi che spettano ai piani paesaggistici regionali, sottoposti, per i beni vincolati, all’obbligo di condivisione preventiva con il Ministero. Tali attività costituiscono alcuni dei contenuti minimi del piano paesaggistico (art. 143, comma 1, lettera *c)*, del Codice citato) e devono essere svolte congiuntamente dallo Stato e dalla Regione (art. 135 del Codice citato).

La normativa regionale, intervenendo unilateralmente anziché con la dovuta pianificazione condivisa con gli organi statali, viola l’art. 117, comma 2, lettera *s)*, della Costituzione e le norme interposte sulla pianificazione congiunta (articoli 135 e 143 del Codice citati).

Infatti, la copianificazione obbligatoria per le aree vincolate gravate da vincoli paesaggistici (art. 143 citato) è norma di grande riforma economico-sociale, che si impone, quindi, anche nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale.

Al riguardo, la Corte costituzionale, dopo aver ricordato, con la sentenza n. 308 del 2013, che «l’art. 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel testo in vigore dal 2008, stabilisce, all’ultimo periodo del comma 1, l’obbligo della elaborazione congiunta dei piani paesaggistici tra Ministero e regioni «limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’art. 143, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nelle forme previste dal medesimo art. 143», ha sancito, con la sentenza n. 210 del 2014, il principio per cui è necessario che «effetti giuridici modificativi del regime dei relativi beni non si producano prima, e al di fuori, del Piano paesaggistico regionale».



L'obbligo della pianificazione congiunta deve, però, essere declinato non solo sul piano formale ma anche su quello sostanziale, cosicché esso non si può considerare rispettato allorché, con il susseguirsi di leggi regionali, si predeterminano, in via normativa, unilateralmente e con disposizioni di dettaglio, quelli che, invece, devono costituire i contenuti del piano paesaggistico regionale, svuotando, così, di contenuto la regola della pianificazione congiunta. Per tali motivi, la previsione in esame si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione che attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato la materia della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» e con le norme interposte di cui agli articoli 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio citato.

Le disposizioni statali di cui agli articoli 135 e 143 citati costituiscono norme di grande riforma economico-sociale, che si impongono anche alle regioni dotate di autonomia speciale. Sono numerose, infatti, le sentenze, già richiamate al precedente punto 1.1. e 1.2., con le quali la Corte costituzionale ha espressamente qualificato come norme di grande riforma economico-sociale le disposizioni del Codice citato che riguardano l'elencazione dei beni vincolati ex art. 142 e il regime dell'autorizzazione paesaggistica, in quanto rispondente all'esigenza di uniformità nella tutela dei beni paesaggistici.

La giurisprudenza costituzionale ha affermato che «l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale, in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale» (sentenze n. 180 del 2008 citata e n. 64 del 2015 citata, punto 3.4. del Considerato in diritto).

Alla luce delle precedenti considerazioni deve ritenersi, pertanto, che l'art. 29, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 11/2017 citato, ecceda dalla competenza statutaria e contrasti con le predette disposizioni statali e con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

3. Gli articoli 37 e 38 della legge Regione autonoma Sardegna n. 11/2017 violano l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.

Il procedimento delineato dagli articoli 37 e 38(5) per la permuta, alienazione e trasferimento dei terreni ovvero per il trasferimento dei diritti di uso civico vincola e limita il potere dell'amministrazione statale di valutazione degli aspetti paesaggistici delle aree coperte da usi civici, per le quali consigli comunali richiedono la sclassificazione, al solo profilo del riconoscimento «dell'assenza di valori paesaggistici determinati dall'uso civico».

Nella formulazione degli articoli 37 e 38, infatti, le «valutazioni degli aspetti paesaggistici», cui è preordinata, in alternativa alla copianificazione paesaggistica, la «fase anticipata» costituita dai predetti accordi di copianificazione, risultano limitate al solo riconoscimento dell'assenza di valori paesaggistici determinati dall'uso civico, con implicita esclusione di una diversa valutazione complessiva tecnico-discrezionale della sussistenza attuale di valori paesaggistici anche non strettamente identificabili con il perdurare dei caratteri e degli usi civici (ad esempio, terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi).

Le previsioni censurate, pertanto, impongono la sclassificazione e la cessazione del vincolo paesaggistico per il solo fatto che gli usi civici non siano più attualmente praticati o praticabili a causa del mutamento dello stato dei luoghi, precludendo soluzioni valutative diverse, volte anche, ad esempio, ad ipotizzare, come prevede l'art. 143 del Codice citato, processi di riqualificazione e recupero di contesti paesaggistici parzialmente compromessi o degradati, oltre al ripristino dello stato dei luoghi ove possibile.

(5) L'art. 37, rubricato «Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 12 del 1994 (Permuta ed alienazione di terreni civici)», in vigore dal 6 luglio 2017, prevede che: 1. Dopo il comma 3 dell'art. 18 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici la regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettuano le analisi e le verifiche di competenza in occasione dell'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale o, in fase anticipata, attraverso singoli accordi di copianificazione adottati, nel termine di novanta giorni dalla deliberazione del consiglio comunale, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni. Sino alla sottoscrizione dell'accordo che riconosce l'assenza di valori paesaggistici determinati dall'uso civico, il decreto di cui all'art. 15, comma 3, non può essere adottato. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'art. 156, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). 3-ter. Ove il decreto di cui all'art. 15, comma 3, autorizzi la permuta dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras) i terreni di nuova acquisizione sono vincolati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 42 del 2004.». L'art. 38, rubricato «Modifiche all'articolo 18-ter della legge regionale n. 12 del 1994 (Trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali). In vigore dal 6 luglio 2017, prevede: 1. L'articolo 18-ter è così sostituito: «Art. 18-ter (Trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali). — 1. I comuni, quando ciò comporti un reale beneficio per i propri amministrati, possono richiedere il trasferimento dei diritti di uso civico dai terreni interessati in altri terreni di proprietà comunale, ove esistenti, idonei all'esercizio dei diritti di uso civico nelle forme tradizionali e non tradizionali. 2. La richiesta di trasferimento è deliberata dal consiglio comunale con le modalità di cui all'art. 18-quater, commi 4, 6, 7 e 8. 3. Ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici la regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettuano le analisi e le verifiche di competenza in occasione dell'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale o, in fase anticipata, attraverso singoli accordi di copianificazione adottati, nel termine di novanta giorni dalla deliberazione del consiglio comunale, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni. Sino alla sottoscrizione dell'accordo che riconosce l'assenza di valori paesaggistici determinati dall'uso civico, il decreto di cui al comma 4 non può essere adottato. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004. 4. Il trasferimento dei diritti di uso civico è disposto con decreto dell'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Il decreto assessoriale è pubblicato con le formalità previste dall'art. 19. 5. Dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 sul Buras i terreni sui quali sono trasferiti i diritti d'uso civico sono vincolati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 42 del 2004.».



Le riferite disposizioni sono censurabili anche per il richiamo non appropriato all'art. 156, comma 1, del Codice citato(6), al fine di introdurre una nuova figura di potere sostitutivo ministeriale, una volta decorso inutilmente il termine di 90 giorni previsto dalla nuova norma per la stipula dell'accordo di copianificazione, termine decorrente dalla delibera del consiglio comunale.

Alla luce delle precedenti considerazioni, gli articoli 37 e 38 citati eccedono dalle competenze statutarie della Regione autonoma della Sardegna, in particolare quelle di cui all'art. 3, comma 1, lettera n), e contrastano con le disposizioni statali citate, in violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali di cui all'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.

4. *L'art. 39 della legge Regione autonoma Sardegna n. 11/2017 viola l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.*

La norma contenuta nell'art. 39 citato(7) presenta le stesse criticità già illustrate a proposito dei due precedenti articoli 37 e 38 citati e illustrate con il motivo n. 3. del presente ricorso.


La disposizione di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), che prevede che possono essere oggetto di sdemanializzazione i terreni soggetti a uso civico appartenenti ai demani civici a condizione che abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione, finisce per pregiudicare la valutazione della possibile sussistenza attuale di altri valori paesaggistici e per escludere, di conseguenza, la stessa possibilità di proporre soluzioni di riduzione in pristino stato dei luoghi degradati o compromessi o di prospettare soluzioni di rigenerazione e di recupero paesaggistico, fermo restando il connesso regime vincolistico.

Nella formulazione dell'art. 39, infatti, si esclude una diversa valutazione complessiva tecnico-discrezionale della sussistenza attuale di valori paesaggistici anche non strettamente identificabili con il perdurare dei caratteri e degli usi civici (ad esempio, terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi).

La previsione censurata, pertanto, prevede la sdemanializzazione del vincolo paesaggistico per il solo fatto che gli usi civici non siano più attualmente praticati o praticabili a causa del mutamento dello stato dei luoghi, precludendo soluzioni valutative diverse, volte anche, ad esempio, ad ipotizzare, come prevede l'art. 143 del Codice citato, processi di riqualificazione e recupero di contesti paesaggistici parzialmente compromessi o degradati, oltre al ripristino dello stato dei luoghi ove possibile.

(6) 1. Entro il 31 dicembre 2009, le regioni che hanno redatto piani paesaggistici, verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'art. 143 e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'art. 5, comma 7.

(7) Rubricato «Sdemanializzazione e trasferimento dei diritti di usi civico», in vigore dal 6 luglio 2017, dispone che: 1. Dopo l'art. 18-ter della legge regionale n. 12 del 1994 è aggiunto il seguente: «Art. 18-quater (Sdemanializzazione dei terreni civici e trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni). — Possono essere oggetto di sdemanializzazione i terreni soggetti a uso civico appartenenti ai demani civici a condizione che: a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione; b) siano stati alienati, prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616), da parte dei comuni mediante atti posti in essere senza il rispetto della normativa di cui alla legge n. 1766 del 1927; c) non siano stati utilizzati in difformità alla pianificazione urbanistica; d) non siano stati trasformati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, fatta salva l'applicazione dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004. 2. La richiesta di sdemanializzazione di terreni appartenenti ai demani civici è, a pena di improcedibilità e salvo quanto previsto dal comma 3, corredata dalla proposta di trasferimento dei diritti di uso civico in altri terreni di proprietà comunale idonei all'esercizio dei diritti di uso civico, agrario, boschivo o pascolativo, quantomeno di analoga estensione e valore paesaggistico. La regione, su richiesta del comune interessato e previa conforme deliberazione della giunta regionale, può concorrere all'integrazione dei terreni ove trasferire i diritti di uso civico con terreni appartenenti al patrimonio regionale e degli enti, aziende e società controllati dalla stessa regione. 3. La richiesta di sdemanializzazione non è corredata dalla proposta di trasferimento ove i terreni di cui al comma 1 siano stati utilizzati per finalità di pubblico interesse connesse alla realizzazione di opere pubbliche, all'attuazione di piani territoriali o comunali di sviluppo industriale e produttivo del territorio o all'attuazione di piani di edilizia economica popolare. 4. La richiesta di sdemanializzazione di cui ai commi 2 e 3 è deliberata dal consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. 5. Qualora trattasi di terreni di pertinenza frazionale, la deliberazione contiene il parere obbligatorio positivo del consiglio comunale dell'amministrazione separata frazionale, ove esistente, da esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. 6. Entro quindici giorni la deliberazione è depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni presso la segreteria del comune, mediante l'affissione di manifesti e pubblicata sull'albo pretorio comunale. 7. Chiunque può formulare, entro trenta giorni a decorrere dall'ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni alla deliberazione. 8. Il consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con parere motivato e tenuto conto di esse, delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti l'adozione definitiva della richiesta di sdemanializzazione e di contestuale trasferimento dei diritti di uso civico. 9. Ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici la regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettuano le analisi e le verifiche di competenza in occasione dell'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale o, in fase anticipata ed entro il termine di novanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 4, attraverso singoli accordi di copianificazione adottati ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni. Sino alla sottoscrizione dell'accordo che riconosce l'assenza di valori paesaggistici determinati dall'uso civico, il decreto di cui al comma 10 non può essere adottato. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi all'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004. 10. La sdemanializzazione di cui ai commi 2 e 3 è disposta con decreto dell'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previo accertamento della esistenza delle condizioni indicate nel comma 1 ed è pubblicato nel Buras e, per almeno trenta giorni, nell'albo pretorio del comune interessato. Dalla data di pubblicazione sul Buras i terreni sui quali sono stati trasferiti i diritti di uso civico sono vincolati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 42 del 2004. 11. Al completamento delle procedure di cui al presente articolo i comuni valutano la stipulazione di appositi atti di transazione con gli aventi causa individuati negli atti di alienazione di cui al comma 1, lettera b), o loro eventuali successori. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 3 i comuni trasferiscono a prezzo simbolico i terreni oggetto di sdemanializzazione agli aventi causa individuati negli atti di alienazione di cui al comma 1, lettera b), o loro eventuali successori.».



Alla luce delle precedenti considerazioni, l'art. 39 citato eccede dalle competenze statutarie della Regione autonoma della Sardegna, in particolare quelle di cui all'art. 3, comma 1, lettera n), e contrasta con le disposizioni statali citate, in violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali di cui all'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.

P.Q.M.

Si conclude perché gli articoli 13, comma 1, 29, comma 1, lettera a), 37, 38 e 39 della legge regionale Sardegna n. 11 del 3 luglio 2017, recante le disposizioni della «Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994», indicati in epigrafe, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Si produce l'attestazione della deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017.

Roma, 4 settembre 2017

Il vice Avvocato generale dello Stato: PALMIERI

17C00230

N. 73

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 settembre 2017
(della Provincia autonoma di Bolzano)*

Ambiente - Disposizioni concernenti la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA - Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA - Provvedimento unico in materia ambientale per i procedimenti di VIA di competenza statale - Provvedimento autorizzatorio unico regionale - Modifiche agli Allegati alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Disposizioni transitorie e finali - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

– Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), artt. 5, comma 1; 8; 16, commi 1 e 2; 22, commi da 1 a 4; 23, commi 1 e 4; e 24.

Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano (c.f. e p.i. 00390090215), in persona del suo presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Arno Kompatscher, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtù della procura speciale Rep. n. 24740 del 22 agosto 2017, rogata dal segretario generale della giunta provinciale dott. Eros Magnago, nonché in virtù della deliberazione della giunta provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 880 del 22 agosto 2017, dagli avv.ti Renate von Guggenberg (c.f. VNG RNT 57L45 A952K pec renate.guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f. BKR SPH 65 E10 B160H - pec stephan.beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina Bernardi (c.f. BRN CST 64M47 D548L - pec cristina.bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (c.f. FDN LRA 65H69 A952U - pec laura.fadanelli@pec.prov.bz.it), di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e n. fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (c.f. CST MHL 38 C30 H501R), di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (pec michelecosta@ordineavvocatiroma.org e n. fax 06/3729467);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica;

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1; 8; 16, commi 1 e 2; 22, commi 1, 2, 3 e 4; 23, commi 1 e 4; e 24 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114».



FATTO

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 6 luglio 2017, n. 156, è stato pubblicato il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114».

Con tale decreto legislativo viene data appunto attuazione, a livello statale, alla nuova direttiva dell'Unione europea in materia di valutazione dell'impatto ambientale (direttiva 2014/52/UE), apportando a tal fine diverse modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale».

Tale decreto legislativo definisce quale «autorità competente» la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio (art. 2, comma 1, lettera *i*), che sostituisce la lettera *p*) del comma 1 dell'art. 5 decreto legislativo n. 152/2006).

Per quanto riguarda la Valutazione ambientale strategica (VAS) e l'AIA, il decreto legislativo individua, rispettivamente, l'autorità competente in sede statale e quella competente in sede regionale, che corrisponde alla pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi delle regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali disciplinano con proprie leggi e regolamenti anche le proprie competenze nonché quelle degli altri enti locali in materia di VAS e di AIA (art. 4, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), che modificano l'art. 7 decreto legislativo n. 152/2006).


Analogamente per quanto attiene la VIA, lo stesso decreto legislativo determina l'autorità competente in sede statale e quella competente in sede regionale, che corrisponde sempre alla pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi delle regioni o delle province autonome, le quali disciplinano con proprie leggi e regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali (art. 5, comma 1, che introduce il nuovo art. 7-bis nel decreto legislativo n. 152/2006, in particolare commi 4, 5 e 8).

Inoltre, il decreto legislativo individua nel dettaglio i progetti sottoposti in sede statale a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA (Allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, richiamati nel comma 2 dell'art. 7-bis del medesimo, come aggiunto dall'art. 5) e parallelamente i progetti sottoposti in sede regionale a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA (Allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, richiamati invece nel comma 3 dell'art. 7-bis).

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo in questione, le province autonome, al pari delle regioni a statuto ordinario, nell'esercizio delle proprie potestà legislative devono conformarsi alla legislazione dell'Unione europea ed al rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo n. 152/2006, fatto salvo il potere di stabilire regole ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità di consultazione del pubblico e degli altri soggetti pubblici interessati, per il coordinamento dei provvedimenti di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative alle finalità indicate dallo stesso decreto legislativo n. 152/2006 e ferma restando l'inderogabilità dei termini procedurali massimi (comma 8 dell'art. 7-bis decreto legislativo n. 152/2006, come aggiunto dall'art. 5).

Quindi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo in questione, le potestà normative (legislative e regolamentari) delle province autonome (così come delle regioni) si limitano praticamente al semplice adeguamento dei rispettivi ordinamenti entro il termine perentorio di 120 giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, con la previsione che, decorso inutilmente detto termine, in assenza di disposizioni regionali o provinciali vigenti idonee allo scopo, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (art. 23, comma 4).

Senonché la normativa statale prevede e disciplina compiutamente anche il «provvedimento autorizzatorio unico regionale» che congloba tutti gli atti di assenso richiesti (art. 27-bis, in particolare comma 1, decreto legislativo n. 152/2006, come introdotto dall'art. 16, comma 2), sul modello del «provvedimento unico in materia ambientale» di competenza statale, che comprende i vari titoli e provvedimenti ampliativi individuati dalla stessa normativa statale (art. 27, in particolare comma 2, decreto legislativo n. 152/2006, come sostituito dall'art. 16, comma 1).



Inoltre, anche con riferimento alla VIA di competenza regionale il decreto legislativo in questione regola l'acquisizione di tutti gli atti necessari alla realizzazione del progetto sottoposto a tale VIA anche con la previsione di un'apposita Conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona (art. 24, che modifica l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»).

Con particolare riferimento alle funzioni amministrative di competenza delle province autonome (e delle regioni), il decreto delegato interviene in modo ugualmente puntuale, onerando le autonomie territoriali del livello di governo regionale, ivi incluse espressamente le Province autonome, dei seguenti specifici adempimenti:

a) assicurare che le procedure (per la verifica di assoggettabilità a VIA o per la VIA di competenza regionale) siano svolte in conformità agli articoli da 19 a 26 e dagli articoli 27-*bis* (quest'ultimo introdotto nel decreto legislativo n. 152/2006 dal comma 2 dell'art. 16 e il quale prevede e disciplina il provvedimento autorizzatorio unico regionale, analogo a quello di competenza statale di cui all'art. 27, comma 2, decreto legislativo n. 152/2006, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16) a 29 del decreto legislativo n. 152/2006 (comma 7 dell'art. 7-*bis* decreto legislativo n. 152/2006, come introdotto dall'art. 5);

b) dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, fornendo i dati specificamente richiesti dal decreto (comma 9 dell'art. 7-*bis* decreto legislativo n. 152/2006, come introdotto dall'art. 5);

c) assicurare che l'autorità competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza per l'attuazione delle norme statali in materia di VAS e VIA (comma 7 dell'art. 8 decreto legislativo n. 152/2006, come sostituito dall'art. 6);

d) verificare l'ottemperanza alle condizioni ambientali prescritte nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, in collaborazione con il Ministero per i profili di competenza, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore sanità, ovvero di altri soggetti pubblici, nonché dare adeguata informazione del monitoraggio in questione attraverso il sito web della stessa autorità competente (art. 28 decreto legislativo n. 152/2006, come sostituito dall'art. 17, in particolare commi 2 e 8).

Con il decreto legislativo in questione viene altresì modificato sensibilmente il riparto delle competenze amministrative tra lo Stato e le regioni in materia di VIA, attribuendo alla competenza dello Stato un rilevante numero di progetti ed interventi che nel previgente regime erano invece attribuiti alla competenza delle regioni (art. 22 e correlative abrogazioni apportate dall'art. 26).

Si evidenziano, a titolo di esempio e tra quelli di maggiore rilevanza per il loro impatto sull'assetto statutario delle competenze attribuite alle province autonome, che ora ricadono negli Allegati II e II-*bis*, quindi nell'ambito delle VIA o delle relative verifiche di assoggettabilità di competenza statale e non più in quello di competenza regionale:

impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;

impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW;

elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km, che nella normativa previgente ricadevano nell'ambito di competenza statale solo se «facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale»;

stoccaggio di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 40.000 mc;

sotterraneo artificiale di gas combustibili in serbatoi con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc;

strade extraurbane principali (definite dal Codice della strada all'art. 2); rientrano nell'ambito di competenza statale, anche nel testo previgente, le autostrade, nonché le strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli e le strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempre che la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;

porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri;

tutti gli impianti per la cattura di flussi di CO₂, provenienti anche da impianti che nel testo previgente rientrano nell'Allegato III e quindi nell'ambito di competenza regionale;



impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;

installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km;

elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km;

interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;

porti (non turistici) e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili;

strade extraurbane secondarie (definite dal Codice della strada all'art. 2) «di interesse nazionale» (in precedenza, invece, tutte le strade extraurbane secondarie erano soggette a screening regionale e pertanto resterebbero alla competenza regionale quelle non qualificabili di «interesse nazionale», non individuabili in concreto, in mancanza di un criterio per l'individuazione del predetto carattere «di interesse nazionale», ovvero tutte le strade extraurbane secondarie potrebbero essere ritenute di «interesse nazionale»);

acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;

aeroporti (progetti non compresi nell'Allegato II);

porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri;

modifiche o estensioni di progetti di cui agli allegati II e II-bis già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi.

Come emerge dal quadro complessivo appena descritto, la nuova normativa statale muta profondamente il riparto delle competenze tra lo Stato e le province autonome (oltre che tra lo Stato e le regioni in genere), variazione che non trova nessun aggancio nei principi e criteri direttivi fissati nella legge delega, con violazione dell'art. 76 della Costituzione, e viene ad incidere ampiamente in ambiti di materia che in forza dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione, anche alla luce della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono attribuiti alla potestà legislativa, nonché alla corrispondente potestà regolamentare ed amministrativa delle province autonome, che da tempo sono state anche effettivamente esercitate, dando forma ad un corposo impianto normativo ed organizzativo, oltre a contrastare con gli articoli 3, in combinato disposto con l'art. 97, 76, 117, primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 118 e 120 della Costituzione, anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché con i principi della proporzionalità, della ragionevolezza e della leale collaborazione.

Quindi la Provincia autonoma di Bolzano impugna le disposizioni indicate in epigrafe per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione dell'art. 8 (in particolare n. 1), n. 3), n. 5), n. 6), n. 11), n. 13), n. 16), n. 17), n. 18), n. 20), n. 21) e n. 24), dell'art. 9 (in particolare n. 3), n. 9) e n. 10) e dell'art. 16 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e delle relative norme di attuazione, tra cui il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (in particolare articoli 7 e 8), ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (in particolare art. 19-bis), anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; violazione degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; violazione dell'art. 3, in combinato disposto con l'art. 97, dell'art. 76, dell'art. 117, primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, dell'art. 118 e dell'art. 120 della Costituzione; violazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; violazione dei principi della proporzionalità, della ragionevolezza e della leale collaborazione.

Innanzitutto il decreto legislativo in questione deve essere censurato per eccesso di delega legislativa, in violazione dell'art. 76 della Costituzione, per tardività dell'esercizio della stessa da parte del Governo, posto anche l'obbligo di dare tempestiva attuazione alle direttive UE di cui all'art. 29, comma I, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea».



In forza dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014», il termine finale assegnato al Governo per l'esercizio della delega era il 16 gennaio 2017. Sennonché tale termine non è stato rispettato, essendo il decreto in questione stato emanato appena in data 16 giugno 2017.

Infatti, la norma appena citata della legge delega prevede che il termine per l'esercizio della delega è individuato «ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234», operando un rinvio a tale fonte e recependone in tal modo le successive modifiche.

E tale ultima norma, come modificata dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115, così dispone: «In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea».

Quindi, dal momento che nel caso di specie l'art. 2 della direttiva 2014/52/UE, al paragrafo 1, dispone che il recepimento deve avvenire entro il 16 maggio 2017, risulta evidente che la delega legislativa è stata esercitata tardivamente.

Ad ogni buon fine va evidenziato che, secondo giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, i rinvii contenuti nelle leggi devono essere interpretati con la presunzione di un rinvio mobile, anziché fisso, per cui un'eventuale scelta del rinvio ricettizio deve essere «espressa oppure sia desumibile da elementi univoci e concludenti» (sent. n. 258/2014), circostanza questa non ricorrente nel caso di specie.

Ne consegue che è del tutto irrilevante la circostanza che, dopo la prima adozione del provvedimento legislativo, assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 10 marzo 2017, nelle note del 16 marzo 2017, con cui lo schema del decreto legislativo è stato trasmesso rispettivamente alla Conferenza Stato-regioni nonché al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati per l'espressione dei rispettivi pareri, sia stato indicato come termine per l'esercizio della delega il 16 marzo 2017, sulla considerazione che la legge delega, mediante rinvio al testo originario dell'art. 31, comma 1, della legge n. 234/2012, prevedeva per il termine di scadenza, due mesi antecedenti il termine fissato dalla direttiva, anziché quattro mesi. Comunque, l'articolo 1, comma 2, legge n. 114/2015 rinvia solo ed esclusivamente al comma 1 dell'art. 31 legge n. 234/2012.

Indubbiamente le previsioni contenute nel decreto legislativo qui impugnato — in assenza di una chiara «cedevolezza» della normativa statale, in violazione dell'art. 41 della legge n. 234/2012 — hanno ripercussioni sulla legislazione già vigente della Provincia autonoma di Bolzano nelle materie di sua competenza di cui si dirà più avanti e, quindi, in ultima analisi, incidono sulla disciplina di rango costituzionale e statutario del riparto delle competenze tra lo Stato e le province autonome, con la conseguenza che, alla luce della costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, è consentito alla provincia autonoma ricorrente sollevare il vizio di eccesso di delega legislativa, che esula dalla disciplina del riparto.

Il decreto legislativo in questione viola l'art. 76 della Costituzione, anche per il mancato rispetto dei principi e criteri stabiliti nella legge di delega, sotto un duplice profilo.

Innanzitutto non vengono rispettati né i principi generali dettati dalla delega di funzione legislativa per l'attuazione delle direttive UE, tra cui, principalmente, il divieto di aggravare i livelli di regolazione rispetto a quelli minimi richiesti dalle direttive (art. 32, comma 1, lettera *c*), legge n. 234/2012), né i principi specifici indicati nella delega che autorizza il provvedimento stesso (art. 14, legge n. 114/2015) che, in estrema sintesi, si possono essenzialmente ricondurre ai concetti di semplificazione e coordinamento con altre procedure del settore dell'ambiente, nonché miglioramento della qualità del procedimento (smart regulation, tradotta espressamente nella delega come «regolamentazione intelligente») ed in ultima analisi, maggiore efficienza, pur avendo la legge delega la preminenza sul decreto legislativo delegato (*cf.*, tra le più risalenti, la sentenza n. 34/1960).

Nella specie, le norme del decreto legislativo spostano pressoché in blocco le competenze dalle regioni allo Stato (art. 22, se si deve intendere come riferito anche alle province autonome), modificando notevolmente il riparto delle rispettive competenze vigente in precedenza nell'ordinamento interno, andando ben oltre non solo ai predetti principi della delega, ma anche alla stessa direttiva 2014/52/UE (vedasi in premessa della medesima), che certamente non può disporre nell'ordinamento interno degli Stati membri un simile spostamento di competenze e, in realtà, nemmeno lo impone, i cui principi e criteri costituiscono parametro interposto rispetto all'art. 76 della Costituzione.



A riguardo rileva anche la lettera g) del comma 1 dell'art. 32 della legge n. 234/2012, ai sensi della quale «quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili».

Senonché nel procedimento di adozione del decreto legislativo non è stato rispettato il principio di leale collaborazione, ove si consideri che il Governo non si è adeguato ai rilievi e non ha cercato un'intesa, benché vi fosse tenuto in forza dell'intreccio delle materie, di rispettiva competenza, dello Stato e delle province autonome, anche alla luce della più recente giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, che subordina alle intese l'esercizio da parte del Governo della funzione legislativa delegata, a differenza della funzione legislativa in senso proprio esercitata dal Parlamento (sent. n. 251/2016).

Non è nemmeno stato rispettato il principio di sussidiarietà, con conseguente violazione dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, come sono state violate le regole che disciplinano la chiamata in sussidiarietà.

Fatto è che, come già accennato, la nuova normativa statale viene ad incidere ampiamente in ambiti di materia che per Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol sono attribuiti alla potestà legislativa, nonché alla corrispondente potestà regolamentare ed amministrativa delle province autonome, che da tempo sono state anche effettivamente esercitate.


Lo Statuto speciale di autonomia attribuisce alle Province autonome in via esclusiva la potestà legislativa e la correlativa potestà amministrativa (art. 16), in un'ampia gamma di materie quali «tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare» (art. 8, n. 3), «urbanistica e piani regolatori» (art. 8, n. 5), «tutela del paesaggio» (art. 8, n. 6), «porti lacuali» (art. 8, n. 11), «opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità naturali» ed in altri termini, «protezione civile» (art. 8, n. 13), «alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna» (art. 8, n. 16), «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale» (art. 8, n. 17), «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale» (art. 8, n. 18), «turismo e industria alberghiera» (art. 8, n. 20), «agricoltura, foreste e corpo forestale» (art. 8, n. 21), «artigianato» (art. 8, n. 9), «opere idrauliche» (art. 8, n. 24) e «commercio» (art. 9, n. 3), in combinato disposto con l'art. 117 Cost. e con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nonché, in via concorrente, nella materia della «igiene e sanità» (art. 9, n. 10), riqualificata come più ampia «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 legge cost. n. 3/2001), nella nozione data dalla giurisprudenza costituzionale (a partire dalla sentenza n. 181/2006) e, infine, nella materia della «utilizzo delle acque pubbliche» (art. 9, n. 9). E anche nelle materie di competenza legislativa concorrente le province autonome esercitano le correlate potestà amministrative (sempre art. 16).

Anche sul piano organizzativo, e dunque in ambito comune alle varie materie predette, alle province autonome competono per Statuto la funzione normativa e quella amministrativa in materia di «ordinamento degli uffici e del personale» (art. 8, n. 1, e art. 16), nell'esercizio della quale sono disciplinati anche i procedimenti amministrativi, in modo organico nonché con particolare riferimento alle singole materie sopra indicate.

L'assegnazione delle predette potestà statutarie è attuata dalle rispettive norme di attuazione statutaria nelle specifiche materie di competenza.

A riguardo assume particolare rilevanza il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche», che trasferisce e delega le funzioni dello Stato in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, di viabilità, compresa quella stradale dello Stato, acquedotti e lavori pubblici, il quale, all'art. 19-bis, inserito dall'art. 8 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, dispone che «Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente decreto le province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, applicano la normativa provinciale in materia di organizzazione degli uffici, di contabilità, di attività contrattuale, di lavori pubblici e di valutazione di impatto ambientale».

Ora è evidente che se con tale norma, di rango parastatutario, viene riconosciuta espressamente alle province autonome la competenza in materia di valutazione di impatto ambientale nell'esercizio di funzioni delegate, a maggior ragione le stesse sono titolari di tale competenza nelle materie proprie.



Inoltre, già secondo la normativa di attuazione statutaria del 1987 (d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526) alle province autonome è attribuito il potere di dare diretta attuazione alle direttive europee nelle materie di competenza esclusiva delle medesime, che è stato esteso nel 1989 anche alle materie di competenza concorrente, dapprima per effetto di una legge ordinaria (art. 9, commi 1 e 2, legge 9 marzo 1989, n. 86, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativa comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»), e, in seguito, a partire dal 2001, sulla base di norme di rango costituzionale che hanno codificato tale potere delle regioni e delle province autonome a livello di principio e di norma fondamentale dell'ordinamento della Repubblica (art. 117, quinto comma, Cost., come modificato dalla legge cost. n. 3/2001).

Peraltro, il potere delle province autonome di dare diretta attuazione, nelle materie di competenza, alle direttive UE è riconosciuto espressamente anche nell'ordinamento interno vigente, che tiene ferme le previsioni statutarie e di attuazione statutaria (art. 59 legge n. 234/2012), oltre che dalla giurisprudenza costituzionale, afferente anche in particolare tematiche attinenti la protezione dell'ambiente (ad es. per la materia «parchi», sentenza n. 104/2008, che richiama sul punto anche la sentenza n. 425/1999 e la sentenza n. 378/2007).

È assodato che il sistema normativa ed organizzativo, fondato sullo Statuto speciale, continua ad operare anche a seguito della riforma della Costituzione del 2001, dato che la suddetta riforma non restringe la sfera di autonomia già spettante alle province autonome per Statuto, ma può solo eventualmente ampliarla.

Infatti, l'articolo 10 della legge cost. n. 3/2001, n. 3, con la quale — come noto — sono state apportate modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, dispone che le disposizioni in essa contenute si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le sole parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle ad esse già attribuite.

Ciò è stato riconosciuto anche da codesta ecc.ma Corte, tra l'altro con riferimento al servizio idrico ed alle relative tariffe (sent. n. 357/2010; da ultimo sentenza n. 51/2016 e precedenti richiamati).


Ancora con sentenza n. 279/2005 codesta ecc.ma Corte ebbe a stabilire: «... l'articolo 10 della legge cost. n. 3 del 2001 — secondo cui “sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite” — è ... tale da non lasciare alcun dubbio circa la volontà del legislatore costituzionale di estendere in via diretta alle regioni a statuto speciale le maggiori autonomie riconosciute alle regioni a statuto ordinario, senza alcuna limitazione quanto alle forme di tutela.»

E nella sentenza n. 51/2016 codesta ecc.ma Corte ha ulteriormente affermato che il sistema di attribuzioni provinciali nell'esercizio delle quali la Provincia ha da tempo delineato il quadro organizzativo del servizio idrico integrato provinciale «non è stato sostituito dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente», a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione.

Analogamente, per quanto riguarda la disciplina del potere sostitutivo statale, non vi possono essere nell'ordinamento della Repubblica disposizioni, specie se di legge ordinaria, che possano essere intese in senso peggiorativo rispetto all'assetto costituzionale e statutario già vigenti, secondo quanto affermato anche nella giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del 2001.

In particolare, codesta ecc.ma Corte ha avuto modo di chiarire che, a seguito della citata riforma costituzionale, solo per le materie di nuova acquisizione da parte delle Province autonome (ai sensi dell'art. 10 legge cost. n. 3/2001, attuato dall'art. 11 legge 5 giugno 2003, n. 131), la disciplina del potere sostitutivo statale è demandata a nuova normativa di attuazione statutaria, mentre per le materie già attribuite dallo Statuto speciale di autonomia rimangono ferme e prevalenti le vigenti norme di attuazione e dunque anche l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 526/1987, salvo il processo di adeguamento dello Statuto speciale e delle norme di attuazione vigenti (sent. n. 236/2004).

Vi sono poi specifiche norme di attuazione statutaria (art. 2 decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento»), che prevedono che la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata unicamente ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale di autonomia e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* o nel più ampio termine da esso stabilito e che, nel frattempo, restano applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti.



In merito a tale norma, codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 380/1997, si è così espressa:

«L'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, dettando la disciplina sopra richiamata in ordine ai rapporti fra legislazione statale e legislazione provinciale, vieta al legislatore statale — salvo che negli ambiti in cui il comma 4 del medesimo art. 2 fa salva l'immediata applicabilità delle leggi statali (leggi costituzionali, e atti legislativi nelle materie in cui alla Provincia è attribuita delega di funzioni statali o potestà legislativa integrativa) — di attribuire alle norme da esso dettate nelle materie di competenza provinciale immediata e diretta applicabilità, prevalente su quella della legislazione provinciale preesistente, nel territorio delle province autonome.

Le norme di attuazione garantiscono in tal modo alla Provincia uno spazio temporale per procedere all'adeguamento della propria legislazione ai vincoli che, in forza dello statuto, discendano dalle nuove leggi statali, ed escludono che in pendenza di tale adeguamento (...) l'applicabilità delle norme di fonte statale si sostituisca automaticamente a quella delle norme provinciali. Da ciò anche la previsione della possibilità per il Governo nazionale di impugnare, entro un ulteriore termine decorrente dalla scadenza di quello per l'adeguamento, la legislazione provinciale che non sia stata adeguata ai nuovi vincoli (...).

Questo sistema comporta che una legge statale, dettata in materia di competenza provinciale, in ambito diverso da quelli previsti dal comma 4 del predetto art. 2, la quale pretenda di far valere immediatamente e direttamente la propria efficacia anche nel territorio delle province autonome, prevalendo sulla legislazione provinciale previgente, debba ritenersi illegittima, per violazione della norma di attuazione statutaria non derogabile dalla legge ordinaria dello Stato (sentenze nn. 38 e 40 del 1992; n. 69 del 1995) — nella parte in cui viene ad essa attribuita tale efficacia.

Resta tuttavia fermo che la legge statale sopravvenuta, nei limiti in cui contenga nuovi principi o nuove norme vincolanti, in forza dello statuto, nei confronti del legislatore provinciale, obbliga quest'ultimo a procedere al relativo adeguamento, entro il termine stabilito; e che il mancato adeguamento entro tale termine dà luogo alla sopravvenuta illegittimità costituzionale della legislazione provinciale non adeguata, suscettibile di essere fatta valere, oltre che — in ogni tempo — in via incidentale nei giudizi nei quali essa sia destinata a trovare applicazione, in via principale su ricorso del Governo nazionale, ai sensi dell'art. 97 dello statuto speciale e dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 266 del 1992.»

Ne consegue che la norma di cui al comma 4 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 104/2017, ai sensi della quale l'adeguamento deve avvenire entro il termine perentorio di 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, cozza contro tale norma di attuazione statutaria ed è, quindi, in ogni caso illegittima.

Nell'esercizio effettivo delle potestà statutarie attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano nelle varie materie sopra individuate, essa ha provveduto a disciplinare con proprie leggi e regolamenti anche la valutazione d'impatto ambientale (legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 aprile 2007, n. 2, recante «Valutazione ambientale per piani e progetti», e successive modifiche; decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1999, n. 15, recante «Regolamento relativo alla valutazione dell'impatto ambientale», e successive modifiche; decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2002, n. 27, recante «Modifica dell'allegato 2 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, «Valutazione dell'impatto ambientale», e successive modifiche).

Inoltre, attualmente è in trattazione del Consiglio provinciale di Bolzano il disegno di legge provinciale n. 135/17-XV, recante «Valutazione ambientale per piani e progetti», che si prefigge di dare puntuale recepimento e attuazione:

- a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- b) della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e successive modifiche;
- c) della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- d) della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

È, pertanto, evidente che la disciplina statale in questione è lesiva dell'assetto statutario delle province autonome per le materie di loro competenza, dal momento che costituisce esercizio della funzione legislativa da parte dello Stato in materie di competenza delle province autonome. Ciò anche perché non prevede un'adeguata formula di «cedevolezza», contrariamente a quanto prescritto per i provvedimenti sostitutivi, che devono contenere in ogni caso l'esplicita indicazione del carattere cedevole (art. 41 legge n. 234/2012, in combinato disposto con l'art. 40, in particolare comma 3, della stessa legge), anche in linea con le statuizioni della giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, ma si limita ad operare un blando rinvio al predetto art. 41, in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato (in particolare, art. 23, comma 4).



Le previsioni ivi contenute, specie in assenza di una chiara «cedevolezza» della norma statale, hanno ripercussioni sulla legislazione già vigente della provincia nelle materie di sua competenza e, quindi, in ultima analisi, incidono sulla disciplina di rango costituzionale e statutario del riparto delle competenze tra lo Stato e provincia.

Nelle materie di competenza delle province autonome, accanto alla prescritta natura cedevole delle norme statali, la continuità dell'ordinamento e l'ultrattività delle norme della provincia autonoma vigenti sono assicurate dalla peculiare forma di garanzia di rango parastatutario e comunque sovraordinato alla legislazione ordinaria, qual è il già citato art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992. Pertanto, il decreto legislativo in questione nel suo complesso è anche in aperto contrasto con tale fonte normativa, cui codesta ecc.ma Corte ha riconosciuto costantemente valore di parametro costituzionale nel giudizio in via principale (sent. n. 191/2017, sentenza n. 380/1997 e sentenza n. 356/1994).

Quindi, la sopravvenuta normativa statale non può determinare l'abrogazione, neppure tacitamente in via di fatto, decorso un certo termine, della preesistente normativa della Provincia autonoma (Corte cost., sentenza n. 198/2004 e sentenza n. 237/2009), ma deve essere eventualmente impugnata davanti a codesta ecc.ma Corte (art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 266/1992), mentre, secondo il provvedimento in questione, la «inidoneità» di disposizioni pre-vigenti della provincia autonoma, in ipotesi, legittimerebbe tout court l'esercizio dei poteri sostitutivi statali (art. 23, comma 4), con conseguente abrogazione delle norme preesistenti.

Nel raffronto con la direttiva 2014/52/UE, il decreto legislativo in questione viola altresì il principio di legalità in relazione ai vincoli derivanti dall'Unione europea (art. 117, primo comma, Cost.), quale possibile parametro interposto, anche tenendo conto della pronuncia costituzionale che ha elaborato come parametro del giudizio tale principio, relativamente ad un regolamento di attuazione di norma europea, in quanto anche un decreto legislativo è un atto governativo ed incontra i limiti imposti dalla legge, in senso formale, come atto parlamentare che lo autorizza, nonché dalla direttiva che attua; secondo la predetta decisione, il provvedimento di natura secondaria non può legittimamente vincolare le autonomie territoriali al di là di quanto discende dagli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, quindi le disposizioni subordinate sono legittime solo se sono effettivamente corrispondenti alla direttiva (Corte cost., sentenza n. 425/1999).

Inoltre non è giustificato, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza e, quindi, violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione (Corte cost., sentenza n. 175/2005), uno spostamento così massiccio di competenze dalle regioni allo Stato nell'ordinamento interno, in funzione di un miglioramento della qualità del procedimento, della semplificazione e della maggiore efficienza. Non è comprensibile e, quindi, non risulta ragionevole che una gestione accentrata ed unitaria a livello statale sia o possa essere più efficiente di una decentrata sul territorio e diversificata nelle varie autonomie territoriali. Anche la prospettata violazione del principio di ragionevolezza viene ad incidere sulla preesistente normativa di attuazione di direttive UE adottata dalla ricorrente Provincia autonoma, di cui il decreto legislativo n. 266/1992 garantisce la continuità e, quindi, si riflette sulla disciplina statutaria e costituzionale del riparto delle competenze tra lo Stato e le province autonome.

E in ultimo, ma non per importanza, le norme di attuazione statutaria escludono in via generale che la legge possa attribuire ad organi statali l'esercizio di funzioni amministrative nelle materie di competenza statutaria (art. 4 decreto legislativo n. 266/1992).

Alla luce di quanto sin qui esposto e tenuto conto dei parametri di costituzionalità individuati ed evocati, sono costituzionalmente illegittime le seguenti disposizioni del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104:

art. 5, comma 1, se ed in quanto riferito alle province autonome, nelle parti in cui introduce i commi 2, 3, 7, 8 e 9 dell'art. 7-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

art. 8 che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se ed in quanto riferito alle province autonome;

art. 16, comma 1, che sostituisce l'art. 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto non prevede un coinvolgimento delle province autonome;


art. 16, comma 2, che introduce l'art. 27-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se ed in quanto riferito alle province autonome;

art. 22, commi 1, 2, 3 e 4, che rispettivamente apporta modifiche all'Allegato II, introduce l'Allegato II-bis e apporta modifiche all'Allegato III e all'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se riferito alle province autonome;

art. 23, commi 1 e 4;

art. 24 che apporta modifiche all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, se riferito alle province autonome, illegittimità che possono essere così riassunte:

in relazione al nuovo riparto delle competenze in materia di VIA introdotto con l'art. 22 e con i correlativi nuovi allegati II, II -bis, III e IV, le previsioni contenute nei commi 2 e 3 del nuovo art. 7-bis del decreto legislativo n. 152/2006, come introdotte dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 104/2017, sono lesive, se ed in quanto



riferite alle province autonome, in quanto attribuiscono allo Stato la competenza per il procedimento di VIA o di assoggettabilità a VIA su progetti rispetto ai quali sono invece attribuite alle province autonome le relative competenze in base allo Statuto speciale di autonomia ed alla normativa di attuazione statutaria, in particolare art. 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974.

Anche le disposizioni che impongono alle province autonome la disciplina statale del procedimento in questione, nelle ipotesi in cui le medesime sono autorità competenti (art. 7-*bis*, comma 7, decreto legislativo n. 152/2006, come introdotto dall'art. 5, comma 1), sono costituzionalmente illegittime, ponendosi in contrasto con tutti i parametri sopra evocati e, in particolare, con le norme statutarie che attribuiscono alle province autonome la potestà legislativa, regolamentare e amministrativa in materia di ordinamento degli uffici e del personale (art. 8, n. 1), e art. 16 St.).

Per effetto del richiamo agli articoli da «19 a 26 e da 27-*bis* a 29», contenuto nel comma 7 dell'art. 7-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006, sono lesive delle competenze provinciali le norme che definiscono regole di procedimento di estremo dettaglio e termini perentori sia per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale (art. 19 decreto legislativo n. 152/2006, come introdotto dall'art. 8) sia per il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 27-*bis* decreto legislativo n. 152/2006, come introdotto dall'art. 16, comma 2).

Anche le norme che limitano la potestà normativa delle province autonome a soli aspetti dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite ed impongono il rispetto di quanto previsto nel decreto in questione (art. 7-*bis*, comma 8, decreto legislativo n. 152/2006, come introdotto dall'art. 5, comma 1), sono lesive delle potestà attribuite alle province stesse, ponendosi in contrasto con tutti i parametri evocati e, in particolare, con la normativa di attuazione statutaria che disciplina l'adeguamento della legislazione delle province autonome alle norme di principio vincolanti (art. 2 decreto legislativo n. 266/1992).

In ogni caso, il carattere di estremo dettaglio delle disposizioni statali non è ragionevole, in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, anche perché non è neppure proporzionato rispetto allo scopo della disciplina costituito dalla semplificazione procedimentale.

Anche la nuova norma statale che, in correlazione con il nuovo riparto di competenze tra lo Stato e le regioni in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA, prescrive alle province autonome specifici obblighi informativi che presuppongono l'applicazione dei nuovi allegati III e IV (comma 9 dell'art. 7-*bis* decreto legislativo n. 152/2006, come introdotto dall'art. 5, comma 1), viola i parametri evocati.

A riguardo va precisato che la ricorrente Provincia autonoma non intende contestare, nell'ambito della leale collaborazione, gli obblighi di informazione in generale, ma il fatto che la norma presuppone l'obbligo di fornire dati specifici sulla base dell'applicazione delle norme statali che introducono il nuovo riparto di competenze.


Se ed in quanto riferite anche alle province autonome, anche le disposizioni che disciplinano compiutamente il provvedimento autorizzatorio unico regionale ed il relativo procedimento di VIA di competenza regionale, lasciando alle regioni ed alle province autonome soltanto la disciplina delle forme e delle modalità di consultazione del pubblico (art. 27-*bis* decreto legislativo n. 152/2006, come introdotto dall'art. 16, comma 2), nonché la definizione a livello statale della disciplina procedimentale con norme di dettaglio, si pongono sempre in contrasto con i parametri evocati e, in particolare, con le norme statutarie che attribuiscono alle province autonome la potestà legislativa e la correlativa potestà amministrativa in materia di ordinamento degli uffici e del personale (art. 8, n. 1), e art. 16 St.).

Inoltre, nell'ambito della predetta disciplina del procedimento amministrativo per la VIA di competenza regionale, il decreto legislativo prevede il ricorso alla Conferenza di servizi con modalità sincrona (art. 24). Anche tale disposto, se riferito anche alle province autonome, è costituzionalmente illegittimo per contrasto con i parametri evocati e, in particolare, con la competenza in materia di ordinamento degli uffici, considerato che la predetta disposizione statale modifica testualmente la legge 7 agosto 1990, n. 241, che contiene una generale disposizione di salvaguardia dell'autonomia speciale delle Province autonome (art. 29 legge n. 241/1990).

Anche le disposizioni di cui all'art. 22, commi 1, 2, 3 e 4, e 23 comma 4, che hanno portata sistematica e che costituiscono la base fondamentale su cui si reggono le altre disposizioni, sono illegittime per contrasto con i parametri evocati.

Infine, la norma di cui al comma 1 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 104/2017, che prevede un'applicazione retroattiva delle disposizioni del decreto stesso, si pone in stridente contrasto con quanto previsto dal più volte citato art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992.

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse la legittimità dell'attribuzione allo Stato della competenza a disciplinare il procedimento per l'adozione del provvedimento unico in materia ambientale di competenza statale e ad adottarlo, la nuova norma (art. 27 decreto legislativo n. 152/2006, come introdotto dall'art. 16, comma 1) è illegittima e lesiva, in quanto non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle regioni e delle province autonome, attraverso istituti idonei ad assicurare il rispetto del principio della leale collaborazione, così come richiesto dalla giu-



risprudenza di codesta ecc.ma Corte (a partire dalla sentenza n. 303/2003), quando lo Stato attragga in sussidiarietà funzioni amministrative, in quanto adeguatamente esercitate a livello unitario, e di conseguenza sia legittimato anche a disciplinarle con proprie leggi, anche in materie che ricadono negli ambiti di competenza concorrente o esclusiva (residuale) delle regioni e delle province autonome (ai sensi dell'art. 117, commi terzo e quarto, Cost., in combinato con l'art. 10 legge cost. n. 3/2001 e dello Statuto speciale di autonomia).

La forma di partecipazione prevista (nuovo art. 27, commi 4 e 5) non appare idonea, ma «debole», in quanto la posizione della ricorrente Provincia autonoma resta assorbita da quella prevalente della Conferenza dei servizi (ai sensi dell'art. 14-ter legge n. 241/1990, richiamato nel comma 8 del nuovo art. 27) e non è certa l'applicazione dei rimedi previsti in generale per le Amministrazioni dissenzienti dalla stessa legge organica sul procedimento amministrativo (ai sensi dell'art. 14-quinquies legge n. 241/1990).

Pertanto si rende necessario impugnare le predette disposizioni innanzi alla Corte costituzionale, anche considerato che non risultano accolte le richieste già formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano in sede di espressione del preventivo parere prescritto della Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 4 maggio 2017, con cui si chiedeva di sopprimere i riferimenti espressi alle province autonome contenuti nello schema di decreto legislativo e di integrarlo con una apposita disposizione di salvaguardia delle speciali norme statutarie e di attuazione statutaria, anche con riferimento al previsto potere sostitutivo statale per il caso di inattività delle province autonome nel recepimento delle direttive UE.

Risulta, infatti, evidente che le disposizioni qui impuginate del decreto legislativo n. 104/2017, introducendo, verosimilmente anche con riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano, una disciplina che pare essere anche per essa vincolante in materie in cui la stessa ha potestà legislativa, regolamentare ed amministrativa proprie, che peraltro ha già esercitato, comprimono illegittimamente le particolari prerogative riconosciute alla stessa, per cui vanno dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 8 (in particolare n. 1), n. 3), n. 5), n. 6), n. 11), n. 13), n. 16), n. 17), n. 18), n. 20), n. 21) e n. 24), dell'art. 9 (in particolare n. 3), n. 9) e n. 10) e dell'art. 16 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione, tra cui, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (in particolare articoli 7 e 8), ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (in particolare art. 19-bis), anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dell'art. 3, in combinato disposto con l'art. 97, dell'art. 76, dell'art. 117, primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, dell'art. 118 e dell'art. 120 della Costituzione, dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché dei principi della proporzionalità, della ragionevolezza e della leale collaborazione.

P.Q.M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1; 8; 16, commi 1 e 2; 22, commi 1, 2, 3 e 4; 23, commi 1 e 4; e 24 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114».

Si depositano con il presente atto:

- 1) autorizzazione a stare in giudizio (deliberazione della giunta provinciale di Bolzano n. 880 del 22 agosto 2017);
- 2) procura speciale rep. n. 24740 del 22 agosto 2017;
- 3) deliberazione di ratifica del consiglio provinciale di Bolzano;
- 4) disegno di legge della Provincia autonoma n. 135/17-XV, recante «Valutazione ambientale per piani e progetti».

Bolzano-Roma, 31 agosto 2017

Avv. VON GUGGENBERG - avv. BEIKIRCHER - avv. BERNARDI - avv. FADANELLI - avv. COSTA



N. 153

*Ordinanza del 13 giugno 2017 della Commissione tributaria regionale per la Liguria
sul ricorso proposto da Regione Liguria contro Pellegrini Andrea*

Imposte e tasse - Norme della Regione Liguria - Tasse automobilistiche - Esenzione per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali ad uso privato destinati al trasporto di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) e Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.).

- Legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)”), art. 10, comma 1.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LIGURIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei signori:

Celle Marina - Presidente;
Maggio Fulvia Daria - relatore;
D'Avanzo Francesco - giudice;

ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 624/2015, depositato il 13 aprile 2015, avverso la sentenza n. 1876/2014 Sez. 13 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova;

Contro Pellegrini Andrea, via Fasceto, 5 - 16032 Camogli, difeso da Castagnoli Leonardo presso Avvocatura della Regione Liguria, via Fieschi, 15 - 16100 Genova e da Crovetto Marina, presso Avvocatura della Regione Liguria, via Fieschi, 15 - 16100 Genova; proposto dall'appellante Regione Liguria.

Atti impugnati: cartella di pagamento n. 0482013003404251 Tas. automobili 2010.

Svolgimento del processo

Con atto di appello depositato in data 13 aprile 2015, la Regione Liguria ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova 8 ottobre 2014 n. 1876, che aveva accolto il ricorso, proposto dal sig. Andrea Pellegrini, avverso l'avviso di accertamento e di irrogazione sanzioni n. 04820139934042251, recante la richiesta di pagamento della tassa automobilistica, oltre sanzioni e interessi, relativa all'annualità 2010, per il motoveicolo targato MI 780387.

Il ricorrente ha evidenziato come, essendo stato il motoveicolo in questione immatricolato nell'anno 1990, avrebbe dovuto essere soggetto al pagamento della tassa ridotta ex art. 63 legge n. 342/00.

La Commissione sulla base del certificato della Federazione motociclistica italiana 25 ottobre 2011 n. 137356 ha ritenuto la sussistenza del diritto all'esenzione e ha accolto il ricorso.

La Regione fonda l'appello su un'unica censura di violazione dell'art. 10 legge regionale n. 3/2005 come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 2/06 che prescrive quale requisito per potere godere dell'esenzione, l'iscrizione del singolo autoveicolo o motoveicolo nei registri dell'Automotoclub Storico Italiano o della Federazione motociclistica italiana, non rilevando che il modello sia appartenente alle categorie di veicoli dagli stessi enti individuate. Nella specie, poiché la certificazione di iscrizione risale all'anno 2011, l'appellato non avrebbe potuto godere della esenzione.

Si è costituito in giudizio l'appellato, producendo giurisprudenza e prassi univoca nel senso della irrilevanza dell'iscrizione dei singoli veicoli nei registri degli enti Automotoclub storico Italiano o Federazione motociclistica italiana, essendo sufficiente per godere dell'esenzione che il veicolo appartenga ad una delle categorie individuate dalle predette associazioni.

All'udienza dell'8 giugno 2017 il ricorso è passato in decisione.



DIRITTO

Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge regionale n. 3/05 nella parte in cui richiede, per potere fruire dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, l'effettiva iscrizione del veicolo nel registro tenuto dall'ASI o dalla FMI anziché la semplice inclusione del modello di appartenenza per contrasto con l'art. 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione avendo la legge regionale ridotto l'ambito di operatività delle esenzioni previste dalla legge statale.

Il quadro normativo è il seguente.

L'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, rubricato tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli, per quanto qui di interesse stabiliva: «1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. 2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. 3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente. 4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli».

Il modello di tale motoveicolo è stato incluso nell'elenco modelli motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico individuati ai fini dell'art. 63, legge n. 342/00 relativamente all'anno 2010 (doc. n. 8 prod. Pellegrini giudizio di primo grado).

Il sig. Pellegrini, pertanto, a tenore della legge statale avrebbe dovuto godere dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2010.

Tuttavia il motoveicolo in questione è stato iscritto nel registro storico nazionale della Federazione motociclistica italiana soltanto in data 25 ottobre 2011 (doc n. 14 prod. Pellegrini giudizio di primo grado).

Pertanto, in difetto di iscrizione al registro storico per l'anno 2010, l'applicazione della disciplina legislativa regionale determinerebbe l'impossibilità di godere dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2010.

Da quanto esposto si appalesa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma regionale.

Non manifesta infondatezza.

La Corte costituzionale ha espresso costantemente il principio per cui allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione (C. cost. numeri 296, 297 e 311 del 2003).

Sulla base di tale principio sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, perché invasive della competenza esclusiva dello Stato le norme regionali che disponevano esenzioni dalla tassa automobilistica (C. cost. n. 296/03) o che modificavano la disciplina dei termini per l'accertamento del tributo (C. cost. numeri 296, 297 e 311 del 2003).

Con la sentenza n. 455/05 la Corte costituzionale è intervenuta sull'art. 10 legge regionale n. 3/05, dichiarandolo incostituzionale poiché la Regione aveva ampliato il novero dei soggetti legittimati ad individuare i veicoli di interesse storico, che possono godere dell'esenzione, includendovi anche altri soggetti in aggiunta all'ASI e FMI.

In definitiva, deve ritenersi, alla luce della giurisprudenza costituzionale citata, preclusa alle Regione la possibilità di introdurre una disciplina delle esenzioni più restrittiva di quella statale.

La normativa statale, pertanto, concedeva l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica relativamente ai veicoli che fossero individuati con apposita determinazione dall'ASI e dalla FMI. Tale determinazione non è riferita al singolo veicolo individuato dalla targa ma in generale per categorie di veicoli.

In questo senso si è espressa sia la giurisprudenza sia la prassi.



La Cassazione ha, infatti, affermato che l'«esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dall'art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico, dipende dall'accertamento costitutivo dell'ASI, delegata all'adempimento di tale compito dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non ha effetto «ad rem», è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli. (Cass. VI 15 febbraio 2013 n. 3837).

L'Agenzia delle entrate in sede di risposta ad interpello con risoluzione 29 novembre 2011 n. 112/E ha espresso il medesimo avviso.

La normativa regionale diverge sensibilmente da quella statale.

L'art. 10 legge regionale n. 4 febbraio 2005 n. 3 stabilisce: «1. A decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, gli autoveicoli e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) e Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui al comma 2 dell'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale)».

La norma regionale stabilisce quale presupposto per l'esenzione l'effettiva iscrizione del singolo veicolo nei registri della ASI e della FMI con ciò introducendo una disciplina diversa da quella prevista dal legislatore statale.

La rilevanza della questione.

L'appellato sig. Andrea Pellegrini era in possesso nell'anno 2010 di un motoveicolo Gilera TG modello RC cilindrata 600 targato MI 780387 immatricolato nell'anno 1990 (doc. n. 14 prod. Pellegrini giudizio di primo grado).

L'art. 10 legge regionale n. 3/05, pertanto, nel subordinare l'esenzione dalla tassa automobilistica alla effettiva iscrizione del veicolo nel registro storico tenuto dalle due associazioni, anziché concederla sulla semplice inclusione del modello cui il veicolo appartiene nell'elenco dei modelli di particolare interesse storico e collezionistico si pone in contrasto con l'art. 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione avendo disciplinato la materia dei tributi erariali rientrati nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in maniera difforme alla disciplina statale.

Il Collegio, per le ragioni sopra esposte, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 1 legge Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3 per violazione dell'art. 117, comma secondo lettera e) della Costituzione.

Resta sospesa ogni decisione sul ricorso in epigrafe, dovendo la questione essere demandata al giudizio della Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Commissione tributaria regionale della Liguria, sezione 3, visti gli articoli 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 1 legge regionale 4 febbraio 2005, n. 3 in relazione all'art. 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione;

sospende il giudizio in corso;


dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al presidente della giunta della Regione Liguria e sia comunicata al presidente del consiglio regionale della Liguria.

Così deciso in Genova, l'8 giugno 2017.

Il Presidente: CELLE

Il relatore: MAGGIO



N. 154

Ordinanza del 15 marzo 2017 della Corte d'appello di Napoli nel procedimento penale a carico di V.C. e altri

Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali e patrimoniali - Soggetti destinatari - Tipologia delle misure e loro presupposti.

- Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), artt. 1, 3 e 5; legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), art. 19; decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), artt. 1, 4, comma 1, lett. c), 6 e 8.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

OTTAVA SEZIONE PENALE

MISURE DI PREVENZIONE

La Corte di Appello di Napoli, ottava sezione penale, riunita in Camera di consiglio, in persona dei magistrati:

dott.ssa Giovanna Grasso: Presidente;

dott.ssa Gabriella Gallucci: consigliere;

dott. Furio Cioffi: consigliere relatore,

nel giudizio di appello in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali ex leggi nn. 1423/1956, 575/1965 e 152/1975 proposto da:

V. C., nata a ... il ... - proposta;

F. C., nata a ... il ... - terza intestataria;

G. F., nato a ... il ... - terzo intestatario;

G. C., nata a ... il ... - terzo intestatario;

G. A., nata a ... il ... - terzo intestatario;

G. A., nato a ... il ... - terzo intestatario;

B. I., nata a ... il ... - terzo intestatario;

G. C., nata a ... il ... - terzo intestatario;


A. U., nato a ... il ... - terzo intestatario;

M. R., nato a ... il ... - terzo intestatario;

D.R. G., nato a ... il ... - terzo intestatario;

C. M., nato a ... il ... - terzo intestatario,

avverso il decreto n. 350/2014 reg. dec. dei 30.09-23.12.2014 con il quale il Tribunale di Napoli, sezione per le misure di prevenzione, ha imposto a V. C. la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni quattro, con obbligo di soggiorno nel territorio del comune di residenza e cauzione di buona condotta nella misura di ventimila euro, ritenendola portatrice di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, nn. 1) e 2), legge n. 1423/1956, ed ha altresì ordinato nei suoi confronti la confisca ex articoli 2-ter legge n. 575/1965 e 19 legge n. 152/1975 di numerosi beni mobili ed immobili intestati alle terze persone indicate in premessa.



OSSERVA

1. Con decreto n. 350/2014 rd dei 30.09-23.12.2014 emesso ai sensi delle leggi nn. 1423/1956 e 575/1965 il Tribunale di Napoli, sezione per le misure di prevenzione, ha imposto a V. C. la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni quattro, con obbligo di soggiorno nel territorio del comune di residenza e cauzione di buona condotta nella misura di ventimila euro, ritenendola portatrice di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, nn. 1) e 2), legge n. 1423/1956, ed ha altresì ordinato nei suoi confronti la confisca ex art. 2-ter legge n. 575/1965 di numerosi beni mobili ed immobili intestati alle terze persone indicate in premessa ma ritenuti nella di lei disponibilità e di valore sproporzionato al di lei patrimonio lecito e giustificato. Avverso tale decreto hanno proposto appello la sottoposta V. C. ed i terzi intestatari prima indicati, lamentando la carenza di pericolosità, e comunque di attualità della pericolosità sociale della V., nonché la carenza del presupposto della disponibilità in capo alla V. dei beni intestati ai terzi ed in ogni caso la legittima provenienza del patrimonio intestato e nella disponibilità della V. e l'assenza di sproporzione tra esso patrimonio ed il valore dei beni confiscati.

2. La normativa applicabile alla fattispecie è quella prevista, quanto alle misure di prevenzione personali, dalla legge n. 1423/1956 e, quanto alle misure patrimoniali, dalla legge n. 575/1965 attraverso l'art. 19 legge n. 152/1975, dal momento che la proposta per l'applicazione di misure di prevenzione fu depositata dal Questore di Napoli il 5 maggio 2010, prima dunque del 13 ottobre 2011, sicché è esclusa l'applicazione del decreto legislativo n. 159/2011 in virtù della espressa previsione transitoria recata dall'art. 117 dello stesso decreto legislativo n. 159/2011.

3. Con sentenza pubblicata il 23 febbraio 2017, resa nel procedimento n. 43395/09, De Tommaso contro Italia, la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha espressamente affermato che le previsioni degli articoli 1, 3 e 5 della legge n. 1423/1956 si pongono in contrasto con il disposto dell'art. 2 del protocollo n. 4 addizionale della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica n. 217/1982.

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Grande Camera, ha affermato che le norme citate contrastano con la libertà di circolazione prevista dall'art. 2 cit. perché difettano di precisione e di prevedibilità sia nell'indicazione delle categorie dei soggetti sottoponibili a misura di prevenzione personale sia nella descrizione del contenuto precettivo delle misure di prevenzione, e connesse prescrizioni, conseguenti all'imposizione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Al paragrafo 125 della sentenza si legge che l'intera legge n. 1423/1956 è stata formulata in termini eccessivamente vaghi e generici e che non sono stati definiti con sufficiente precisione e chiarezza né i soggetti che possono essere sottoposti a misura di prevenzione secondo l'art. 1 né il contenuto delle misure di prevenzione applicabili secondo gli articoli 3 e 5.

Nel successivo paragrafo 126 si afferma che, dunque, l'interferenza derivante dalla normativa interna con la libertà riconosciuta alla persona dalla Convenzione EDU si fonda su norme di legge che non presentano i requisiti di chiarezza, precisione e completezza precettiva («lawfulness») richiesti dalla medesima Convenzione, e pertanto la compressione della libertà prevista dall'art. 2 del protocollo addizionale n. 4 non è fondata sulla legge (cioè non è fondata su una legge in possesso dei requisiti richiesti dalla Convenzione), così determinandosi la violazione della Convenzione.

Ne consegue che il cittadino, che per effetto dell'imposizione della misura di prevenzione patisce limitazione della libertà di circolazione, tutelata dal protocollo addizionale n. 4, non è posto in grado di comprendere quali condotte debba tenere e quali condotte debba evitare, per non incorrere nella misura di prevenzione, né è posto in grado di comprendere quali condotte debba tenere e quali debba evitare per non incorrere in violazione delle prescrizioni connesse all'imposizione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Tale assetto normativo viola l'art. 2 del protocollo addizionale n. 4.

4. L'art. 117 della Costituzione prevede che la potestà legislativa statale e regionale vada esercitata nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, che derivano fra l'altro anche dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo.

È per questo motivo che le decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che interpretino la Convenzione assegnando specifico contenuto precettivo alle norme della stessa, particolarmente quando assunte dalla Grande Camera e come tali espressive di orientamento uniforme e definitivo della Corte, pur non potendo essere direttamente applicate dal giudice comune interno si pongono come parametro costituzionale interposto, assumendo la norma convenzionale, così come interpretata, rango costituzionale, con il conseguente obbligo del giudice comune interno, quando non sia possibile rinvenire una interpretazione della norma interna conforme alla norma convenzionale, di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna per contrasto con l'art. 117 della Costituzione in relazione al contrasto con la norma convenzionale (Corte Cost., sentenza n. 349 /2007).



5. Nel caso di specie, si è già esposto come la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia espressamente, recisamente e complessivamente dichiarato che il contenuto descrittivo e precettivo degli articoli 1, 3 e 5 legge n. 1423/1956 viola l'art. 2 del protocollo addizionale n. 4 per difetto di precisione e prevedibilità, sicché non esiste alcuna via interpretativa per adeguare le disposizioni delle norme citate alla norma convenzionale, dovendo a tal fine il giudice comune procedere ad una riformulazione complessiva delle disposizioni di legge in contestazione, riservata esclusivamente al legislatore.

Deve pertanto ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 3 e 5 della legge n. 1423/1956 per contrasto con l'art. 117 della Costituzione in relazione all'art. 2 del protocollo addizionale n. 4 alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali.

6. La rilevanza della questione per il giudizio pendente innanzi a questa Corte d'appello risiede nel rilievo per cui l'appellante censura proprio la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1 legge n. 1423/1956 per l'imposizione di misure di prevenzione personali nei confronti di V. C., che peraltro è attualmente sottoposta alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza impostale con il decreto appellato, se cioè ella rientri in una delle categorie ivi contemplate, e se vi rientri all'attualità; inoltre, la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, pure imposta con il medesimo decreto ed oggetto di appello, si fonda necessariamente sulla pericolosità generica, anche non attuale, della medesima V. C., ai sensi dell'art. 2-ter legge n. 575/1965 per effetto del disposto dell'art. 19 legge n. 152/1975.

Ne consegue che per delibare gli appelli proposti, questa Corte è tenuta ad applicare il disposto degli articoli 1, 3 e 5 legge n. 1423/1956, 2-ter legge n. 575/1965 e 19 legge n. 152/1975, né si ravvisano, allo stato, elementi per ritenere che gli appelli debbano essere accolti o rigettati a prescindere dalla concreta applicazione al caso concreto di tali disposizioni di legge.

7. La questione di legittimità costituzionale va dunque sollevata nei termini indicati e deve essere estesa a due ulteriori norme.


In primo luogo, essa va estesa all'art. 19 della legge n. 152/1975, che prevede l'applicazione delle disposizioni della legge n. 575/1965, la quale a sua volta disciplina le misure di prevenzione patrimoniali applicabili alle persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose, anche nei confronti delle persone contemplate dall'art. 1, nn. 1) e 2), legge n. 1423/1956.

Si osserva in proposito che poiché le misure di prevenzione patrimoniali, oggetto del giudizio di appello pendente innanzi a questa Corte, sono state imposte nei confronti di persona portatrice di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1 legge n. 1423/1956 per effetto dell'art. 19 legge n. 152/1975, nel momento in cui si afferma che l'art. 1 legge n. 1423/1956 è costituzionalmente illegittimo perché contrasta con l'art. 2 del protocollo addizionale n. 4 alla Convenzione EDU in ragione dell'assenza di precisione e prevedibilità che lo caratterizza, deve conseguentemente affermarsi il medesimo contrasto anche con riferimento all'art. 19 cit., pervenendo si altrimenti all'illogica conseguenza per cui le misure di prevenzione patrimoniali potrebbero essere imposte nei confronti di persone che non possono definirsi pericolose a seguito della dichiarata illegittimità costituzionale della norma che definisce tale pericolosità.

Si perverrebbe pertanto al paradossale assetto normativa per cui persone non pericolose potrebbero essere destinatarie di misure di prevenzione patrimoniali, aggiungendo così alla violazione della Convenzione EDU anche la violazione dell'art. 42 della Costituzione, trasformando le misure di prevenzione patrimoniali in una vietata *actio in rem*.

Vero è che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha rilevato il contrasto con riferimento alla libertà di circolazione, sicché le misure di prevenzione patrimoniali potrebbero ritenersi estranee alla violazione di quella libertà.

Deve tuttavia osservarsi che poiché il contrasto è stato ricostruito in modo totalmente demolitivo, avendo la Corte europea dei diritti dell'uomo affermato che l'art. 1 legge n. 1423/1956 reca un contenuto precettivo così generico e vago da non partecipare dei requisiti minimi per essere considerato una legge secondo gli standard della Convenzione EDU, l'ipotesi di fondare le misure di prevenzione patrimoniali sulle categorie soggettive previste dall'art. 1 legge n. 1423/1956 finirebbe per ricollegare le misure patrimoniali al medesimo precetto del tutto privo di chiarezza e precisione, con l'evidente effetto di violare, in luogo della libertà di circolazione, il diritto di proprietà tutelato dall'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione EDU, «Protezione della proprietà», il cui secondo comma prevede che «nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale». Non appare infondato argomentare, in proposito, che se l'art. 1 legge n. 1423/1956 non può essere considerato una legge secondo lo standard della Convenzione, esso non può nemmeno dettare le «condizioni previste dalla legge» che consentono agli Stati aderenti alla Convenzione EDU di comprimere il diritto di proprietà ai sensi del richiamato art. 1 del primo protocollo addizionale.



In definitiva l'art. 19 legge n. 152/1975, una volta accertato il contrasto dell'art. 1 legge n. 1423/1956 con la Convenzione EDU, viola sicuramente l'art. 1 del primo protocollo addizionale, oltre che l'art. 2 del protocollo addizionale n. 4, prevedendo l'imposizione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di chi non è pericoloso ed in base a condizioni poste da fonte normativa che secondo gli standard della Convenzione non può ritenersi avere forza e valore di legge.

In secondo luogo, la questione di legittimità costituzionale va estesa all'art. 4, comma 1, lettera c), all'art. 1, all'art. 6 ed all'art. 8 decreto legislativo n. 159/2011, che riproducono il contenuto degli articoli 1, 3 e 5 legge n. 1423/1956, abrogati per effetto dello stesso decreto legislativo n. 159/2011 con riferimento alle proposte di prevenzione depositate dal 13 ottobre 2011.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevanti per la definizione del giudizio e non manifestamente infondate:


1) la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 3 e 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ed infine degli articoli 1, 4, comma 1, lettera c), 6 ed 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, tutti per contrasto con l'art. 117, comma primo, della Costituzione, in relazione alla violazione dell'art. 2 del protocollo n. 4 addizionale della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce taluni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella detta convenzione e nel suo primo protocollo addizionale, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963, reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 217, nonché

2) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, per contrasto con l'art. 117, comma primo, della Costituzione, in relazione alla violazione dell'art. 1 del primo protocollo addizionale della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché per contrasto con l'art. 42 della Costituzione, ed all'uopo dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata, a cura del cancelliere, anche ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Letto l'art. 1 della deliberazione della Corte costituzionale del 16 marzo 1956, ordina che la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni predette, prescritte dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Manda la cancelleria per la trasmissione della presente ordinanza unitamente al fascicolo originale, nonché per le comunicazioni, le notificazioni e quant'altro di competenza.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 14 marzo 2017.

Il Presidente: GRASSO

Il consigliere estensore: CIOFFI



N. 155

Ordinanza del 28 luglio 2017 del Consiglio superiore della magistratura nel procedimento disciplinare nei confronti di Emiliano Michele

Ordinamento giudiziario - Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati - Configurazione quale illecito disciplinare dell'iscrizione o partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici.

- Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*), della L. 25 luglio 2005, n. 150), art. 3, comma 1, lett. *h*), come modificato dalla legge 24 ottobre 2006, n. 269 (Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario) [, art. 1, comma 3, lett. *d*), n. 2)].

LA SEZIONE DISCIPLINARE

DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

composta dai signori:

- avv. Giovanni Legnini, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura - Presidente;
avv. Antonio Leone, componente eletto dal Parlamento;
dott.ssa Maria Rosaria San Giorgio - magistrato di legittimità;
dott. Lorenzo Pontecorvo - magistrato di merito - relatore;
dott. Nicola Clivio - magistrato di merito - componente;
dott. Luca Palamara - magistrato di merito - componente.


Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Sgroi, delegato dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e con l'assistenza del magistrato addetto alla Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento disciplinare n. 161/2014 R.G. nei confronti del dott. Michele Emiliano (nato il 23.7.1959 a Bari) magistrato collocato in aspettativa e fuori ruolo organico della magistratura, (difeso dal dott. Armando Spataro), incolpato dell'illecito disciplinare di cui agli articoli 1, comma 1, e 3, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, nel testo modificato dalla legge 24 ottobre 2006, n. 269, per avere, quale magistrato collocato in aspettativa e fuori ruolo organico della magistratura per lo svolgimento del mandato amministrativo di Sindaco del Comune di Bari (due mandati, senza soluzione di continuità, giugno 2004 - giugno 2009 e quindi giugno 2009 - giugno 2014), poi per l'incarico di assessore del Comune di S. Severo (Foggia), quindi per lo svolgimento del mandato elettivo di Presidente della Regione Puglia (da giugno 2015 sino alla data odierna):

(a) ricoperto, nel corso del medesimo periodo, gli incarichi di: segretario regionale del Partito Democratico - PD della Puglia, dall'ottobre 2007 all'ottobre 2009; presidente del Partito Democratico - PD della Puglia, dal novembre 2009 al gennaio 2014; nuovamente segretario regionale del Partito Democratico - PD della Puglia, a partire da febbraio 2014 ad oggi; cariche dirigenziali che presuppongono per statuto l'iscrizione al partito politico di riferimento e che, per converso, non sono coesenziali all'espletamento dei mandati e dell'incarico suddetti presso enti territoriali;

(b) presentato, nel marzo 2017, a norma del Regolamento per le procedure di elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale, approvato dalla direzione del Partito Democratico - PD in data 24 febbraio 2017, quale componente della Direzione nazionale, la propria candidatura e le relative linee programmatiche per l'elezione a Segretario nazionale del Partito Democratico - PD, carica di vertice di rappresentanza e di espressione dell'indirizzo politico del partito, funzionale alla successiva proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri (art. 3 dello Statuto); candidatura a Segretario nazionale che presuppone anch'essa l'iscrizione al partito, a norma dell'art. 9, paragrafo 3, dello Statuto del Partito Democratico - PD.

In tal modo il dott. Emiliano, iscrivendosi ad un partito e svolgendovi attività partecipativa e direttiva in forma sistematica e continuativa, ha violato, a partire dal 2007, la disposizione dell'art. 3, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo n. 109/2006, norma a sua volta attuativa della prescrizione dell'art. 98, terzo comma, della Costituzione, posta a garanzia dell'esercizio indipendente ed imparziale della funzione giudiziaria e valevole anche in relazione ai magistrati che non svolgano temporaneamente detta funzione, per essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura (Corte cost., sentenza n. 224 del 2009; C.S.M., Sezione disciplinare, sentenza n. 100/2010).

Notizia circostanziata dei fatti acquisita in data 27 novembre 2013 e successivamente fino a oggi.



IN FATTO E IN DIRITTO

1. — Il Procuratore Generale ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del dott. Michele Emiliano contestando al magistrato l'illecito disciplinare di cui agli articoli 1, comma 1, e 3, comma 1, lettera *h*) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Il dott. Emiliano, in particolare - collocato fuori del ruolo organico della magistratura per lo svolgimento del mandato amministrativo di Sindaco del Comune di Bari (dal giugno 2004 al giugno 2014): di assessore «esterno» del Comune di S. Severo e del mandato elettivo di Presidente della Regione Puglia (dal giugno 2015 sino alla data odierna) - aveva ricoperto gli incarichi di segretario regionale del Partito Democratico - PD della Puglia (dall'ottobre 2007 all'ottobre 2009), di Presidente del Partito Democratico - PD della Puglia (dal novembre 2009 al gennaio 2014) e, nuovamente, di segretario del Partito Democratico - PD della Puglia (dal febbraio 2014 al 21 maggio 2016).

Tale contestazione è stata integrata - in termini di prosecuzione della condotta per il periodo successivo rispetto a quello in cui era stata formalizzata la richiesta di fissazione della udienza - in relazione ad ulteriori evenienze ritenute suscettibili di integrare la medesima violazione disciplinare.

Il dott. Emiliano, in particolare, quale componente della Direzione Nazionale del Partito Democratico PD, aveva presentato, nel marzo 2017, a norma del Regolamento per le procedure di elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale, approvato dalla direzione del Partito in data 24 febbraio 2017, la propria candidatura e le relative linee programmatiche per l'elezione a Segretario nazionale, carica di vertice di rappresentanza e di espressione dell'indirizzo politico del partito che, oltre ad essere funzionale alla successiva proposta per l'incarico di presidente del Consiglio dei ministri (art. 3 dello Statuto), presuppone l'iscrizione al Partito Democratico.

È stato al riguardo contestato che tali cariche dirigenziali - non coesistenti con l'espletamento dei mandati amministrativi presso gli enti territoriali presuppongono, per statuto, l'iscrizione al partito politico di riferimento e che pertanto il magistrato, iscrivendosi ad un partito e svolgendo attività partecipativa e direttiva in forma sistematica e continuativa, avrebbe violato la disposizione di cui all'art. 3 lettera *h*) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109; norma questa attuativa della prescrizione di cui all'art. 98, terzo comma, della Costituzione posta a garanzia dell'esercizio indipendente ed imparziale della funzione giudiziaria e valevole anche in relazione ai magistrati che non svolgano temporaneamente detta funzione per essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura.

2. — Deve essere, in questa sede ed in via preliminare, disattesa l'eccezione di estinzione del procedimento disciplinare, per decorso del termine annuale, come invocata dalla difesa in forza del disposto di cui all'art. 15 comma 1 del decreto legislativo n. 109/2006.

È sufficiente al riguardo rilevare che l'azione disciplinare, azionata in data 30 ottobre 2014 per le condotte formalizzate con le iniziali contestazioni, è stata rapportata - in termini di notizia e conoscenza dei fatti - ad un articolo di stampa del quotidiano «La Repubblica di Bari» acquisito in data 2 dicembre 2013 e ad un esposto protocollato dalla Ufficio della Procura Generale in data 7 marzo 2014.

Non emergono inoltre profili; apprezzabili in termini di notorietà, che - come prospettato dalla difesa - possano assumere un concreto rilievo ai fini della formulazione di circostanziate contestazioni in epoca antecedente le stesse date.

3. — È, quindi, da ricordare che l'art. 3 comma 1 lettera *h*) del decreto legislativo n. 109/2006 configura quale illecito disciplinare l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa del magistrato a partiti politici.

Le problematiche applicative ed interpretative di una tale normativa sono state, sotto alcuni aspetti, affrontate dalla Corte costituzionale investita dalla Sezione disciplinare di una questione di costituzionalità, con riferimento agli articoli 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione.

La Sezione, in particolare, aveva offerto la tesi secondo cui il divieto formale ed assoluto di iscrizione ai partiti politici per il magistrato, rafforzato da una sanzione per la sua violazione, sarebbe andato oltre la nozione giuridica della mera limitazione compatibile con una regolamentazione che contemperasse il diritto politico del singolo con l'esigenza di imparzialità, anche percepita, del giudice.



In quella sede il Giudice delle leggi, con sentenza n. 224/2009 - nel ribadire che i magistrati godono degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino e che, quindi, possono non solo condividere un'idea politica, ma anche espressamente manifestare le proprie opzioni al riguardo - ha tuttavia precisato che le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetti per l'Ordinamento Costituzionale considerando che; per la natura della loro funzione, la Costituzione riserva ai magistrati una disciplina del tutto particolare, contenuta nel titolo IV della parte II (artt. 101 e ss.) che, da un lato, assicura una posizione peculiare, dall'altro, correlativamente, comporta l'imposizione di speciali doveri.

Ha al riguardo precisato che - proprio in questa prospettiva, nel bilanciamento tra la libertà di associarsi in partiti, tutelata dall'art. 49 Cost., e l'esigenza di assicurare la terzietà dei magistrati ed anche l'immagine di estraneità agli interessi dei partiti che si contendono il campo - l'art. 98, terzo comma, Cost. ha demandato al legislatore ordinario la facoltà di stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, con ciò consentendo al legislatore ordinario di introdurre; a tutela e salvaguardia dell'imparzialità e dell'indipendenza dell'Ordine Giudiziario, il divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati rafforzando quindi la garanzia della loro soggezione soltanto alla Costituzione e alla legge e per evitare che l'esercizio delle loro delicate funzioni sia offuscato dall'essere essi legati ad una struttura partitica che importa anche vincoli gerarchici interni.

Ha, quindi, chiarito che l'attuale art. 3 comma 1 lettera *h*) del decreto legislativo n. 109/2006 ha dato attuazione alla previsione costituzionale stabilendo che costituisce illecito disciplinare, non solo l'iscrizione, ma anche la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici in quanto, accanto al dato formale dell'iscrizione, rileva, ed è parimenti precluso al magistrato, l'organico schieramento con una delle parti politiche in gioco, essendo anch'esso suscettibile, al pari dell'iscrizione, di condizionare l'esercizio indipendente ed imparziale delle funzioni e di comprometterne l'immagine dovendo il cittadino essere rassicurato sul fatto che l'attività del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, non sia guidata dal desiderio di far prevalere una parte politica.

Ha infine osservato, per quanto di rilievo, che non contrasta con quei parametri l'assolutezza del divieto, ossia il fatto che esso si rivolga a tutti i magistrati, senza eccezioni «... e quindi anche a coloro che, come nel caso sottoposto all'attenzione della Sezione disciplinare rimettente, non esercitano attualmente funzioni giudiziarie. Infatti, l'introduzione del divieto si correla ad un dovere di imparzialità e questo grava sul magistrato, coinvolgendo anche il suo operare da semplice cittadino, in ogni momento della sua vita professionale, anche quando egli sia stato, temporaneamente, collocato fuori ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico».

4. — Osserva al riguardo la Sezione che la questione oggi all'attenzione del giudice disciplinare appare - quantomeno in parte - diversa rispetto al caso da cui originò la sentenza n. 224 del 2009 della Corte costituzionale.

In particolare, nel caso esaminato dal Giudice delle leggi, il magistrato era stato collocato fuori ruolo per svolgere funzioni tecniche di consulenza a favore di una Commissione parlamentare e non quindi, come nel caso in esame, funzioni elettive che determinano una fase di sospensione delle funzioni giudiziarie per un arco temporale non definibile e che potrebbe finanche superare il periodo di appartenenza del magistrato all'Ordine giudiziario.

Le stesse funzioni elettive sono, per loro natura, connotate da sicuro rilievo politico. Ne deriva che le problematiche in ordine alla compatibilità delle dinamiche tipiche della politica - e dei movimenti che in essa agiscono - con i divieti di cui all'art. 3, lettera *h*) devono essere valutate in una ottica diversa che è quella propria di tutela dei diritti politici riconosciuti dalla Costituzione.

È noto, in particolare, che, a livello costituzionale (art. 51 Cost.) ed a livello legislativo primario e secondario, è consentita la partecipazione dei magistrati alla vita politico - amministrativa attraverso la candidatura alle elezioni nazionali, regionali e degli enti locali oppure con la loro nomina quali assessori dei rispettivi organi esecutivi (ovviamente nel rispetto dei requisiti di eleggibilità previsti per ciascuna fattispecie).

In coerente applicazione del portato precettivo dell'art. 51 della Costituzione - quale previsione che assicura in via generale il diritto di elettorato passivo, riconducibile alla sfera dei «diritti inviolabili della persona» di cui all'art. 2 Cost. - il Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto che l'accesso al pubblico ufficio non è soggetto ad autorizzazione trattandosi di un diritto politico costituzionalmente riconosciuto in capo ad ogni cittadino senza alcuna distinzione derivante dall'attività o dalle funzioni svolte. Ha, inoltre, ripetutamente affermato la possibilità della contemporanea assunzione di incarichi politico-amministrativi (in forza di mandato elettorale o di incarico di assessore) in capo ai magistrati, fermo restando l'obbligo di ricorrere all'istituto dell'aspettativa ove vi sia coincidenza tra l'ambito territoriale di svolgimento della funzione giurisdizionale e quello della circoscrizione elettorale, e ciò sul rilievo che le cause di ineleggibilità ed incompatibilità hanno carattere tassativo, e tra esse non è inclusa la mera appartenenza all'Ordine giudiziario.



Se, quindi, al magistrato la normativa vigente consente, a certe condizioni, lo svolgimento di un compito che non può non manifestare caratteristiche collegate alle dinamiche politico-partitiche, ciò deve rifluire sulla corretta interpretazione del significato del divieto disciplinare di cui all'art. 3, lettera *h*) del decreto legislativo n. 109 del 2006 che porterebbe ad escludere la rilevanza disciplinare in tutti quei casi in cui la partecipazione del magistrato ad aspetti e momenti della vita politico-partitica siano proporzionalmente e ragionevolmente collegati alle caratteristiche della funzione legittimamente ricoperta dal magistrato fuori ruolo sembrando irrazionale e contraddittorio consentire, da una parte, l'assunzione di tali ruoli e dall'altra sostanzialmente vietare - ed anzi sanzionare disciplinarmente - alcune manifestazioni e situazioni, ritenute sintomo di «organico schieramento partitico», che possono risultare strettamente legate all'essenza di quei ruoli.

4.1 — È del resto, indubbio che, allo stato della legislazione vigente - e, quantomeno, alla luce della «*communis opinio*» - è consentito ai magistrati di essere eletti al Parlamento nelle liste di partiti politici, di iscriversi ai relativi gruppi parlamentari e di contribuire ad attuarne la linea politica a livello nazionale, con ciò figurando pubblicamente come esponenti di quello stesso partito (il Consiglio superiore della Magistratura, già con risoluzione del 28 aprile 2010 e successivamente con delibera 21 ottobre 2015, aveva auspicato un intervento di legislazione primaria finalizzata a regolamentare il percorso di partecipazione dei magistrati all'esercizio di uffici politico-amministrativi).

Lo stesso confine tra la militanza e la candidatura indipendente è spesso incerto risultando, peraltro, difficile risolvere la discrasia fra la normativa che, vietando l'iscrizione e la partecipazione duratura all'attività dei partiti, mirerebbe a preservare l'imparzialità del magistrato e la disciplina dell'esercizio del diritto di elettorato passivo dei magistrati, ciò specialmente nei casi in cui la candidatura è proposta da un partito oppure presuppone la previa iscrizione del candidato al partito che presenta la lista, ciò nel pieno esercizio di quanto previsto dall'art. 49 della Costituzione che fonda il diritto, in capo ad ogni cittadino senza distinzione di sorta, di associarsi liberamente in partiti per concorrere a determinare la politica nazionale sulla base dei principi del governo democratico e rappresentativo.

La Sezione non ignora che i magistrati sono generalmente chiamati a candidarsi come «indipendenti». Tale chiamata, tuttavia, non può prescindere da una valutazione positiva della storia professionale dell'interessato.

La stessa candidatura, poi, consente chiaramente di identificare l'area politica di riferimento del magistrato.

Del resto la libertà di associazione politica in capo ad ogni cittadino - a cui viene consentito l'ingresso, su un piano di eguaglianza, nel tessuto vivo delle istituzioni, così da realizzare la democraticità della Repubblica - costituisce un'espressione della libertà di associazione e rappresenta, insieme alle libertà consacrate negli artt. 2 e 18, un cardine essenziale del sistema democratico.

È quindi l'impianto stesso della Costituzione, con il riconoscimento della libertà di associazione e di associazione in partiti, a suggerire che il diritto di iscriversi ai partiti e partecipare alle loro attività - se può trovare delle limitazioni - non può tuttavia essere completamente eliminato, tantomeno nei casi in cui il collocamento in aspettativa del magistrato per motivi elettorali assume un peso particolare nel giudizio di bilanciamento tra l'esigenza di salvaguardare l'indipendenza esterna del magistrato ed il diritto del cittadino - magistrato di non essere escluso dalla vita politica del proprio Paese considerando altresì che le restrizioni di un diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale pari o superiore.


5. — Sembra, in definitiva, illegittima per contrasto con gli articoli 2, 3, 18, 49 e 98 Cost. la norma contenuta nell'art. 3 lettera *h*), nella parte in cui non esclude dal novero dei magistrati destinatari del divieto di iscrizione quelli che sono collocati fuori ruolo - e che non esercitano quindi le funzioni giudiziarie - per espletare mandati elettorali.

6. — Della questione, deve pertanto essere, investito il Giudice delle leggi, ciò anche in ragione della rilevanza della questione.

In punto di rilevanza è da considerare che il dott. Emiliano - collocato fuori del ruolo organico della magistratura da ormai 12 anni - ha svolto le funzioni di sindaco del comune di Bari e poi quelle di Presidente della Regione Puglia.

Non può pertanto essere ignorato che, in linea generale, al Sindaco spettano ovviamente funzioni amministrative ma la natura elettiva diretta della carica contribuisce a qualificarlo quale organo politico con compiti di governo, indirizzo e controllo e che lo specifico disposto di cui all'art. 121 della Costituzione prevede che il Presidente della Giunta rappresenta la Regione e dirige la politica della Giunta.

Sono al riguardo anche da richiamare i principi contenuti nell'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nella parte in cui prevede il riparto tra compiti di governo, di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi politici elettivi, e compiti di gestione, spettanti ai dirigenti amministrativi. Proprio con riferimento agli enti locali, l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000 dispone che gli statuti ed i regolamenti si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, con la precisazione che l'attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici degli enti, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l'attività di gestione.



Se dunque il Sindaco ed il Presidente di Regione sono organi elettivi di natura politica appare allora difficile sostenere che gli stessi possano imprimere un indirizzo politico ed una linea di governo senza disporre di una maggioranza politica organizzata.

È altrettanto problematico sostenere che un magistrato che esercita legittimamente le funzioni di Sindaco o di Presidente di Regione debba (e possa) limitarsi a beneficiare, nell'attuazione della propria linea di governo, di un mero appoggio esterno ed incondizionato da parte di una entità politica organizzata con la quale non potrebbe confrontarsi in sede partitica e politica se non incorrendo nelle sanzioni disciplinari previste per la violazione dell'art. 3 comma 1 lettera h) del decreto legislativo n. 109/2006.

È vero, invece, che tali cariche esponentziali possono governare solo attuando una linea politica concordata con le entità elettive organizzate che lo sostengono (e che lo hanno, prima ancora, candidato) partecipando attivamente alla vita politica - e quindi alle attività di partito - in tutte le sedi in cui si attivano i meccanismi decisionali inevitabilmente destinati ad incidere sulle determinazioni delle maggioranze che sostengono la loro l'attività o, comunque, ad esercitare le funzioni proprie della carica.

7. — La delibazione sulla sussistenza della responsabilità dell'incolpato in relazione alla piattaforma probatoria acquisita dovrebbe, infatti, comportare, necessariamente l'applicazione della norma sospettata di contrasto con i richiamati articoli della Costituzione, apparendo l'unica alternativa ipotizzabile quella dell'applicazione dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 109 del 2006, con conseguente assoluzione per scarsa rilevanza del fatto - non praticabile, quantomeno in ragione del prolungato impegno politico del magistrato iscritto ad un partito politico.

Non può pertanto il giudizio disciplinare essere definito indipendentemente dalla soluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale essendo tale via l'unica per poter discernere tra attività politica svolta fuori ruolo per incarico elettivo ed attività politica che viceversa viene svolta in condizioni senz'altro diverse quali erano quelle tra l'altro da cui originò la questione di legittimità costituzionale rigettata per effetto della sentenza n. 224/2009.

P. Q. M.

La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura, letti gli art. 1, legge n. 1 del 1948 e 23 legge n. 87 del 1953, rigetta l'eccezione di estinzione del procedimento disciplinare;

Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità Costituzionale dell'art. 3, comma 1 lettera h del decreto legislativo n. 109 del 2006, nel testo modificato dalla legge n. 269 del 2006, in riferimento agli articoli 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione nella parte in cui prevede quale illecito disciplinare l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici anche per i magistrati fuori del ruolo organico della magistratura perchè collocati in aspettativa per motivi elettorali;

Dispone la sospensione del presente giudizio;

Ordina la notifica del presente provvedimento anche nella parte motiva alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri;


Dispone altresì che il presente provvedimento sia comunicato, a cura della cancelleria della Sezione, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Roma, 27 luglio 2017

Il Presidente: LEGNINI

Il relatore: PONTECORVO

Il magistrato segretario: ADILARDI



N. 156

Ordinanza del 7 giugno 2017 del Tribunale di Termini Imerese nei procedimenti civili riuniti promossi da Arena Maria Gabriella e altri contro Comune di Trabia, Comune di Casteldaccia e Presidenza del Consiglio dei ministri

Lavoro e occupazione - Previsione che esclude l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ai contratti di lavoro a termine per la stabilizzazione dei destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili.

- Legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005), art. 77, comma 2.

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE LAVORO

Proc. n. 2884 del 2015 R.G. Lav.

Arena Maria Gabriella / Comune di Trabia + 1.

Portante riuniti i procc. nn. 2885, 3181, 4388 e 4425 R.G. Lav. del 2015 nonché il n. 714 R.G. Lav. del 2016.

Il Giudice, premesso:

a) che i ricorrenti espongono di essere stati assunti dai comuni da essi rispettivamente convenuti con i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato specificati nei ricorsi introduttivi;

b) che, in dettaglio, in forza dei contratti a termine stipulati, poi prorogati o rinnovati:

la sig.ra Maria Gabriella Arena ha prestato servizio presso il Comune di Trabia per 117 mesi (a luglio 2015, epoca di deposito del ricorso);

il sig. Alessandro Matalone ha prestato servizio presso il Comune di Trabia per 117 mesi (a luglio 2015, epoca di deposito del ricorso);

l'avv. Antonio Passarello ha prestato servizio presso il Comune di Casteldaccia per 96 mesi (ad agosto 2015);

la sig.ra Margherita Alioto ha prestato servizio presso il Comune di Casteldaccia per 169 mesi (a novembre 2015);

la sig.ra Anna Maria Canale ha prestato servizio presso il Comune di Casteldaccia per 169 mesi (a novembre 2015);

la sig.ra Anna Maria Corrao ha prestato servizio presso il Comune di Casteldaccia per 191 mesi (a marzo 2016);


c) che i ricorrenti chiedono che sia dichiarato che i comuni anzidetti hanno «in violazione della direttiva UE 1999/70, posto in essere un abuso nell'utilizzazione dei contratti a termine», con conseguenziale condanna degli Enti convenuti al risarcimento del danno, in forma specifica, quindi con la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, o, in subordine, con il pagamento di una somma non inferiore a n. 20 mensilità di retribuzione;

d) che i contratti sono stati stipulati in base all'art. 12 comma 2 seconda parte legge regionale Sicilia n. 85 del 1995, ai sensi del quale taluni soggetti istituzionali, fra cui i Comuni, possono «utilizzare con contratto di diritto privato a tempo determinato e/o parziale per la realizzazione di progetti di utilità collettiva i soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali», ossia lavoratori provenienti dai c.d. bacino dei lavoratori socialmente utili ed in vista della loro stabilizzazione;

Rilevato:

e) che la direttiva UE 1999/70, posta a fondamento del ricorso, è stata attuata in Italia con il decreto legislativo n. 368/01;

f) che l'art. 77, comma 2 legge regionale Sicilia n. 17 del 2004, prevede espressamente che «Le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, non si intendono applicabili ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili.»;



Ritenuto:

1. che i contratti oggetto di controversia, seppur caratterizzati da finalità sociali e collettive estranee alle consuete esigenze del datore di lavoro determinanti l'opposizione del termine al rapporto di lavoro subordinato, siano pacificamente riconducibili alla figura negoziale di cui all'art. 2094 del codice civile;

2. che, di conseguenza, si pone la questione della possibile illegittimità costituzionale dell'art. 77, comma 2 legge regionale Sicilia n. 17 del 2004 per violazione dell'art. 117 comma 1 della Costituzione perché, prevedendo la non applicabilità della normativa nazionale attuativa della direttiva 1999/70, parrebbe contravvenire ai vincoli comunitari espressi dalla direttiva medesima in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;

3. che, in particolare, la violazione si concreterebbe, come nelle vicende oggetto di causa, nella possibilità di una proroga o di un rinnovo potenzialmente illimitati dei contratti, senza oggettive ragioni giustificatrici e senza mai pervenire alla stabilizzazione che, pure, secondo la stessa normativa regionale, dovrebbe essere il punto di approdo della vicenda professionale dei soggetti già appartenenti al c.d. «bacino» dei lavoratori socialmente utili e viceversa ad oggi non concretamente attuata;

4. che la questione non sia manifestamente infondata, tenuto conto, fra l'altro, che la tematica presenta marcate analogie con quella concernente la materia dei contratti annuali del personale scolastico, affrontato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 187 del 20 luglio 2016 — conseguente alla sentenza della CGUE del 26 novembre 2014 — con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1 e 11, legge n. 124/99 nella parte in cui autorizzava, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale ATA, senza che ragioni obiettive lo giustificino;

5. che la questione sia rilevante, in quanto, ove ritenuto costituzionalmente legittimo, l'art. 77 comma 2 legge regionale Sicilia n. 17 del 2004 determinerebbe da sé l'integrale rigetto dei ricorsi, che, invece, sarebbero accolti nel caso contrario, salvo la successiva esatta delimitazione della tutela risarcitoria accordabile ai ricorrenti;

Visti gli articoli:

134 della Costituzione;

1 L.C. 9 febbraio 1948 n. 1;

23 legge 11 marzo 1953 n. 87.

P.Q.M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 2, legge regionale Sicilia n. 17 del 2004 in relazione all'art. 117 comma 1 della Costituzione nei sensi di cui ai punti 2 e 3 della premessa.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge dell'11 marzo 1953, n. 87 (ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento della Corte costituzionale 16 marzo 1956).

Dispone che la presente ordinanza, letta in udienza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Giunta regionale siciliana e comunicata al Presidente dell'assemblea regionale siciliana.

Dispone la sospensione del giudizio.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.


Termini Imerese, 7 giugno 2017

Il Giudice: REZZONICO

17C00247

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 1 7 1 1 0 8 *

€ 4,00

